

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 agosto al 4 settembre 2020)

INDICE

AIMI: sulle rivolte nel carcere di Modena dell'8 marzo 2020 (4-03034) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i> )	Pag. 2069	BRIZIARELLI: sulle modalità di organizzazione del lavoro nel carcere di Orvieto nel 2019 (4-03482) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i> )	2092
AIMI, MALLEGGNI: su un progetto scolastico nell'ambito del <i>festival</i> delle migrazioni (4-02567) (risp. AZZOLINA, <i>ministro dell'istruzione</i> )	2079	CAMPAGNA ed altri: sulla <i>partnership</i> con Eni in un corso per la formazione degli insegnanti e nei programmi scolastici relativi all'educazione ambientale (4-02895) (risp. AZZOLINA, <i>ministro dell'istruzione</i> )	2096
AUGUSSORI: sugli esami di maturità 2019/2020 per studenti interni e privatisti (4-03183) (risp. AZZOLINA, <i>ministro dell'istruzione</i> )	2081	CAMPARI ed altri: sull'apertura del nuovo padiglione degli istituti penitenziari di Parma (4-03520) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i> )	2101
BARBARO: sulla crisi delle scuole paritarie a causa del COVID-19 (4-03245) (risp. AZZOLINA, <i>ministro dell'istruzione</i> )	2085	CASTIELLO: su due nuovi commissariati della Polizia di Stato ad Agropoli e a Sala Consilina (Salerno) (4-02825) (risp. VARIATI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	2104
BERARDI ed altri: sul concorso per allievi agenti della Polizia penitenziaria (4-03377) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i> )	2088	CIRIANI: sull'elogio di alcuni rappresentanti politici in una circolare di una scuola in provincia di Pordenone (4-02766) (risp. AZZOLINA, <i>ministro dell'istruzione</i> )	2106
BONINO: sugli esami di maturità 2019/2020 per studenti interni e privatisti (4-03194) (risp. AZZOLINA, <i>ministro dell'istruzione</i> )	2082	FATTORI ed altri: sulla <i>partnership</i> con Eni in un corso per la formazione degli insegnanti e nei programmi scolastici relativi all'educazione ambientale (4-02782) (risp. AZZOLINA, <i>ministro dell'istruzione</i> )	2097
BOTTO: sull'erronea rilevazione di tre malati di coronavirus nel comune di Rovegno (Genova) (4-03616) (risp. VARIATI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	2090		

FAZZOLARI: sulla "casa degli italiani" di Barcellona (4-03758) (risp. SERENI, <i>vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i> )	2108	ORTIS ed altri: sulla situazione delle carceri molisane, in particolare di quella di Campobasso (4-02957) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i> )	2141
GASPARRI: sulla scarcerazione di boss di mafia (4-03303) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i> )	2115	PAPATHEU, VITALI: sulle domande per la mobilità del personale scolastico (4-03172) (risp. AZZOLINA, <i>ministro dell'istruzione</i> )	2149
GASPARRI, MOLES: sulla donazione di 62 <i>personal computer</i> a studenti svantaggiati del IV municipio di Roma (4-03247) (risp. AZZOLINA, <i>ministro dell'istruzione</i> )	2118	PETRENGA: sulle misure da adottare per il nuovo anno scolastico 2020/2021 in relazione all'emergenza COVID-19 (4-03261) (risp. AZZOLINA, <i>ministro dell'istruzione</i> )	2151
LAFORGIA: sulla classificazione per censo degli alunni in una scuola di Roma (4-02736) (risp. AZZOLINA, <i>ministro dell'istruzione</i> )	2119	PILLON: sull'adozione di 46 bambini nati con la pratica dell'utero in affitto in Ucraina (4-03434) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i> )	2155
LANNUTTI ed altri: sulla possibile presenza di telefoni cellulari all'interno delle carceri (4-03540) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i> )	2121	RICHETTI: sulla percezione di fondi pubblici da parte del Codacons e sul rispetto della deontologia forense (4-03911) (risp. PATUANELLI, <i>ministro dello sviluppo economico</i> )	2159
LONARDO: sui pericoli di contagio da COVID-19 nelle carceri (4-03055) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i> )	2127	SANTANGELO ed altri: sulla scomparsa del peschereccio "Nuova Iside" di Trapani (4-03783) (risp. GUERINI, <i>ministro della difesa</i> )	2163
MALLEGNI: sull'internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole (4-03008) (risp. AZZOLINA, <i>ministro dell'istruzione</i> )	2130	VALLARDI: sulla rimborsabilità di viaggi culturali e di studio (4-03164) (risp. AZZOLINA, <i>ministro dell'istruzione</i> )	2166
MARILOTTI ed altri: sul rischio di chiusura delle scuole d'infanzia di Bortigiadas e Nughedu San Nicolò in Sardegna (4-03278) (risp. AZZOLINA, <i>ministro dell'istruzione</i> )	2134	VANIN ed altri: sulla sospensione del progetto "Fuss" per l'utilizzo del <i>software</i> non commerciale nelle scuole di Bolzano e provincia (4-02674) (risp. AZZOLINA, <i>ministro dell'istruzione</i> )	2169
MARIN: sull'aggressione di un detenuto ad un poliziotto nella casa circondariale di Salerno (4-03586) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i> )	2137		

AIMI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

domenica 8 marzo 2020 è scoppiata, nel carcere di Modena, una violenta rivolta a seguito della quale 7 detenuti sono morti. All'interno del penitenziario, dove era stato appiccato anche un incendio, le forze dell'ordine e il personale di Polizia penitenziaria sono dovuti intervenire con la forza. Simili rivolte sono scoppiate anche in altre carceri d'Italia. Alla data del 9 marzo si contavano rivolte in ben 27 Istituti penitenziari con disordini particolarmente gravi nel carcere "San Vittore" di Milano, di "Rebibbia" di Roma e nel carcere di Foggia dove si è registrata l'evasione di diversi detenuti;

stante quanto si apprende dalla stampa, tali proteste sarebbero scoppiate sia per la paura del contagio da coronavirus sia per le disposizioni restrittive in materia di visite da parte dei parenti dei detenuti. Il tutto è stato aggravato dall'ormai cronica situazione di sovraffollamento che interessa da anni tutte le carceri italiane, unitamente all'alto numero di detenuti stranieri (che in alcuni istituti rappresentano oltre il 60 per cento della popolazione carceraria). La grave carenza di organico, denunciata negli anni dalle organizzazioni sindacali, ha contribuito a creare una situazione potenzialmente esplosiva, manifestatasi in tutta la sua gravità con le ultime rivolte;

occorre rilevare che la popolazione carceraria di origine straniera nel nostro Paese appare in costante aumento. Dai dati aggiornati al 29 febbraio 2020 sul sito del Ministero della giustizia, i detenuti sono in totale 61.230 di cui 19.899 stranieri. La capienza regolamentare per i 190 istituti presenti sul territorio nazionale è di 50.931 unità ed è dunque evidente la criticità in relazione al sovraffollamento degli istituti stessi;

in particolare, i dati della popolazione straniera carceraria, riportati sul sito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, mostrano anche quali siano le nazionalità maggiormente "rappresentate". Attualmente, sono 2358 i detenuti di origine albanese (11,8 per cento sul totale degli stranieri detenuti), 3.710 quelli di origine marocchina (18,6 per cento sul totale degli stranieri detenuti), 2.363 i detenuti di origine romena (11,9 per cento), 1.976 i detenuti tunisini (9,9 per cento). Presenti in numero significativo anche i detenuti nigeriani, nel numero di 1.706 pari all'8,6 per cento;

alla luce di tali dati, è urgente mettere in pratica politiche mirate ed efficaci non solo per il potenziamento degli organici, che deve rappresentare una priorità indiscussa, ma anche per rimpatriare gli stranieri affinché scontino la pena nel loro Paese di origine;

la possibilità di far scontare al cittadino straniero la pena nel Paese di origine è prevista infatti dalla Convenzione di Strasburgo del 1983, ratificata dall'Italia nel 1988 e alla quale hanno aderito 65 Stati tra cui 46 appartenenti al Consiglio d'Europa;

nel tempo l'Italia ha sottoscritto una serie di accordi bilaterali con alcuni Paesi tra cui l'Albania (firmato a Roma nel 2002, l'accordo prevede, tra l'altro, che lo Stato di esecuzione presti il proprio consenso solo dopo aver sentito il parere della persona condannata) e la Romania (firmato a Roma nel 2003, l'accordo prevede che si possa procedere anche senza il consenso del condannato che deve comunque essere sentito);

con legge 28 luglio 2016, n. 152, è stata ratificata la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014;

mancano comunque all'appello accordi con la Tunisia e la Nigeria (le cui nazionalità sono tra quelle maggiormente rappresentate nelle carceri italiane); anche per quanto riguarda gli accordi sottoscritti, non sembra esistano *report* sufficientemente esaustivi per stabilire quanto questi accordi vengano applicati e con quale efficacia,

si chiede di sapere

quali iniziative siano state assunte, nell'immediato, per fronteggiare il problema legato alle recenti rivolte scoppiate nel carcere di Modena e in diversi istituti penitenziari di tutta Italia;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per il tempestivo potenziamento degli organici di Polizia penitenziaria;

quali iniziative siano state assunte o il Ministro intenda assumere per agevolare il trasferimento dei detenuti stranieri nei loro Paesi di origine, posto che il numero di stranieri nelle carceri italiane è ancora molto alto e il numero dei loro trasferimenti appare irrilevante.

(4-03034)

(10 marzo 2020)

RISPOSTA. - L'inizio della serie di rivolte e disordini avvenuti, a vario livello di gravità, in numerosi istituti penitenziari, può essere individuato nel pomeriggio del 7 marzo 2020 presso la casa circondariale di Salerno; nei tre giorni successivi le proteste si sono allargate, giungendo a coinvolgere, sia pure in diversa misura, molti altri istituti penitenziari. Numerose strutture detentive hanno riportato danni consistenti, tanto da rendere necessario il trasferimento di molti detenuti presso altre sedi penitenziarie. La conseguente necessità di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti danneggiati ha determinato l'intervento normativo di cui all'art. 86 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Sulla base delle comunicazioni pervenute dagli istituti, risulta che oltre 100 appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria siano stati costretti a fare ricorso alle cure mediche, con un numero di contusi particolarmente elevato in talune sedi, come ad esempio Napoli "Poggioreale" (52 contusi), Modena (26 contusi) e Milano "Opera" (10 contusi).

A causa delle rivolte verificatesi nelle case circondariali di Modena, Rieti e Bologna sono deceduti 13 detenuti. Dalle relazioni del personale è emerso che in tutti e tre i casi numerosi detenuti, una volta armatisi e usciti dalle sezioni di provenienza, si sono recati presso l'infermeria e hanno scardinato porte e armadietti, ivi compreso il mobile blindato ove era custodito il metadone, e l'hanno saccheggiate, impadronendosi di tutti i farmaci presenti, compresi lo stesso metadone e gli psicofarmaci, e ne hanno fatto uso.

Sui motivi della protesta sembra necessaria una certa cautela, in attesa degli esiti di eventuali indagini da parte delle autorità territorialmente competenti; è tuttavia possibile affermare che, quanto meno in alcune sedi penitenziarie, le modalità di avvio e di sviluppo delle azioni violente siano difficilmente compatibili con l'idea di iniziative completamente spontanee e improvvisate; talune richieste di amnistia e indulto lasciano peraltro intendere che gli obiettivi dei rivoltosi non fossero sempre limitati alla volontà di godere di migliori condizioni di detenzione.

Riguardo ai disordini verificatisi presso la casa circondariale di Modena, si evidenzia che in data 8 marzo 2020, alle ore 13.15 circa, hanno avuto inizio le violenze, quasi contestualmente in più punti dell'istituto, per opera di detenuti assegnati a diverse sezioni. Taluni ristretti del cosiddetto nuovo padiglione, durante le fasi di immissione ai cortili dedicati alla permanenza all'aperto, arrampicandosi sulle pareti, sono infatti riusciti a raggiungere il camminamento riservato al personale di vigilanza, mentre in diverse sezioni dell'edificio principale altri gruppi di detenuti, dopo avere superato le resistenze del personale di Polizia penitenziaria, hanno preso violentemente il controllo prima di singole sezioni e poi dell'intera area detentiva. Il reparto di Polizia penitenziaria si è dunque attestato sul muro di cinta e a presidio della porta carraia, così da scongiurare possibili evasioni di massa. I rivoltosi, avvalendosi di scale sottratte al deposito arnesi, hanno poi tentato di scavalcare il muro di cinta perimetrale, sono stati dissuasi solo

grazie all'intervento del personale del Corpo. Inoltre, avvalendosi di vari corpi contundenti (chiusini, estintori, eccetera), hanno tentato di sfondare le porte di uscita pedonali; sono stati fermati anche in questo caso dal personale di Polizia penitenziaria, rinforzato dall'intervento di personale delle altre forze di polizia, nel frattempo sopraggiunto. Hanno infine saccheggiato l'infermeria sottraendo la maggior parte dei farmaci ivi depositati, compresi metadone e psicofarmaci. Proprio l'abuso di tali sostanze sembra essere stato all'origine dei numerosi decessi verificatisi nell'istituto modenese. I gravi disordini sono terminati soltanto il giorno seguente, 9 marzo 2020, alle ore 16.30 circa, dopo un'azione dissuasiva che ha consentito il rientro di tutti i detenuti all'interno delle rispettive camere di pernottamento.

I tragici risultati di tale rivolta sono ormai noti. Nove detenuti hanno perso la vita, probabilmente a causa dell'inappropriata assunzione di farmaci; 5 di questi sono deceduti presso l'istituto di Modena, altri 4, invece, presso gli stabilimenti detentivi ove erano stati trasferiti a causa dell'inagibilità della struttura modenese (istituti penitenziari di Parma, casa circondariale di Verona, casa di reclusione di Alessandria e casa circondariale di Ascoli Piceno). Fra gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria ben 26 uomini hanno avuto necessità di cure mediche, con prognosi variabili da 3 fino a 40 giorni. Assai gravi sono state le conseguenze materiali, tra le quali, la quasi totale, ancorché temporanea, inutilizzabilità dell'istituto modenese.

Quanto alle ragioni della protesta, se da un lato si può pensare alla paura del contagio da coronavirus, alle disposizioni restrittive in materia di visite da parte dei parenti dei detenuti e al sovraffollamento della struttura, dall'altro le concrete modalità di avvio e di sviluppo dei disordini sono scarsamente compatibili con una rivolta spontanea e improvvisata.

Data la gravità dei fatti accaduti, la Direzione generale dei detenuti e del trattamento ha disposto il trasferimento presso sedi extra distretto di 471 detenuti. È inoltre in corso una complessa indagine della Procura della Repubblica competente, volta ad accertare le eventuali responsabilità dei singoli soggetti coinvolti e il relativo grado di partecipazione alle proteste.

Riguardo alle rivolte scoppiate nei restanti istituti penitenziari, si evidenzia che gli uffici preposti della Direzione generale hanno avviato le procedure di trasferimento dei detenuti che si erano resi protagonisti di gravi atti di violenza. Per molti di loro, altresì, le direzioni penitenziarie interessate stanno avviando le procedure per l'applicazione del regime di cui all'art. 14-*bis* dell'ordinamento penitenziario (sorveglianza particolare).

Alla data del 4 agosto 2020, i detenuti presenti presso la casa circondariale di Modena erano 116 (di cui 50 di nazionalità italiana e 66 stranieri), rispetto a una capienza regolamentare pari a 366 posti, di cui 224 non disponibili, rilevandosi una percentuale di affollamento pari al 81,69 per cento.

Le presenze detentive presso gli istituti penitenziari italiani risultano, allo stato, in rilevante diminuzione rispetto ai dati riportati nell'atto. Infatti, alla data del 4 agosto 2020, grazie anche all'esecuzione delle misure di detenzione domiciliare di cui agli articoli 123 e 124 del decreto-legge n. 18 del 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", i detenuti presenti negli istituti penitenziari del Paese erano, complessivamente, 53.644 (di cui 36.171 di nazionalità italiana e 17.473 stranieri), a fronte di una capienza regolamentare di 50.558 posti, rilevandosi un indice percentuale di affollamento pari al 113,80 per cento, sebbene nel pieno rispetto dei parametri spaziali indicati dalla CEDU.

Relativamente all'ultimo capoverso dell'atto parlamentare, si evidenzia che alla data del 4 agosto 2020 per l'anno 2020 risultano 205 mandati di arresto europeo attivi e 153 mandati di arresto europeo passivi (disciplinati dalla legge n. 69 del 2005), nonché 31 procedure estradizionali attive e 53 procedure estradizionali passive (disciplinate dagli artt. 697 e seguenti del codice penale).

Ciò premesso, si rappresenta che il principale accordo internazionale per attuare il trasferimento delle persone straniere condannate è rappresentato dalla convenzione del Consiglio d'Europa firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983 e ratificata dall'Italia con legge n. 334 del 1988. Essa richiede, ai fini del trasferimento della persona condannata, che: a) la stessa sia cittadina dello Stato di esecuzione; b) la sentenza sia definitiva; c) la durata della pena ancora da espiare sia di almeno 6 mesi alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento, o indeterminata; d) la persona condannata, o, allorquando in considerazione della sua età o delle sue condizioni fisiche o mentali uno dei due Stati lo ritenga necessario, il suo rappresentante legale, acconsenta al trasferimento; e) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio; f) lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento. A differenza della convenzione, il decreto legislativo n. 161 del 2010 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 1° ottobre 2010), attuativo della decisione quadro 2008/909/GAI (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della UE, L 327/27 ss., del 5 dicembre 2008), relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ha un ambito operativo limitato ai soli Paesi dell'Unione europea e non richiede il consenso del condannato.

L'Italia, fatta salva anche la legge n. 565 del 1988, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo all'applicazione tra gli Stati membri delle Comunità europee della Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987", sta progressivamente incrementando il numero degli accordi interna-

zionali stipulati con Paesi stranieri per consentire ai loro cittadini, privati della libertà personale, a seguito della commissione di un reato, di scontare la pena comminata nel Paese di origine; a tal riguardo, si richiamano le seguenti leggi.

Legge n. 149 del 2002, di "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Hong Kong il 18 dicembre 1999".

Legge n. 204 del 2003, di "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, fatto a Roma il 24 aprile 2002", entrata in vigore il 25 giugno 2004. L'accordo aggiuntivo alla convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983 è stato firmato a Roma il 23 aprile 2002 ed è entrato in vigore il 25 giugno 2004. Gli artt. 2 e 3 consentono il trasferimento senza il consenso del detenuto, rispettivamente nel caso in cui il soggetto condannato in uno Stato si trovi nel suo Stato di cittadinanza (in tal caso, infatti, è prevista la possibilità di chiedere il riconoscimento della sentenza di condanna e l'esecuzione della pena nello Stato di cittadinanza del condannato, che può essere provvisoriamente arrestato in attesa del riconoscimento ed esecuzione) e nel caso in cui il detenuto sia destinatario di un provvedimento di espulsione, tuttavia rimane sempre necessario il consenso dell'Albania come Stato di esecuzione. L'applicazione dell'accordo, dunque, ha scontato e tuttora sconta le resistenze delle competenti autorità albanesi, che hanno sin dall'inizio assunto un atteggiamento sostanzialmente ostruzionistico, quasi sempre sfociato nel mancato consenso al trasferimento. Per superare questo problema sono state organizzate diverse riunioni tecniche, tra le quali vanno in particolare menzionate quelle svoltesi a Tirana nel novembre 2018 e Roma nel febbraio 2020. In quest'ultima riunione la controparte si è "impegnata" a dare il consenso al trasferimento di una cinquantina di detenuti. Le relative procedure hanno subito una stasi a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ma sono comunque in corso e dovrebbero positivamente concludersi nel prossimo futuro. Al riguardo, peraltro, va prudenzialmente segnalato che l'analogo e più consistente "impegno" che la controparte aveva preso nel novembre 2018 è rimasto sostanzialmente inadempito.

Legge n. 281 del 2005, di "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003". Nell'ambito dell'Unione europea la materia del trasferimento dei detenuti è regolata dalla decisione quadro 2008/909/GAI, attuata dall'Italia con il decreto legislativo n. 161 del 2010. Diversamente dalla convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, la decisione quadro, nella maggior parte dei casi, non condiziona il trasferimento dei detenuti al loro consenso e rende obbligatorio il consenso dello Stato di esecu-

zione. Per quanto riguarda i procedimenti aperti per il trasferimento in Romania di condannati di nazionalità rumena, si segnala che, a seguito dell'implementazione della decisione quadro da parte della Romania, sin dai primi mesi del 2014 si è dato corso a un'attività di specifica informazione e sensibilizzazione degli uffici di procura, istituzionalmente preposti all'attivazione delle procedure di trasferimento all'estero. Nello stesso tempo, l'amministrazione penitenziaria ha avviato una preliminare attività di *screening* volta all'individuazione dei detenuti in possesso dei requisiti necessari per il trasferimento verso il Paese d'origine, predisponendo altresì la modulistica occorrente per la raccolta del parere del condannato e di tutte le altre informazioni di rilievo. Nel corso degli ultimi anni, pertanto, il ricorso allo strumento del trasferimento dei detenuti verso la Romania ha conosciuto un notevole incremento, come si evince dai dati dell'allegato prospetto statistico, dai quali peraltro emerge la flessione verificatasi dall'inizio del 2020, causata dalla materiale impossibilità di effettuare le consegne in ragione della totale o pressoché totale chiusura dei collegamenti aerei a sua volta causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Va comunque rimarcato che dall'inizio del 2018 a oggi sono stati trasferiti in Romania più di 200 detenuti. Al fine di snellire e ulteriormente accelerare le procedure di trasferimento dei detenuti rumeni, negli ultimi anni sono state organizzate, sia a Roma che a Bucarest, diverse riunioni tecniche, sfociate nell'adozione di buone prassi. Un'ulteriore analoga riunione si è svolta nel 2019 a L'Aja, con l'ausilio dei rispettivi *desk* di Eurojust, in relazione allo specifico problema del coordinamento tra procedure di trasferimento e procedure di mandato d'arresto europeo. Tale incontro ha consentito di superare, nell'ottica di una semplificazione e migliore gestione delle procedure di trasferimento, la tendenziale "contrarietà" delle autorità rumene a dare seguito alle richieste di esecuzione di pena formulate dalle autorità italiane quale conseguenza dell'arresto in Romania di cittadini rumeni sulla base di mandati d'arresto europei esecutivi emessi dall'Italia. Si è difatti giunti alla condivisa conclusione dell'ammissibilità della contestuale "pendenza" di un mandato d'arresto europeo esecutivo e di un certificato ai sensi dell'art. 4 della decisione quadro 2008/909, con la precisazione che anche nel caso in cui il primo provvedimento (cioè il MAE) non venga revocato, la possibilità del riconoscimento della condanna e della conseguente esecuzione della pena nel Paese d'origine debba essere prioritariamente vagliata dallo Stato di esecuzione. A questo specifico riguardo si deve segnalare la prassi suggerita e sempre più seguita dalle autorità giudiziarie italiane, secondo la quale l'annuncio dell'invio del certificato in sostituzione del mandato nel caso di cattura del condannato nel suo Paese d'origine costituisce l'oggetto di un esplicito *warning* sin dal momento della diffusione delle ricerche in campo internazionale mediante l'inserimento del nominativo del soggetto nella banca dati del sistema informativo Schengen (SIS).

Legge n. 58 del 2008, di "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la

misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005".

Legge n. 46 del 2010, di "Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002".

Legge n. 183 del 2012, di "Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India, fatto a Roma il 10 agosto 2012".

Legge n. 17 del 2015, di "Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008".

Legge n. 79 del 2015, di "Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013".

Legge n. 152 del 2016, di "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014", non in vigore per la mancata ratifica del Marocco (ancorché più volte sollecitata, da ultimo nel corso della missione compiuta a Rabat nel febbraio 2020 per la negoziazione del nuovo trattato di assistenza giudiziaria penale.

Si rappresenta inoltre che non è stato possibile l'avvio di un negoziato con la Tunisia per la conclusione di un trattato sul trasferimento dei detenuti, ripetutamente e fortemente caldeggiato dall'ufficio I DG COOP (già ufficio II DG GP), non è stato possibile per l'assoluta indisponibilità della controparte, motivata da una precisa e ferma scelta politica.

È stato infine firmato a Roma in data 8 novembre 2016 l'accordo sul trasferimento delle persone condannate, unitamente agli accordi sull'extradizione e l'assistenza giudiziaria penale. Tutti e tre gli accordi sono stati ratificati con la legge n. 146 del 2019. Tale strumento di ratifica è stato firmato dal Presidente della Repubblica il 27 gennaio 2020. A quanto consta non si è ancora perfezionato, a livello diplomatico, lo scambio degli strumenti di ratifica. Si tratta, pertanto, di un accordo non ancora in vigore, in assenza del quale il trasferimento dei detenuti (*rectius* dei condannati, giac-

ché il trasferimento non è possibile per i soggetti sottoposti a misure cautelari o comunque non definitivamente condannati).

Riprendendo l'ultima notazione, si chiarisce più in generale che il trasferimento di un detenuto straniero nel suo Paese d'origine è possibile solo in presenza di un apposito accordo internazionale ai sensi dell'art. 742, comma 1, del codice di procedura penale e solo se si tratta di un soggetto definitivamente condannato. I numeri menzionati nell'atto andrebbero dunque "depurati" dai soggetti cautelatamente detenuti, perché in attesa di un definitivo giudizio. Si chiarisce, altresì, che in tutti i trattati internazionali (sia bilaterali che multilaterali) che regolano la materia, come pure nella più volte citata decisione quadro n. 909, la prima e imprescindibile finalità del trasferimento di un soggetto condannato e detenuto è quella di favorire il suo reinserimento sociale.

Relativamente alle politiche assunzionali, si evidenziano le procedure in corso e quelle in programma. È in via di definizione il provvedimento di nomina del personale del Corpo di Polizia penitenziaria che ha superato il corso di formazione rivolto ai vincitori del concorso straordinario interno per 2.851 vice sovrintendenti per i posti di cui all'aliquota A, mentre nei prossimi mesi avranno inizio i corsi rivolti ai vincitori dei posti previsti per l'aliquota B. La legge n. 145 del 2018 ha previsto espressamente all'art. 1, comma 382, che "al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, non prima del 1° marzo 2019, di complessive 1.300 unità" e, al comma 383, che "alle assunzioni di cui al comma 382 si provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2017 e, per i posti residui, in parti uguali, a quelle approvate nell'anno 2018". In attuazione di dette disposizioni, questa amministrazione, nei mesi di giugno e settembre 2019, ha dato avvio, rispettivamente, al 176° e 177° corso di formazione per complessive 1.149 unità, esaurendo le graduatorie degli anni 2017 e 2018. Per i posti residui, con provvedimento del direttore generale 21 ottobre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 12 novembre 2019, si è proceduto all'aumento dei posti del concorso pubblico a complessivi 754 posti di allievo agente del ruolo maschile e femminile del Corpo di Polizia penitenziaria, indetto con provvedimento 11 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV Serie speciale "Concorsi ed esami" n. 18 del 5 marzo 2019. Il 176° e il 177° corso di formazione per allievi agenti si sono conclusi, gli agenti che hanno frequentato il 176° corso sono stati già immessi in servizio, mentre si stanno concludendo le procedure d'esame del 177° corso di formazione.

Nei prossimi mesi, ai sensi dell'art. 44, comma 8, lettere *b*) e *b-bis*), del decreto legislativo n. 95 del 2017 (di revisione dei ruoli delle forze di polizia), saranno avviate le procedure per la copertura dei posti di vice sovrintendenti per l'incremento della dotazione organica prevista dal medesimo articolo, nonché per le vacanze disponibili dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018. Nei prossimi 4 anni sono autorizzate, altresì, nel limite delle dotazioni organiche, in aggiunta alle facoltà previste a legislazione vigente, ulteriori assunzioni straordinarie e, precisamente, 513 unità nell'anno 2020; 337 unità nell'anno 2021; 100 unità sia per l'anno 2022 che per l'anno 2023. All'esito della rimodulazione delle dotazioni organiche saranno attivate le procedure per la copertura delle vacanze nel ruolo degli ispettori e dei commissari del Corpo di Polizia penitenziaria.

Al fine di potenziare l'organico della Polizia penitenziaria, si segnala inoltre che con decreto 11 febbraio 2019 è stato bandito un concorso a 754 posti di allievo agente del Corpo maschile e femminile. Inoltre, risulta siano stati presentati al Senato diversi disegni di legge. In ordine cronologico, dapprima, si segnala il disegno di legge AS 1129 presentato in data 6 marzo 2019, in corso di esame in Commissione, recante "Disposizioni in materia di istituzione delle sezioni di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di servizi centrali di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria, nonché di istituzione di un Nucleo di polizia penitenziaria presso ogni tribunale di sorveglianza", il cui fine è di implementare i poteri della Polizia penitenziaria in vista del suo importante ruolo nel campo della prevenzione, inserendo tale Corpo nell'ambito degli organismi interforze che svolgono indagini sulla criminalità organizzata attraverso la modifica dell'art. 12 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991. Si aggiunga il disegno di legge AS 1521, presentato al Senato in data 3 ottobre 2019, recante "Modifiche al decreto-legge 25 marzo, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73", in corso di esame in Commissione, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Corpo di Polizia penitenziaria, permette ai suddetti Corpi di concretizzare i loro scopi e acquistare importanti attrezzature fondamentali per fronteggiare situazioni di emergenza.

*Il Ministro della giustizia*

BONAFEDE

(1° settembre 2020)

---

AIMI, MALLEGNI. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

da alcune segnalazioni ricevute, gli interroganti hanno appreso che in diverse classi di scuole superiori modenesi, all'interno del liceo classico "San Carlo", dello scientifico "Tassoni", del classico "Muratori" e dell'istituto tecnico "Corni", è stato realizzato un progetto "sensoriale" al fine di far vivere agli studenti l'esperienza dei migranti in mare. Il tutto nell'ambito del *festival* delle migrazioni;

gli studenti sono stati portati in una struttura gestita da volontari assieme al professore di religione per circa due ore al fine di realizzare il percorso. I ragazzi sarebbero stati costretti anche a togliersi le scarpe e gli operatori del centro avrebbero poi bagnato i piedi agli alunni e caricato la scolaresca su un finto gommone. Per simulare il mare ed il vento sarebbe poi stato utilizzato un ventilatore con aria gelida sulla faccia. Durante tale "esperimento" i ragazzi erano bendati;

il percorso prevedeva anche una finta visita medica, con la guardia costiera che spintonava gli studenti-migranti e faceva inginocchiare tutti in terra. Agli interroganti risulterebbe inoltre che un operatore, alla fine del percorso, abbia fatto una battuta: "ora sapete per chi votare";

quanto accaduto desta a parere degli interroganti enormi perplessità dal punto di vista pedagogico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga di sospendere immediatamente il progetto "sensoriale";

se tali progetti, dall'evidente messaggio ideologico e politico, siano da ritenersi coerenti con il piano dell'offerta formativa;

se intenda assumere iniziative di competenza, come l'invio di circolari, per ricordare che gli aspetti politici e ideologici dovrebbero essere lasciati fuori dal mondo educativo e della scuola, richiamando docenti e operatori a un maggior rispetto di tali prescrizioni o, in alternativa, nel caso in cui vengano trattati argomenti di particolare attualità, prevedere chiaramente che sia garantito il contraddittorio tra le parti e che agli studenti non venga presentata soltanto una visione unilaterale dei fatti.

(4-02567)

(3 dicembre 2019)

RISPOSTA. - Come noto, i fondamenti dell'autonomia amministrativa, didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche si ritrovano nel decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, pur facendo le stesse parte del sistema scolastico nazionale. Le istituzioni scolastiche, difatti, predispongono e adottano, con la partecipazione di tutte le loro componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente, che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa. Nell'esercizio di tale autonomia didattica le istituzioni scolastiche possono, altresì, realizzare ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.

Ciò premesso, con specifico riferimento al progetto sensoriale realizzato all'interno di alcuni istituti scolastici superiori del modenese, dalle informazioni acquisite dal competente ufficio scolastico regionale emerge quanto di seguito.

A fine novembre 2019 si è tenuto a Modena la IV edizione del "festival della migrazione", promosso, tra gli altri, da fondazione Migrantes, associazione di volontariato "Porta Aperta", UniMORE e con il patrocinio di Comune e Provincia di Modena e di altri Comuni del territorio. Le iniziative proposte sono state di vario genere: conferenze, lezioni, spettacoli, laboratori, aperti alla cittadinanza e alle scuole. In tale contesto, alcuni istituti del territorio, nella propria autonomia, da alcuni anni hanno introdotto all'interno del piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) l'area di progetto "Integrazione e Intercultura", al cui interno si inseriscono, annualmente, alcune delle proposte che provengono dal territorio, con il coinvolgimento di tutti gli organi dell'istituzione scolastica e la partecipazione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori.

Una delle proposte del festival della migrazione, alla quale alcuni consigli di classe hanno aderito, è stata "Alle radici - Viaggio sensoriale all'origine della migrazione". Si è trattato di un laboratorio esperienziale: una simulazione del viaggio che fanno i migranti attraverso il Mediterraneo o la rotta dei Balcani, con alcuni elementi sensoriali, ad esempio audio originali di salvataggi in mare che gli studenti ascoltavano attraverso cuffie. Il laboratorio è stato accompagnato da attività didattica in classe curata dai docenti accompagnatori, anche con restituzioni e rielaborazioni da parte degli studenti coinvolti. L'esperienza è stata giudicata positivamente dai docenti e dagli studenti: il laboratorio, difatti, è stato ritenuto utile per meglio comprendere che cosa avviene durante la migrazione.

Alla luce delle precedenti considerazioni, dunque, e sulla base della documentazione trasmessa dall'ufficio scolastico regionale competente, ciò che risulta è che l'attività di laboratorio non abbia avuto alcuna valenza

ideologia o politica e che sia stata inserita nella progettazione della scuola con modalità conformi alla normativa vigente.

*Il Ministro dell'istruzione*

AZZOLINA

(2 settembre 2020)

---

AUGUSSORI. - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

l'art. 1 del decreto-legge n. 22 del 2020, al comma 7, per la maturità prevede che i candidati esterni svolgeranno, in presenza, gli esami preliminari al termine dell'emergenza epidemiologica e sosterranno l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria, che si svolge normalmente a settembre;

per gli studenti interni invece prevede che, se il rientro a scuola sarà dopo il 18 maggio, l'ordinanza ministeriale successivamente emanata disporrà l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio in via telematica in modo da garantire il più possibile la completezza e la congruità della valutazione finale;

il fatto di spostare gli esami per i privatisti nella sessione straordinaria a settembre produrrà, inevitabilmente, delle conseguenze negative sulle iscrizioni alle università da parte di questa tipologia di studenti, considerato che i *test* di ammissione agli atenei sono di norma fissati, in alcuni casi, anche già dalla fine di agosto;

nel 2019 la sessione straordinaria si era svolta dal 18 settembre, e quindi, se non ci dovessero essere proroghe da parte delle università, questi studenti potrebbero non riuscire ad entrare nelle università;

inoltre, dato che ancora non è certo quando potrà terminare l'emergenza, risulta difficile stabilire con certezza che i privatisti a settembre possano effettivamente sostenere l'esame di maturità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda convocare un tavolo tecnico con i rettori delle università al fine trovare una soluzione per garantire agli studenti privatisti la possibilità di partecipare ai *test* di accesso ai corsi universitari, visto che il decreto-legge n. 22 del 2020 prevede lo svolgimento degli esami di maturità in sessione straordinaria;

per quale motivo non sia stata scelta la soluzione di far svolgere anche agli studenti privatisti gli esami di ammissione all'esame, anziché in presenza, in modalità telematica, opzione prevista per il colloquio dei candidati interni e che potrebbe perciò essere estesa anche ai privatisti, per consentire loro di svolgere la maturità nei tempi normalmente previsti per tutti gli altri studenti.

(4-03183)

(16 aprile 2020)

BONINO. - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

l'emergenza COVID-19 ha compromesso nella scuola il regolare svolgimento della didattica e degli esami di fine ciclo scolastico;

con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, sono state emanate le disposizioni relative agli esami di maturità per l'anno scolastico in corso;

per i candidati esterni, i "privatisti", sono normalmente previsti due passaggi: un primo esame preliminare, per verificare che i candidati abbiano conseguito un livello di preparazione sufficiente per l'accesso all'esame di maturità e l'esame di maturità vero e proprio;

il decreto-legge ammette all'esame di Stato conclusivo (la maturità) in modalità anche telematica tutti gli studenti dell'ultimo anno delle secondarie superiori, anche con gravi ed estese insufficienze;

per i candidati esterni, l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge, confermando i due passaggi d'esame, prevede che essi svolgano "in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica" e sostengano "l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo";

nel 2019, su circa 520.000 maturandi, i candidati esterni sono stati oltre 17.000, molti studenti lavoratori, oppure persone con problemi di salute o impegnate in attività sportive professionistiche o semiprofessionistiche;

il decreto non indica una data certa, poiché l'esame di ammissione in presenza per i candidati esterni non si sa quando potrà essere organizzato, e rimanda a un vago "termine dell'emergenza epidemiologica";

il decreto non indica una data certa per la sessione straordinaria di esame conclusivo (nel 2019 si è tenuto a settembre);

il ricorso alla sessione straordinaria ha sempre rappresentato un'eccezione, che il decreto invece trasforma in norma cogente per tutti i candidati esterni, obbligati a sostenere l'esame di maturità 2020 a settembre, come nel 2019, se non addirittura in data successiva;

l'esame di maturità sostenuto nel corso della sessione straordinaria impedirebbe sicuramente ai candidati esterni l'iscrizione alle università italiane ed europee che implicano una prova di ammissione e tarderebbe anche il loro l'ingresso nel mondo del lavoro;

ogni studente esterno è stato assegnato dal Ministero, a dicembre 2019, a un istituto nel quale dovrà sostenere sia l'esame di ammissione sia l'esame di Stato, e segue da dicembre il programma di studio stabilito dai professori della classe a cui è stato assegnato;

l'esame di ammissione per i candidati esterni corrisponde alle valutazioni e agli scrutini di fine anno per gli studenti cosiddetti frequentanti;

i privatisti non frequentano le aule esattamente come gli studenti interni per l'emergenza COVID-19;

l'esame di ammissione dei privatisti può essere sostenuto a distanza utilizzando i servizi telematici e gli stessi metodi previsti per gli altri studenti per l'esame di Stato conclusivo;

il decreto-legge compie una vera e propria discriminazione tra studenti, escludendo i candidati esterni dalla possibilità di accedere all'esame di ammissione e all'esame di Stato nelle stesse date e con le stesse modalità previste per tutti gli altri studenti, che sono ammessi direttamente, a prescindere dal grado di preparazione (anche con gravi ed estese insufficienze), all'esame di Stato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare misure che ripristinino una parità di trattamento, in coerenza con l'articolo 3 della Costituzione, per i candidati esterni all'esame di Stato, e in particolare la possibilità per i candidati esterni di essere ammessi automaticamente all'esame di Stato come tutti gli altri studenti dell'ultimo anno di secondarie superiori o la possibilità di sostenere l'esame di ammissione in data certa, antecedente a quella prevista per la normale sessione dell'esame di Stato e attraverso mezzi e modalità previsti per tutti gli studenti cosiddetti frequentanti, nonché la possibilità per i candidati esterni di sostenere l'esame di Stato nella stessa sessione e con gli stessi mezzi e modalità previsti per tutti gli studenti dell'ultimo anno delle secondarie superiori.

(4-03194)

(21 aprile 2020)

RISPOSTA.<sup>(\*)</sup> - L'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017, le cui sessioni, quest'anno per via dell'emergenza COVID, sono state previste, anche in deroga, dal 10 luglio 2020, previsto dall'art. 4, comma 1, primo periodo, dell'ordinanza esame di Stato secondo ciclo, e resi noti ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza dei calendari medesimi.

Ciò premesso, la decisione di osservare una tempistica differente per i cosiddetti privatisti è dettata dalla necessità della commissione di dover procedere, con tutti gli elementi utili, ai fini di una corretta valutazione finalizzata all'ammissione per il conseguimento del titolo, allo stesso modo in cui si è proceduto per i candidati interni, il cui percorso di studi e l'impegno è già noto ai membri interni della stessa commissione. Sarebbe stato oggettivamente povero di elementi valutativi, nonché discriminante nei confronti degli interni, valutati di continuo nel corso del triennio considerato, un esame preliminare che si fosse basato esclusivamente su prove condotte per via telematica, ancor di più se si pensa alle prove di laboratorio richieste esplicitamente dal titolo in via di conseguimento.

La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni, come chiaramente esplicitato nell'ordinanza medesima. Tali soggetti sosterranno, poi, la prova d'esame nella sessione di settembre. In tal senso, nel decreto-legge n. 22 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2020, sono state inserite misure proprio per i candidati privatisti che dovranno sostenere l'esame del secondo ciclo nella sessione straordinaria, che avrà inizio il 9 settembre 2020, con l'avvio dei colloqui, così come previsto dall'ordinanza ministeriale n. 41 del 27 giugno 2020, concernente gli esami di idoneità, integrativi, preliminari e la sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020. Le suddette misure prevedono per i candidati esterni, in attesa di conseguire il diploma, di poter partecipare con riserva alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato e ad altre prove previste dalle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e dalle altre istituzioni di formazione superiore *post diploma*. Gli stessi candidati privatisti potranno, altresì, partecipare con riserva a concorsi pubblici, selezioni e procedure di abilitazione per le quali sia richiesto il diploma di secondo grado.

*Il Ministro dell'istruzione*

AZZOLINA

(2 settembre 2020)

---

<sup>(\*)</sup> Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

BARBARO. - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

fra le conseguenze negative socioeconomiche determinate dall'emergenza COVID-19, è stata sottovalutata, a giudizio dell'interrogante, una questione che riguarda centinaia di migliaia di famiglie italiane che hanno i figli iscritti presso le scuole paritarie, che in Italia rappresentano una percentuale intorno al 30 per cento del sistema scolastico, a partire dalla scuola dell'infanzia sino alla formazione superiore, compresi i nidi privati: molte famiglie non possono permettersi, in questo momento e probabilmente nei prossimi mesi, il pagamento delle rette;

le scuole non hanno strumenti per ridurre le rette e, già nel mese di marzo, si sono riscontrati molti ammanchi nei pagamenti. Se non si interviene subito, tali scuole, come tante altre attività, vivranno in affanno e difficoltà finanziarie e molto grande sarà il rischio di una diminuzione dell'offerta;

tale questione pone, quindi, due problemi: uno occupazionale, relativo al personale docente, tecnico e amministrativo delle scuole paritarie e l'altro di disagio per le famiglie, poiché in molti casi le iscrizioni alle pubbliche sono chiuse già da febbraio e, specie nelle grandi metropoli, spesso le scuole statali sono già al limite della capienza,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo abbia intrapreso e quali intenda intraprendere per fornire una risposta adeguata al problema esposto.

(4-03245)

(28 aprile 2020)

RISPOSTA. - Le scuole paritarie formano, insieme alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione, ai sensi della legge n. 62 del 2000. Ad esse vengono annualmente destinati contributi quantificati in relazione ai diversi ordini e gradi di istruzione e per l'accoglimento degli alunni con disabilità. Tali contributi costituiscono, insieme alle rette versate dai genitori, le risorse economiche che consentono il loro funzionamento.

Al riguardo si ricorda che, con la legge n. 160 del 2019, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", sono stati stanziati contributi alle scuole paritarie pari a 548.730.089 euro di cui: 512.830.089 a favore delle

scuole paritarie di ogni ordine e grado e 35.900.000 destinati agli alunni diversamente abili. Di questi ultimi, 12.500.000 sono finalizzati esclusivamente alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità.

Sulla base di tale previsione normativa, è stato emanato il decreto ministeriale n. 181 del 16 marzo 2020 ed emessi i correlati decreti attuativi con cui sono stati assegnati i suddetti fondi agli uffici scolastici regionali e alla Valle d'Aosta, che a loro volta stanno provvedendo al conferimento alle singole scuole paritarie, delle risorse spettanti. Va peraltro aggiunto che con il decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, ed in particolare all'articolo 77, è stata autorizzata la spesa di 43,5 milioni nel 2020, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti. Per tali esigenze, alle scuole paritarie è stata assegnata una somma pari a 3.707.250 euro.

Inoltre, il citato decreto-legge n. 18, all'articolo 120, comma 6-bis, ha stanziato, nell'anno 2020, la somma di 2 milioni di euro in favore delle istituzioni scolastiche paritarie, destinata per l'acquisto di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o al potenziamento di quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, e in parte per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete.

Si è consapevoli che la lunga sospensione delle lezioni, determinata dall'emergenza sanitaria, per molte scuole paritarie ha significato una rilevante perdita in termini economici, considerato che non sono state versate molte rette, in ragione di un servizio che non poteva essere erogato e goduto. Come evidenziato le situazioni di maggiore gravità si sono verificate nel segmento delle scuole dell'infanzia. A tal proposito il Governo, con il decreto "Rilancio", ha previsto l'erogazione di ulteriori 150 milioni di euro in favore proprio delle scuole paritarie. Tali risorse sono state raddoppiate per volontà parlamentare in sede di conversione del decreto.

Più in dettaglio: incremento di 15 milioni a valere sul fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni; 165 milioni di euro a favore dei soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi per l'infanzia e delle scuole per l'infanzia non statali e una spesa complessiva di 120 milioni di euro per le scuole primarie e secondarie paritarie, quale sostegno economico a fronte della riduzione o del mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza. Lo stesso decreto ha previsto l'erogazione di 39,23 milioni di euro, utilizzati dalle scuole statali e paritarie per il corretto svolgimento, in presenza e in sicurezza, della prova orale dell'esame di maturità.

Tali risorse sono state impiegate per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di prodotti e detergenti specifici per interventi di pulizia degli ambienti scolastici. Di tali risorse, alle scuole paritarie sede di esame, sono stati erogati oltre 8,2 milioni di euro.

Si rassicura che l'impiego di tali risorse da parte delle scuole paritarie sarà attentamente monitorato da questo Ministero nell'ambito dell'attività di vigilanza che questa amministrazione svolge nei confronti di dette scuole, atteso il continuo accertamento della sussistenza dei requisiti della parità scolastica, ai sensi della legge n. 62 del 2000.

*Il Ministro dell'istruzione*

AZZOLINA

(2 settembre 2020)

---

BERARDI, GASPARRI, MASINI. - *Al Ministro della giustizia.*

- Premesso che:

nel mese di febbraio 2019 è stata indetta la procedura concorsuale relativa a 754 posti di allievo agente del Corpo di Polizia penitenziaria maschile e femminile;

a quanto risulta agli interroganti, la procedura selettiva avrebbe portato alla formazione di una graduatoria, pubblicata in data 18 ottobre 2019, composta da circa 1.500 concorrenti, alcuni dei quali sono ancora in attesa delle visite di seconda istanza, rimandate a causa della pandemia;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, detto "cura Italia", prevede la sospensione delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, compresa la loro indizione, per 60 giorni;

lo stato di emergenza dovuto all'epidemia da COVID-19 ha riguardato, e riguarda tuttora, il delicato settore delle carceri che versava già in condizioni emergenziali dal punto di vista del sovraffollamento e della carenza di organico di Polizia penitenziaria;

a quanto risulta agli interroganti, il divario tra organico previsto e organico in forza nella Polizia penitenziaria sarebbe di circa il 20 per cento, mentre il rapporto tra detenuti e agenti sarebbe di circa l'1,67 per cento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e quali siano le sue considerazioni in merito;

se non ritenga opportuno prevedere l'incremento dei posti messi a disposizione e l'inserimento in organico di coloro i quali sono risultati idonei ai *quiz* procedendo con lo scorrimento della graduatoria.

(4-03377)

(6 maggio 2020)

RISPOSTA. - Riguardo alla riferita carenza degli organici del Corpo di Polizia penitenziaria negli istituti di pena del territorio della Repubblica, giova ricordare, in via preliminare, che la riduzione complessiva degli organici operata dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (cosiddetta legge Madia), rivista dal successivo decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ha rimodulato la dotazione organica complessiva del Corpo, passata da 44.610 unità a 41.202 unità. Per effetto del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, sono inoltre intervenute favorevoli rimodulazioni negli organici che hanno cristallizzato la dotazione organica complessiva a 41.667 unità ( si vedano le tabelle 12, 13 e 15 in allegato al decreto legislativo).

Ciò premesso, si osserva che il divario tra organico previsto (41.667 unità) e organico effettivamente presente (37.654) è pari al 9,63 per cento e non al 20 per cento, come asserito.

In relazione al rapporto tra detenuti e personale di Polizia penitenziaria appartenente al ruolo agenti assistenti, pari all'1,6 per cento, deve evidenziarsi che risultano presenti nel ruolo agenti assistenti 33.495 unità, cioè 2.105 in più rispetto all'organico previsto per lo stesso ruolo pari a 31.390. Va inoltre evidenziato che la citata procedura concorsuale (con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse 11 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, è stato indetto il concorso a complessivi 754 posti di allievo agente, maschile e femminile. Con successivo provvedimento del direttore generale 21 ottobre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 12 novembre 2019, i posti sono stati elevati a 938), sospesa per 60 giorni ai sensi dell'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, potrà riprendere, ai sensi dell'art. 259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nel rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della salute, su proposta dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

In assenza di una specifica norma di legge che lo consenta, la richiesta relativa all'incremento dei posti a concorso e allo scorrimento della graduatoria non è percorribile: in materia di concorsi per il reclutamento di personale nella carriera iniziale delle forze di polizia vige, infatti, il principio dell'annualità del concorso, così come stabilito dall'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare". Tale principio preclude la possibilità di operare scorrimenti di graduatorie, se non in casi eccezionali, in deroga alla vigente normativa, in forza di una specifica norma di legge.

*Il Ministro della giustizia*

BONAFEDE

(1° settembre 2020)

---

BOTTO. - *Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

l'articolo 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, istituisce un fondo, con una dotazione pari a 70 milioni di euro, per contribuire alle spese di sanificazione e disinfezione dei locali degli enti locali;

tali risorse concorrono al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di province, città metropolitane e comuni, il cui intervento è motivato dal livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali dei medesimi enti;

al riguardo, l'interrogante evidenzia che lo scorso aprile 2020, presso il Comune di Rovegno in provincia di Genova, non è stata erroneamente rilevata la presenza di tre individui affetti da Coronavirus con sintomi accertati dall'ufficio d'igiene della Asl 3 di Genova, a causa di difficoltà di scambi di comunicazione tra la Regione Liguria e il Ministero in indirizzo;

dei tre casi, antecedenti la data del 10 aprile 2020, uno dei tre individui infetti è deceduto dopo il ricovero, all'ospedale San Martino di Genova;

la vicenda, a parere dell'interrogante, evidenzia una mancata trasmissione d'informazioni, tra le istituzioni locali e quelle centrali, in relazione anche alle complessità connesse ai numerosi interventi burocratici necessari a consentire l'erogazione dei compensi al personale della polizia comunale e al personale amministrativo per gli straordinari svolti in questo periodo di grave emergenza, in cui il Comune in precedenza richiamato, ha dovu-

to sovraccaricarsi di oneri, spese per il personale e supporti igienico-sanitari e sociali aggiuntivi, che la situazione di estrema gravità del momento richiedeva,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se condividano quanto richiamato, in relazione alle complessità delle procedure burocratiche previste, nell'attuale fase di emergenza nazionale causata dalla pandemia da COVID-19, in cui possono accadere sovente disfunzioni, tra gli enti locali e le istituzioni centrali preposte, in merito alle domande effettuate ai fini dell'erogazione di finanziamenti o sovvenzioni;

in caso affermativo, quali iniziative intendano infine intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di modificare le somme attribuite al Comune di Rovigno in senso favorevole, in relazione a quanto previsto dall'articolo 114 e 115, che dispone agli enti locali, di finanziare le prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale della Polizia locale impiegato nel contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto e disporre pertanto alla rettifica dell'importo assegnato, adeguando la quota spettante al Comune medesimo, sulla base del numero dei contagiati effettivamente accertati, in numero pari a quattro.

(4-03616)

(9 giugno 2020)

RISPOSTA. - Al riparto del fondo istituito per l'anno 2020 dall'articolo 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, volto a finanziare Comuni, Province e Città metropolitane per le spese sostenute nella sanificazione e disinfezione di uffici, ambienti e mezzi a rischio di contagio da COVID-19, si è provveduto con decreto 16 aprile 2020 del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze. Il fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro, dei quali 65 destinati ai Comuni e 5 a Province e Città metropolitane, è stato ripartito in base ai criteri specificati nell'allegato 1 "Nota metodologica" di tale decreto e con le quote indicate negli allegati 2 e 3 del medesimo provvedimento.

Parallelamente, con analogo decreto parimenti datato 16 aprile 2020 è stato ripartito anche il fondo istituito dall'articolo 115 dal citato decreto-legge e volto all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale a favore del personale della Polizia locale direttamente impegnato per il

contenimento dell'epidemia. In mancanza della determinazione relativa alla partizione di tale fondo tra Comuni, Province e Città metropolitane, sono stati usati gli stessi criteri previsti per il fondo di cui all'articolo 114. Quindi il secondo fondo, nella misura complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2020, è stato suddiviso tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati, sulla base dei criteri specificati nell'allegato 1 e secondo gli importi indicati nell'allegato 2.

I contributi assegnati al Comune di Rovegno (508 abitanti) risultano dagli allegati a entrambi i provvedimenti. Per entrambi i decreti sono stati presi in considerazione i casi di contagio accertati alla data del 10 aprile 2020, come estrapolati alle ore 17.30 di tale giorno dalla piattaforma dell'Istituto superiore di sanità, che raccoglie le specifiche informazioni dei singoli casi COVID-19 inserite dalle Regioni e i cui dati hanno pertanto carattere di ufficialità: per il comune di Rovegno risultavano pari a 0. In tal modo, la rilevazione dei contagi per ogni comune viene effettuata direttamente dalle autorità sanitarie regionali, che inseriscono autonomamente nella piattaforma i dati raccolti, con la specifica informazione del comune di residenza o di domicilio.

Il sindaco di Rovegno ha interessato gli uffici centrali di questo Ministero, asserendo che, alla data del 10 aprile 2020, i contagi da COVID-19 erano 4, e ha presentato istanza affinché si procedesse a una rideterminazione del contributo; tuttavia, previa verifica della correttezza della citata estrapolazione, non è stato possibile accogliere l'istanza. Nello specifico dei 4 casi di contagio segnalati dal sindaco, la Prefettura di Genova ha interessato la competente ASL 3 che ha comunicato quanto segue: un caso non è stato attribuito in tempo utile a causa di un errore di trasmissione di dati, corretto il successivo 24 aprile; in due casi la domiciliazione a Rovegno è risultata solo successivamente alla data utile; in un caso il paziente risultava ricoverato presso una struttura del Comune di Genova.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

VARIATI

(27 agosto 2020)

---

BRIZIARELLI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 16 gennaio 2020 l'interrogante ha presentato al Ministro in indirizzo un'interrogazione (4-02735) con la quale, a seguito delle modifiche dell'organizzazione del lavoro e degli orari di servizio (da 3 a 4 turni) all'interno della casa di reclusione di Orvieto, che avevano portato a violare i livelli minimi di sicurezza, chiedeva se il Ministro non ritenesse opportuno

intervenire con urgenza per ripristinare i livelli minimi di sicurezza per i reclusi e per il personale stesso nel carcere di Orvieto ripristinando l'alternanza dei 3 turni e di valutare altresì l'operato dell'attuale direttore e del comandante di reparto;

il 26 marzo 2020 il Ministro ha inviato risposta scritta all'interrogazione, da cui non si evince lo svolgimento di indagini da parte Ministro volte a conoscere la verità sul fatto specifico riguardante l'organizzazione del lavoro della Polizia penitenziaria della casa reclusione di Orvieto;

sulla specifica questione del gravissimo gesto autolesionistico posto in essere dal detenuto Hrustic Musa, in costanza di disposizione di sorveglianza a vista, le affermazioni del Ministro, in base alle informazioni dell'interrogante, non corrispondono alla verità dei fatti in quanto, al momento del gesto autolesionistico, non vi era alcun agente di Polizia penitenziaria dedicato al servizio di sorveglianza a vista dello stesso, così come non c'era nelle ore precedenti ed in più, nei turni precedenti; dal 30 dicembre 2019, data in cui era stata ripristinata la sorveglianza a vista al detenuto, lo stesso era stato ubicato alla camera detentiva n. 14 della seconda sezione. Al contrario di quanto riferito dal Ministro, la suddetta camera detentiva si trova all'apice opposto alla postazione dell'addetto alla vigilanza ed osservazione dei tre reparti detentivi, è la stanza più lontana della seconda sezione, rispetto all'agente di sezione;

la casa di reclusione di Orvieto, diretta allora dal dottor Paolo Basco, non ha impiegato personale di Polizia penitenziaria dedicato a tale servizio semplicemente perché non aveva le necessarie risorse umane a disposizione a causa della novellata organizzazione del lavoro; il direttore ed il comandante hanno esposto a gravi responsabilità l'unica unità di Polizia penitenziaria impiegata quale addetto alla vigilanza di ben tre sezioni detentive, chiedendogli l'ulteriore compito di sorvegliare a vista il detenuto;

i gesti autolesionistici ed etero-aggressivi posti in essere da Hrustic hanno dimostrato quanto sarebbe stata necessaria una sorveglianza a vista, se mai fosse stata applicata, invece di essere disattesa dal comando della casa reclusione di Orvieto;

non può neanche esprimersi soddisfazione per quanto attiene alle risposte date dal Ministro in indirizzo in relazione alla più generale questione delle modifiche organizzative del lavoro ed agli orari di servizio (passaggio da 3 a 4 turni giornalieri), per la Polizia penitenziaria della casa di reclusione di Orvieto; la procedura di raffreddamento del conflitto con le parti sindacali, avviata dal provveditore regionale per la Toscana ed Umbria, per nulla affatto attivata nell'immediatezza, non ha prodotto alcun risultato negli effetti, se non quello di ovviare alla commissione arbitrale regionale, istituto giuridico invocato dal SAPPE; sulla questione il provveditore regionale dottor Gianfranco De Gesu, con nota n. 2709. I del 20 gennaio 2020, sostiene

che la convocazione della commissione arbitrale regionale non debba essere fatta pur sapendo che l'accordo raggiunto non è stato onorato da parte della direzione di Orvieto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno accertare, anche tramite un'attività ispettiva, le eventuali responsabilità dell'allora direttore della casa reclusione di Orvieto ed anche del comandante del reparto deputato alla programmazione dei turni del personale, consultando altresì il personale di Polizia penitenziaria che si è alternato nei doppi posti di servizio, quali appunto la vigilanza reparti e sorveglianza a vista, durante il periodo precedente al 6 gennaio 2020;

se, alla luce di nuove verifiche, non ritenga opportuno rivalutare le modifiche organizzative del lavoro e degli orari di servizio, per il personale di Polizia penitenziaria della casa reclusione di Orvieto.

(4-03482)

(20 maggio 2020)

RISPOSTA. - Si fa riferimento ai contenuti dell'atto di sindacato ispettivo, nel quale vengono sollevati specifici quesiti in ordine all'organizzazione del lavoro e degli orari di servizio presso la casa di reclusione di Orvieto, già oggetto di precedente interrogazione parlamentare, riscontrata con nota del 25 febbraio 2020. Ferme restando le valutazioni già espresse, si indicano gli elementi sopravvenuti.

In data 27 gennaio 2020, l'incarico di direttore reggente della casa di reclusione di Orvieto è stato affidato alla dottoressa Chiara Pellegrini, in sostituzione del dottor Paolo Basco collocato a riposo con decorrenza dal 1° aprile 2020. Il dottor Paolo Basco aveva introdotto l'articolazione del servizio su 4 quadranti (anziché 3), a far data dal mese di aprile 2019 e tale articolazione è stata confermata anche dall'attuale direttrice al suo arrivo in istituto. Considerato tuttavia che l'organizzazione del lavoro è materia di diretta competenza della direzione dell'istituto penitenziario e che la discussione sul tema dell'articolazione dei turni di servizio è demandata in particolare alla contrattazione decentrata, la dirigente ha espresso il chiaro intendimento di verificare, con la partecipazione sindacale, l'attuale assetto organizzativo dell'istituto, per poi procedere, ove occorra, ad aggiornare gli accordi sindacali vigenti. In effetti, in data 8 giugno 2020 è stata convocata una riunione con le organizzazioni sindacali; il confronto si è svolto in maniera serena e costruttiva e, sebbene tra i vari punti all'ordine del giorno non figurasse quello relativo all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dei turni di

servizio, le organizzazioni sindacali intervenute avevano comunque la possibilità di sollevare la questione nell'ambito di 2 dei 4 punti all'ordine al giorno (piano ferie estivo, varie ed eventuali).

L'organizzazione sindacale Sappe ha rilevato la mancata previsione nel piano ferie estivo del posto di servizio "addeito alla vigilanza e osservazione reparto isolamento", chiedendo espressamente il ricorso all'articolazione dei turni su 3 quadranti ai fini della copertura di tale posto di servizio, qualora le unità in servizio non fossero state sufficienti; le altre organizzazioni sindacali presenti hanno condiviso la proposta e la parte pubblica ha concordato in tal senso.

Sebbene sia tuttora vigente l'articolazione del servizio su 4 quadranti, non sussiste dunque alcuna preclusione da parte della direzione, in situazioni specifiche e qualora sia necessario per esigenze di servizio, nel ricorrere all'articolazione su 3 turni, conformemente a quanto previsto dagli accordi sindacali e dalla normativa vigente (art. 8 dell'accordo nazionale quadro del 24 marzo 2004 e art. 4 del protocollo d'intesa locale del 27 giugno 2017). L'autorità dirigente dell'istituto ha comunque assicurato che proseguirà il percorso di confronto e partecipazione sindacale avviato con la riunione, che riguarderà anche l'organizzazione del lavoro e, più nello specifico, il tema dell'articolazione dei turni di servizio, al fine di rivedere ed eventualmente aggiornare il vigente protocollo di intesa locale.

Si evidenzia per completezza che l'organizzazione del servizio non ha inciso in maniera preponderante sulle condizioni di sicurezza dell'istituto, atteso che, dall'inizio dell'anno alla data del 17 giugno 2020 (data dell'ultima rilevazione effettuata), gli atti di autolesionismo dei detenuti sono stati 5, rispetto ai 3 del primo semestre del 2019 e ai 6 del primo semestre del 2018; mentre si registrano, dall'inizio dell'anno alla data del 17 giugno 2020, 22 infrazioni disciplinari, rispetto alle 12 registrate nel primo semestre del 2019 e alle 24 del primo semestre del 2018.

La vicenda del detenuto Hrustic Musa, può ritenersi conclusa, in considerazione della scarcerazione avvenuta in data 1° aprile 2020. Il direttore dell'istituto, inoltre, ha evidenziato che, durante la detenzione sia presso l'istituto di Orvieto sia presso quello di Spoleto, dove è stato assegnato dal 15 gennaio al 24 febbraio 2020, per osservazione psichiatrica *ex art.* 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, il ristretto ha potuto giovare di un serio ed efficace percorso di cura psichiatrica, nonché del supporto di tutti gli operatori e dei suoi stessi compagni di detenzione. La dimissione dalla casa di reclusione di Orvieto è stata ben accompagnata: si segnala, in particolare, l'ottimo lavoro propedeutico svolto sia dal servizio sociale, che ha preparato il contesto esterno ad accoglierlo, sia del servizio sanitario interno, che ha assicurato continuità con i servizi psichiatrici territoriali.

È stato ribadito, peraltro, che il gesto autolesionistico compiuto dal detenuto non abbia avuto alcun collegamento con l'organizzazione del servizio del personale del Corpo su 4 quadranti. Dalla verifica effettuata sull'apposito applicativo, risulta che dal 1° al 4 gennaio 2020, dunque, nei giorni immediatamente precedenti all'evento critico, è stata prevista, per ogni turno, un'unità addetta alla sorveglianza a vista. Nei giorni successivi, invece, non è stato possibile destinare, in via esclusiva, un'unità per lo svolgimento di tale mansione, a fronte delle assenze dovute al periodo festivo e all'espletamento di un servizio di piantonamento; tuttavia, in tali giornate (nelle quali il servizio era organizzato su 3 quadranti), era stata comunque indicata l'unità che doveva espletare la sorveglianza a vista, nonostante il ristretto non fosse stato valutato come soggetto "a rischio suicidario". Tale circostanza non ha determinato alcun ritardo nel lanciare l'allarme e nell'adottare i primi soccorsi al detenuto, tant'è vero che tutte le operazioni di assistenza sono state pressoché immediate.

*Il Ministro della giustizia*

BONAFEDE

(1° settembre 2020)

---

CAMPAGNA, FLORIDIA, GRANATO, CORRADO, ABATE, LA MURA, NATURALE, CORBETTA, MATRISCIANO, ANGRISANI, MORONESE, PRESUTTO, NOCERINO, PIRRO, AUDDINO, GIANNUZZI, LEONE, TRENTACOSTE, MANTERO, ENDRIZZI, PAVANELLI. - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

con la legge 20 agosto 2019, n. 92, è stato introdotto nel nostro Paese l'insegnamento dell'educazione civica, comprensivo dell'educazione ambientale, nelle scuole di ogni ordine e grado;

tale provvedimento che rappresenta, in questo momento di grave emergenza per i cambiamenti climatici, un'inversione di tendenza davvero significativa e all'avanguardia nello scenario mondiale, rischia tuttavia di essere vanificato dalla sconcertante notizia, diffusa da un comunicato dell'associazione nazionale presidi (Anp), dell'accordo stipulato tra quest'ultima ed Eni per l'avvio di un programma di seminari sulle tematiche ambientali, per affiancare le scuole e formare i docenti supportandone la capacità progettuale;

in base all'accordo, Eni e Anp organizzeranno in tutta Italia degli incontri gratuiti, in collaborazione con l'ente formativo "Dirscuola", su 4 macro tematiche: cambiamento climatico, rifiuti, efficienza energetica e bonifica dei siti contaminati;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

mentre la vera sfida globale è rappresentata dalla riduzione delle emissioni di anidride carbonica, per contenere l'aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2 gradi centigradi rispetto ai livelli pre-industriali, la multinazionale degli idrocarburi Eni, controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, continua a puntare su esplorazioni e trivellazioni di fonti fossili in 67 Paesi del mondo, investendo, secondo l'ultimo rapporto di Legambiente "Enemy of the planet", appena l'1,88 per cento del proprio fatturato in progetti di sviluppo per le energie rinnovabili;

Eni è responsabile di immani disastri ambientali (come quello compiuto a Gela in Sicilia), dello sfruttamento dei Paesi poveri, di gravi fatti di corruzione internazionale e di *greenwashing*. Da decenni Eni utilizza messaggi pubblicitari ingannevoli, come lo *spot* che spacciava il *diesel* "green" per sostenibile, nonostante fosse, come sottolineato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, altamente inquinante, e iniziative di responsabilità sociale per coprire i devastanti impatti ambientali delle proprie attività;

considerato infine che a parere degli interroganti appare quanto meno incoerente, se non paradossale, la scelta del coinvolgimento di un'azienda accusata di gravissimi disastri ambientali nei progetti formativi che si propongono di rilanciare la scuola come modello di organizzazione che si basa sull'applicazione di un nuovo paradigma ecologico. Diverse associazioni ambientaliste, tra cui Legambiente, Greenpeace, WWF, Kyoto Club, Italian climate network e Teachers for future Italia si dichiarano molto preoccupate dell'iniziativa che vede proprio Eni svolgere un ruolo chiave in questo percorso formativo e invitano i docenti a boicottare l'iniziativa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quale sia la sua valutazione in merito;

se non ritenga opportuno intervenire, affinché tale percorso formativo venga svolto da soggetti terzi rappresentanti degli interessi collettivi, come le numerose associazioni e organizzazioni non governative che portano avanti da anni programmi di educazione ambientale, e non da un'azienda privata che fa enormi profitti sfruttando i combustibili fossili.

(4-02895)

(12 febbraio 2020)

FATTORI, NUGNES, DE FALCO. - *Al Ministro dell'istruzione.*

- Premesso che:

da un comunicato dell'associazione "Teachers for future Italia" e da un comunicato presente sul sito dell'associazione nazionale presidi (Anp) si apprende che il presidente Anp, Antonello Giannelli, e il chief services & stakeholder relations officer Eni, Claudio Granata, hanno presentato presso la sede Eni di Roma il programma congiunto di incontri sui temi della sostenibilità ambientale dedicato alle scuole italiane. Eni e Anp organizzeranno in tutta Italia dei seminari sulle tematiche ambientali, per affiancare le scuole e formare i docenti supportandone la capacità progettuale;

nel comunicato si legge tuttavia che "Eni è una delle grandi aziende mondiali che causano cambiamenti climatici e contaminazione del pianeta attraverso l'estrazione senza limiti dei combustibili fossili, che è già stata riconosciuta responsabile di immani disastri ambientali, corruzione, sfruttamento dei paesi poveri e tenta di dipingere di verde la sua anima nera attraverso costante e pressante attività di greenwashing, non possiamo che invitare i docenti a boicottare l'iniziativa perché Eni è e resta il simbolo assoluto del sistema che anche come docenti vogliamo modificare per ottenere giustizia climatica e ambientale e combattere l'ecocidio";

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha disposto il 15 gennaio 2020 una multa di 5 milioni di euro nei confronti di Eni, il colosso energetico italiano a prevalente capitale pubblico, per "pratica commerciale ingannevole" in merito alla pubblicità "ENIdiesel+", che ha inondato giornali, televisione, radio, cinema, *web* e stazioni di servizio dal 2016 al 2019. La decisione riguarda il messaggio, oggi dichiarato ingannevole, di un *diesel* bio, *green* e rinnovabile, che "riduce le emissioni gassose fino al 40%". L'Autorità ha imposto a Eni di non utilizzare più la pubblicità e disposto una sanzione amministrativa, "pari al massimo edittale", tenuto conto della gravità e della durata della violazione;

tale dispositivo dell'Autorità rappresenta un segnale forte nei confronti delle compagnie di combustibili fossili e dei loro tentativi di rappresentare al pubblico i biocarburanti come rispettosi dell'ambiente e addirittura come parte della soluzione alla crisi climatica;

considerato che:

la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica", stabilisce all'art. 2, comma 1, che "a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. Iniziative di sensibi-

lizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate dalla scuola dell'infanzia";

all'art. 3 si definiscono le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, assumendo a riferimento, tra le varie tematiche, alla lettera *b*) del comma 1: "Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015";

all'art. 6 si disciplina la formazione dei docenti determinando che nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota parte pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 è destinata alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti, le istituzioni scolastiche effettuano una ricognizione dei loro bisogni formativi e possono promuovere accordi di rete nonché, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale, specifici accordi in ambito territoriale;

considerato inoltre che:

gli obiettivi dell'agenda 2030 includono: obiettivo 8 "assicurare l'accesso all'energia pulita, a buon mercato e sostenibile per tutti"; obiettivo 9 "costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile"; obiettivo 12 "garantire modelli di consumo e produzione sostenibili"; obiettivo 13 "fare un'azione urgente per combattere il cambiamento climatico e il suo impatto";

l'obiettivo 17 impegna i Governi a "rafforzare gli strumenti di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile" e in particolare il traguardo 17.14 impegna ad "accrescere la coerenza politica per lo sviluppo sostenibile" ove per coerenza si intende la sinergia tra politiche settoriali, incluse le politiche per l'educazione, e gli obiettivi di sviluppo sostenibile di cui la legge n. 92 del 2019 è un esempio virtuoso;

il traguardo 17.17 impegna a "incoraggiare e promuovere partnership efficaci nel settore pubblico, tra pubblico e privato e nella società civile basandosi sull'esperienza delle partnership e sulla loro capacità di trovare risorse", ove si suppone che il settore privato debba avere una comprovata storia virtuosa e obiettivi coerenti che a giudizio degli interroganti non sembrano caratterizzare aziende come l'Eni, che riempie anche in questo inizio 2020 le pagine di cronaca giudiziaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

se non ritenga che un'azienda recentemente condannata per informazioni ingannevoli e "greenwashing" possa essere coinvolta nella formazione del personale docente sull'agenda 2030 e sullo sviluppo sostenibile;

se ritenga, nel perseguimento del traguardo 17.17, di avvalersi della collaborazione dell'Eni esclusivamente per la messa a disposizione di risorse economiche, escludendo l'azienda dalla programmazione educativa e dal *training* degli insegnanti;

se ritenga di delineare con maggiore accuratezza le modalità e gli attori con i quali le istituzioni scolastiche, in ottemperanza dell'art. 6 della legge n. 92 del 2019, nella ricognizione dei loro bisogni formativi possano promuovere accordi di rete tali da escludere enti, associazioni o aziende colpevoli di disastri ambientali e pratiche di *greenwashing*;

quali azioni intenda mettere in atto affinché la formazione dei docenti sul tema possa avvenire in un contesto di corretta informazione e assenza di conflitto di interessi.

(4-02782)

(28 gennaio 2020)

RISPOSTA.<sup>(\*)</sup> - Il Ministero è già impegnato sul tema della sostenibilità ambientale per dare adeguate risposte a tutti quegli studenti che sono più volte scesi in piazza per la lotta contro i cambiamenti climatici e che sentono questo tema come prioritario per il loro futuro. La scuola ha un compito importante, quello di alimentare un'etica della responsabilità nei ragazzi, e, in tal senso, sono state incoraggiate dal Ministero molteplici iniziative. Il tema del risparmio energetico e dell'educazione allo sviluppo sostenibile rientra, inoltre, a pieno titolo nelle iniziative previste dal piano per l'educazione alla sostenibilità promosso dal Ministero a sostegno dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. La sostenibilità ambientale è anche uno dei temi principali di quell'educazione civica che dal prossimo anno scolastico sarà insegnata in tutte le scuole.

Proprio per offrire spunti utili per la predisposizione dell'offerta formativa curricolare in applicazione della legge n. 92 del 2019, che introduce l'educazione civica a scuola, l'Associazione nazionale presidi (ANP) ed Eni hanno stipulato un protocollo d'intesa il 21 gennaio 2020. È opportuno evidenziare che tale intesa è stata raggiunta senza alcun coinvolgimento di

---

<sup>(\*)</sup> Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

questo Ministero. Al riguardo, sulla piattaforma SOFIA è stata pubblicata l'offerta formativa relativa al corso "Il futuro non aspetta. Sostenibilità e ambiente all'interno dell'educazione civica", organizzato ed erogato integralmente da Dirscuola, ente accreditato dal Ministero dell'istruzione, in collaborazione con ANP e Eni. Nel corso sono state trattate tematiche connesse alla sostenibilità ambientale e all'impiego di strumenti idonei a sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto dell'ambiente e alla conoscenza dei fenomeni e dei temi collegati. Nello specifico sono stati approfonditi i seguenti argomenti: il cambiamento climatico; il ciclo dei rifiuti; la bonifica dei siti contaminati; l'efficienza energetica. Il ciclo formativo si è articolato in 8 seminari, che si sono tenuti su tutto il territorio nazionale, destinati a docenti e a dirigenti scolastici.

A quanto illustrato, si ritiene indispensabile aggiungere un inquadramento del tema sollevato nell'ambito del quadro normativo vigente per una più esaustiva comprensione dell'argomento.

Le attività di formazione sono definite, in autonomia, dalle singole istituzioni scolastiche e deliberate dal collegio dei docenti in coerenza con il piano di formazione nazionale predisposto dal Ministero e inserite, poi, nel piano di formazione triennale d'istituto, tenendo conto delle esigenze formative dei docenti e del personale ATA. Saranno, poi, i docenti, sulla base di specifiche esigenze formative connesse agli insegnamenti, a decidere in piena autonomia a quali corsi partecipare. È di tutta evidenza, quindi, che l'accordo stipulato tra l'Associazione nazionale presidi ed Eni non obbliga nessuna istituzione scolastica a partecipare alle attività formative, quale che sia la tematica di riferimento.

Dal canto suo, l'ANP è soggetto accreditato per la formazione del personale scolastico, in base a quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione n. 170 del 21 marzo 2016, direttiva che ha fissato le modalità per accreditare, qualificare e riconoscere i corsi proposti dai soggetti che offrono formazione per il personale della scuola, certificando e assicurando la qualità delle iniziative formative. Ai sensi di quanto previsto dalla stessa direttiva non è possibile impedire a un ente, nemmeno da parte del Ministero, di realizzare collaborazioni con altri enti per la realizzazione dei percorsi formativi, men che meno per quei percorsi che fanno riferimento a una tematica, quella dell'educazione civica, che riguarda proprio temi correlati alla sostenibilità ambientale.

*Il Ministro dell'istruzione*

AZZOLINA

(2 settembre 2020)

---

CAMPARI, BORGONZONI, SAPONARA, MARTI, CANDURA, STEFANI, CANDIANI, FAGGI, ALESSANDRINI, ZULIANI, BRUZZONE, BERGESIO, LUNESU, PIZZOL, BAGNAI, MONTANI, CASOLATI, OSTELLARI, CANTU', PIANASSO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

entro pochi giorni sarà inaugurato il nuovo padiglione da 200 detenuti degli istituti penitenziari di Parma. Ad annunciarlo, alla Camera dei deputati, lo stesso Ministro in indirizzo. Il progetto è oggetto di critiche, in particolare per le carenze di organico che i sindacati della Polizia penitenziaria lamentano da tempo;

gli istituti penitenziari di Parma sono una struttura carceraria molto complessa, comprendendo sia una casa di reclusione che una casa circondariale; nella casa di reclusione sono presenti sezioni per detenuti AS1 (appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso), e per detenuti in AS3 (condannati per reati associativi), nella casa circondariale è presente un'area di media sicurezza. Negli istituti è operativa una sezione "speciale" riservata ai detenuti in regime di 41-bis, molti dei quali furono trasferiti a Parma dopo la chiusura dei "carceri speciali" nelle isole di Pianosa e dell'Asinara; vi sono inoltre una sezione per detenuti paraplegici e una sezione con il servizio di assistenza integrato (SAI), aperta ai detenuti in grave stato di salute provenienti da altre strutture;

le cause dell'inefficienza attuale degli istituti penitenziari di Parma sono da imputare a diverse criticità, in particolare la mancanza di una direzione stabile, i difetti dell'organizzazione del lavoro, la mancanza di personale di Polizia penitenziaria, nonché il sovraffollamento dei detenuti;

quello che per 20 anni è stato un carcere modello, con l'apertura del nuovo padiglione che ospiterà ulteriori 200 detenuti, andrà incontro ad una situazione insostenibile e ciò, oltre a pregiudicare la sicurezza e l'ordine di tutto il carcere, arrecherà problemi anche alla città di Parma;

l'imminente apertura del nuovo padiglione detentivo, annunciata dal Ministro, sarebbe, a parere degli interroganti, altamente sconsigliata, visto che andrebbe a gravare ulteriormente sul già carente personale di Polizia penitenziaria che, come al solito, viene abbandonato a sé stesso;

considerato che:

l'apertura del nuovo padiglione porterà la capienza degli istituti penitenziari di Parma a più di 800 detenuti, nonostante la mancanza quasi decennale di una direzione stabile, la preoccupante mancanza di personale di Polizia penitenziaria e alla già più volte segnalata situazione di sovraffollamento;

la carenza nel ruolo ispettori e sovrintendenti è molto preoccupante: 76 sovrintendenti previsti contro i 3 effettivi; 65 ispettori previsti contro i 18 effettivi. Serve a poco che in pianta organica ci siano "virtualmente" 349 agenti e assistenti a fronte dei 313 previsti, perché a questi occorre sottrarre il personale distaccato presso altre strutture o il personale assegnato al GOM (gruppo operativo mobile), che si aggira complessivamente intorno alle 50 unità,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo ritenga opportuno assumere per superare le criticità relative all'apertura del nuovo padiglione degli istituti penitenziari di Parma, con particolare riferimento al sovraffollamento e alla carenza di personale di Polizia penitenziaria.

(4-03520)

(26 maggio 2020)

RISPOSTA. - Richiamando quanto già evidenziato in sede di analogo interrogazione avanzata dal deputato Cavandoli (4-05831), e premesso che la tematica dell'edilizia penitenziaria, nonché dell'efficienza delle strutture amministrative poste alla direzione degli istituti penitenziari è oggetto di incessante attenzione da parte del Ministero, si riporta l'attuale situazione della casa circondariale di Parma. Presso gli istituti penitenziari di Parma, al giorno 8 luglio 2020, risultano presenti 597 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 654 posti, con indice di affollamento, pertanto, pari a 91,56 per cento. I detenuti presenti sono così suddivisi: 67 detenuti in 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, 40 detenuti in alta sicurezza 1, 192 detenuti in alta sicurezza 3, 295 detenuti media sicurezza.

Con riguardo alla riferita carenza degli organici è utile premettere, in linea generale, che la riduzione complessiva degli organici operata dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (cosiddetta legge Madia), e rivista dal successivo decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ha rimodulato la dotazione organica complessiva del Corpo, passata da 44.610 unità a 41.202 unità. Da ultimo, per effetto del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, sono intervenute favorevoli rimodulazioni negli organici, che hanno cristallizzato la dotazione organica complessiva a 41.667 unità. Pertanto, allo stato, si osserva un divario tra organico del Corpo di Polizia penitenziaria previsto (41.667 unità) e organico effettivamente presente (37.654) pari al 9,63 per cento, sebbene risultino presenti nel ruolo agenti assistenti 33.495 unità, cioè 2.105 in più rispetto all'organico previsto per lo stesso ruolo, pari a 31.390.

Passando, nello specifico, ai dati relativi all'organico previsto (462) e alla forza in concreto amministrata (434) presso gli istituti penitenziari di Parma, alla data del 7 luglio 2020 risulta una differenza di 28 unità,

ed in particolare una quanto alla carriera funzionari, 43 circa il ruolo ispettori, 71 quanto al ruolo sovrintendenti e più 87 quanto al ruolo agenti assistenti, con ulteriore aggiunta di 2 unità distaccate in ingresso e sottrazione di 56 unità distaccate in uscita. Dall'analisi dei dati, in effetti, si evince chiaramente un esubero nel ruolo complessivo degli agenti assistenti pari a 87 unità (riferite sia al ruolo maschile sia a quello femminile). Di contro, è da rilevare una carenza omogenea nei ruoli, rispettivamente, dei sovrintendenti (71 in meno) e degli ispettori (43 in meno); carenza che, tuttavia, è ben lungi dall'essere peculiare dell'istituto in questione, essendo, anche per questi ruoli, comune alla generalità degli istituti della nazione.

Peraltro, relativamente alla carenza del ruolo dei sovrintendenti, si rappresenta che sono state già attivate le procedure per il concorso interno a complessivi 2.851 posti per la nomina alla qualifica iniziale di vice sovrintendente del ruolo maschile e femminile del Corpo, in ossequio a quanto disposto dal decreto legislativo n. 95 del 2017, in materia di "revisione dei ruoli delle forze di polizia". Presso gli istituti penitenziari di Parma sarà assegnato un congruo numero di vice sovrintendenti (45 unità) che frequenteranno il corso a settembre 2020.

Quanto, invece, alla carenza nel ruolo degli ispettori, si segnala che certamente si terrà nella massima considerazione la condizione presente, allorché si disporrà delle necessarie risorse umane da distribuire. Peraltro, è prossima l'indizione di un concorso interno per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo, le cui modalità attuative sono già state fissate con il provvedimento del capo del Dipartimento del 27 gennaio 2020, di recente vistato dalla Corte dei conti. Ancora, va evidenziato che l'organico dell'istituto penitenziario di Parma è stato incrementato di 37 unità del ruolo agenti assistenti maschili in occasione della mobilità sviluppata, in occasione delle assegnazioni del 175°, 176° e 177° corso, rispettivamente, nei mesi di marzo e aprile 2020. Quanto all'assenza di una direzione stabile, si riferisce che è in corso di perfezionamento il provvedimento di nomina del direttore degli istituti penitenziari di Parma.

Infine, relativamente all'apertura del nuovo padiglione, allo stato, risulta tale solo il primo piano del nuovo padiglione detentivo per accogliere i detenuti attualmente ristretti nella sezione 3A della media sicurezza e consentirne la ristrutturazione nel periodo estivo. Successivamente nella sezione 3A verrebbero spostati i detenuti della sezione 1B, sempre di media sicurezza, e tale ultima sezione sarebbe destinata ad accogliere i detenuti nuovi giunti in isolamento precauzionale per COVID. Nel tempo il nuovo padiglione sarà riempito progressivamente, così come sta avvenendo in altri istituti del distretto.

*Il Ministro della giustizia*

BONAFEDE

(1° settembre 2020)

CASTIELLO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nella relazione sull'amministrazione della giustizia nel distretto della Corte d'appello di Salerno pubblicata negli scorsi giorni viene denunciata la "latente presenza di organizzazioni criminali attive nel settore degli appalti pubblici" nel Cilento e nel Vallo di Diano. Inoltre questi territori sono rappresentati come "luoghi preferiti di latitanza di camorristi napoletani e casertani", dove lo spaccio di droga è gestito da "consorterie 'ndranghetiste";

anche dalle ultime relazioni semestrali della Direzione investigativa antimafia emerge la circostanza che il Cilento e il Vallo di Diano sono divenuti zone di interesse per il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, concentrandosi in questi territori le attenzioni di organizzazioni criminali interessate all'espansione delle zone di influenza;

già nella relazione del Ministro dell'interno al Parlamento (gennaio-giugno 2017, pag. 37) si rappresenta che il territorio cilentano e valdianese "risulta esposto agli interessi dei clan napoletani", così come pure subisce le infiltrazioni delle cosche dell'alto Ionio e Tirreno cosentino;

la decisione di aprire un commissariato di Polizia di Stato nel comune di Agropoli risulta sospesa a causa della ritenuta inadeguatezza dell'immobile originariamente messo a disposizione dall'amministrazione comunale, la quale, però, ha reperito un altro immobile più adatto, in grado di ospitare il commissariato in modo da consentire l'efficiente esplicazione delle sue funzioni istituzionali;

il Comune di Sala Consilina alcuni anni fa ha presentato richiesta di istituzione di un commissariato di Polizia di Stato, resa necessaria anche dalla considerevole distanza dal commissariato di Battipaglia; distanza da ritenere tanto più rilevante considerate le critiche condizioni di viabilità, anche per l'assenza di collegamenti ferroviari: a giudizio dell'interrogante inspiegabilmente l'istanza non ha avuto seguito;

le recenti relazioni della DIA e le preoccupanti affermazioni presenti nella relazione sull'amministrazione della giustizia nel distretto della Corte d'appello di Salerno rendono attuale ed improrogabile l'attivazione del commissariato di Polizia di Stato ad Agropoli e l'avvio del procedimento per l'apertura del commissariato a Sala Consilina,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere affinché con l'apertura dei commissariati ad Agropoli e a Sala

Consilina si possano finalmente munire i territori cilentano e valdianese di necessari e infungibili presidi della legalità e di tutela dell'ordine pubblico.

(4-02825)

(5 febbraio 2020)

RISPOSTA. - In relazione al commissariato da istituire ad Agropoli, si evidenzia come la Questura di Salerno abbia segnalato al Ministero la disponibilità manifestata dal sindaco di Agropoli finalizzata alla cessione in comodato d'uso, per un arco temporale da definire, dell'immobile adibito a sede della scuola per l'infanzia "Mozzillo", quale unica struttura dotata di requisiti tecnici potenzialmente rispondenti alle specifiche esigenze di un commissariato. Sono state, pertanto, avviate le necessarie ricognizioni, nonché gli accertamenti tecnici sull'immobile, effettuati a cura degli uffici tecnico-logistici e patrimoniali della Polizia di Stato di Napoli, che hanno dato esito negativo, sia in relazione alle dimensioni, ritenute inadeguate alle esigenze, sia per la collocazione della struttura nell'ambito di un'area a rischio di esondazioni. Anche un secondo immobile, proposto dal Comune, già adibito a sede della Croce Rossa, non è stato ritenuto, fin da subito, tecnicamente idoneo, trattandosi di struttura prefabbricata, peraltro di dimensioni insufficienti.

Appare opportuno evidenziare come, al contempo, la Prefettura di Salerno si sia attivata presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, al fine di verificare l'eventuale disponibilità nel territorio di Agropoli di immobili demaniali o confiscati ad organizzazioni criminali ai sensi della legge n. 575 del 1965, idonei e disponibili, o acquisibili in un immediato futuro, per la destinazione a sede del commissariato o, comunque, di immobili di proprietà statale, ancorché utilizzati da terzi, che possano essere recuperati a tale scopo.

Con riguardo, infine, alla possibile istituzione di un commissariato a Sala Consilina, si evidenzia che, allo stato, nel comune sono presenti la sottosezione della Polizia stradale ed il centro operativo autostradale della Polizia di Stato. In relazione allo specifico aspetto d'interesse non risultano segnalazioni dei competenti organi territoriali.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

VARIATI

(4 settembre 2020)

---

CIRIANI. - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

con circolare n. 303 del 17 gennaio 2020, il dirigente scolastico del liceo di San Vito al Tagliamento (Pordenone) "Le Filandiere" comunicava a docenti, genitori, studenti e personale ATA le modalità di consegna di borracce ecologiche agli studenti, precisando che "le borracce sono state acquistate anche con il contributo dei deputati regionali del Movimento 5 Stelle, che desiderano far pervenire il seguente messaggio a studenti e famiglie: 'Il buon esempio parte dalle piccole cose. Abbiamo deciso di regalare le borracce ai ragazzi di questa Regione perché anche voi possiate lottare insieme a noi per togliere la plastica dal mare e dalle spiagge. Ce la mettiamo tutta per darvi un mondo bello da vivere, cominciando da qui'". Erano riportate in calce le firme degli autori del messaggio: Ilaria Dal Zovo, Cristian Sergio, Andrea Ussai, Mauro Capozzella, componenti del Gruppo consiliare Movimento 5 stelle della Regione Friuli-Venezia Giulia;

come era immaginabile l'episodio ha generato forti polemiche e scalpore sia tra le famiglie degli studenti che a mezzo stampa; risulta sorprendente, del resto, che sia stato possibile che la scuola, con uno strumento tipico di comunicazione istituzionale come una circolare, sia potuta divenire veicolo di un messaggio così apertamente e smaccatamente propagandistico;

questi fatti necessitano di adeguate verifiche al fine di valutare il rispetto all'interno delle strutture scolastiche dei principi di imparzialità e buon andamento istituzionale e la tutela delle istituzioni da messaggi propagandistici in favore di qualunque parte politica;

sebbene i consiglieri regionali abbiano precisato in una nota che non era loro intenzione che venisse veicolato un messaggio politico, ciò non risulta sufficiente a dirimere ogni dubbio in ordine alla natura ma soprattutto alle finalità della medesima iniziativa;

a tal fine, l'interrogante rileva la necessità che il Ministro in indirizzo, nel proprio ruolo di tutela del funzionamento e del buon andamento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, accerti, avvalendosi degli strumenti istituzionali di indagine interna di cui dispone, lo sviluppo della vicenda anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità personali e l'eventuale adozione di provvedimenti conseguenti, idonei a preservare l'istituzione scolastica da ogni tipo di ingerenza politica o partitica,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo ritenga di adottare, eventualmente anche disponendo apposite indagini, al fine di accertare l'andamento dei fatti e tutelare le istituzioni scolastiche da possibili ingerenze o interessi di tipo politico e garantendo ai cittadini la frui-

zione di diritti fondamentali libera da ogni condizionamento o interesse di parte.

(4-02766)

(28 gennaio 2020)

RISPOSTA. - L'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha comunicato di aver proceduto all'approfondimento della questione, chiedendo una relazione dettagliata alla dirigente scolastica.

In occasione della distribuzione delle borracce *plastic free* da parte dei rappresentanti degli studenti, la dirigente scolastica ha emanato una circolare interna nella quale illustrava le modalità di consegna e, in calce alla stessa circolare, esprimeva il ringraziamento per il contributo dei consiglieri regionali, riportando anche il messaggio che gli stessi consiglieri avevano inviato affinché fosse portato a conoscenza degli studenti. A seguito dei fatti descritti, la dirigente scolastica è stata contattata dai giornalisti dei quotidiani locali che chiedevano chiarimenti in merito a quanto accaduto. Considerato lo scalpore suscitato da tale iniziativa, la stessa dirigente scolastica ha provveduto a ritirare la circolare, proprio per evitare ulteriori polemiche e strumentalizzazioni e la distribuzione delle borracce è stata effettuata dai rappresentanti di istituto che hanno svolto tale operazione in modo ordinato e discreto, senza arrecare alcun disturbo al normale svolgimento delle lezioni.

Secondo l'ufficio regionale, è di tutta evidenza, anche alla luce dei fatti richiamati, che la dirigente scolastica abbia agito con l'intenzione soggettiva di rappresentare la gratitudine degli studenti per il gesto di generosità dei consiglieri regionali. Difatti, secondo quanto dichiarato dalla dirigente, non vi era alcuna intenzione di utilizzare tale contributo per fare propaganda ai consiglieri regionali, né tantomeno per assecondare eventuali loro intenti di strumentalizzazione politica nei confronti della scuola. Tra l'altro, né da parte dei rappresentanti degli studenti di istituto e di classe, né dai docenti e neanche dai genitori la dirigente scolastica dichiara di aver rilevato manifestazioni di contrarietà, o anche solo di perplessità circa la provenienza dei contributi.

Pertanto, a seguito della verifica della documentazione presentata dalla dirigente scolastica, l'ufficio per il Friuli-Venezia Giulia ha comunicato di aver ritenuto sufficiente richiamarla, attraverso apposito richiamo scritto, ai doveri costituzionalmente sanciti di imparzialità e indipendenza dei dipendenti pubblici, nonché a una maggiore attenzione degli aspetti istituzionali della comunicazione alle componenti scolastiche e di non dover adottare eventuali ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa dirigente per la vicenda.

*Il Ministro dell'istruzione*

AZZOLINA

(2 settembre 2020)

---

FAZZOLARI. - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'istruzione.* - Premesso che:

lo storico edificio sito nel cuore della città di Barcellona, precisamente al numero 8 del pasaje Méndez Vigo, è la "casa degli italiani", dal 1911 sede delle scuole statali italiane di Barcellona;

la stessa casa degli italiani di Barcellona è stata storicamente e per lungo tempo sottoposta, statutariamente, all'amministrazione del console generale italiano a Barcellona, che in qualità di componente del cosiddetto consiglio centrale, organo statutario preposto alla *governance* della struttura che, almeno dal 1924, come risulta da documentazione storica pervenuta all'interrogante, ha esercitato tale funzione amministrativa in cooperazione con altre due sezioni strettamente integrate tra loro;

negli scorsi mesi alcuni organi di stampa, tanto in Spagna quanto in Italia, hanno portato all'attenzione dell'opinione pubblica la vicenda inerente alla casa degli italiani di Barcellona, con particolare riguardo alla sua temporanea chiusura, disposta dal consolato italiano a Barcellona sino a nuovo avviso;

in particolare, secondo quanto riportato dai *media*, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale avrebbe chiesto al consolato di effettuare alcuni controlli prima di procedere al rinnovo del contratto di affitto, per un ammontare pari a 200.000 euro annui, verificando la sussistenza della necessaria documentazione, con particolare riferimento ai permessi d'uso;

in seguito a tale richiesta, in data 4 gennaio 2020, con circolare n. 135, il dirigente scolastico dell'istituto italiano statale comprensivo di Bar-

cellona, comunicava che "la Console d'Italia a Barcellona, venuta a conoscenza dell'assenza della licenza d'uso e del piano di attività del plesso di Mendez Vigo, autorizzazioni obbligatorie per legge, che garantiscono l'esistenza dei requisiti di sicurezza necessari per la conduzione dell'attività scolastica, ha disposto, con il decreto 1/2020 del 03.01.2020, la chiusura temporanea del plesso che ospita il Liceo";

la circostanza della sospensione delle attività, oltre a destare preoccupazione per gli aspetti inerenti alla sicurezza della struttura ed ai rischi cui sono stati esposti gli studenti e l'utenza, nel lasso temporale antecedente alla rilevazione della carenza dei permessi necessari, costituisce l'occasione per avviare alcune opportune e necessarie riflessioni in ordine alla gestione della casa degli italiani nel corso degli anni, con particolare riguardo alla titolarità dell'immobile di Mendez Vigo, la cui locazione è posta a carico dello Stato italiano, che ospita l'istituto italiano statale comprensivo di Barcellona;

stando alle informazioni storiche, riportate sullo stesso sito *web* ufficiale della casa degli italiani, "la Società Beneficienza e Mutuo Soccorso ha fondato nel 1882 le Scuole Italiane di Barcellona, che qualche decennio dopo sono cedute allo Stato italiano, diventando così pubbliche";

si legge ancora sul sito istituzionale, che "nel 1911, in occasione del Cinquantenario dalla Proclamazione del Regno d'Italia, sotto la presidenza di Antonio Calcagno, una nuova associazione riunisce le entità presenti fino allora: la Casa degli Italiani di Barcellona": informazioni, queste ultime, che corrispondono ai dati riportati sulle visure catastali;

in particolare, da recente visura su registro catastale (*registradores de Espana*), è stato possibile verificare come la titolarità dell'edificio ospitante, situato al pasaje de Mendez Vigo, risulti dal 1911 in capo alla "Società italiana di beneficienza e scuola di Barcellona", e tra le osservazioni al medesimo documento si legge che la citata entità si denomina "casa degli italiani" o "*casa de los italianos*";

sempre sul sito istituzionale, si legge che "l'edificio che era di proprietà di una famiglia di nobili catalani, viene acquistato nei primissimi anni del '900", e che "la sede delle Scuole è ancora oggi in edifici di proprietà della Casa degli Italiani di Barcellona", vale a dire l'entità istituita nel 1911 che ha riunito le entità presenti sino ad allora;

tuttavia, l'associazione "Casa degli italiani", come risulta da visura effettuata il 24 giugno 2020, risulta iscritta al corrispondente registro solo dal 18 gennaio 1967;

non è del tutto chiaro, pertanto, come la titolarità dell'edificio ospitante, storicamente di proprietà della casa degli italiani e acquistato nel

1911, possa essere stata trasferita in capo ad un'associazione, costituita molti decenni dopo, che oggi richiede allo Stato italiano il pagamento di un canone di locazione;

l'interrogante rileva altresì come in generale risulti una carenza di trasparenza e pubblicità da parte della struttura: la documentazione amministrativa e contabile (statuto dell'associazione e relativi bilanci consuntivi e preventivi, relazioni sulla gestione) non è infatti facilmente accessibile, e ciò, evidentemente, in contrasto con la natura di ente preposto ad una funzione di interesse nazionale e per di più destinataria di significative sovvenzioni che lo Stato italiano elargisce annualmente per le spese di locazione dell'immobile;

alla luce della difficoltà di reperimento della relativa documentazione,

si chiede di sapere:

se, in quali termini e con quali modalità, i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, abbiano verificato la legittimità della titolarità dell'immobile di Mendez Vigo di Barcellona da parte dell'associazione "Casa degli Italiani" costituitasi nel 1967, appurando che la proprietà non sia comunque riconducibile ad una associazione o organizzazione che persegue finalità pubbliche connesse alle attività istituzionali proprie del consolato italiano e pertanto formalmente amministrare, presiedute o dirette dal console italiano;

se conseguentemente considerino legittima la richiesta di pagamento del canone di locazione richiesto annualmente allo Stato italiano e se escludano qualsiasi ipotesi di danno erariale;

quali siano le ragioni per le quali, comunque, si consideri necessario continuare a sostenere annualmente il costo del canone di affitto di locali che, oltre tutto, non risultano a norma e non sono pertanto idonei a garantire la sicurezza e l'incolumità degli studenti e del personale nella loro fruizione, anziché valutare l'opportunità di procedere all'acquisto di altro edificio da adibire alle medesime funzioni attualmente svolte.

(4-03758)

(7 luglio 2020)

RISPOSTA. - Secondo le risultanze documentali presso l'archivio storico del Ministero, nel 1911 venne costituito un "ente per la fondazione della casa degli italiani in Barcellona", avente come scopo l'acquisto o la co-

struzione di uno stabile ad uso scolastico, edificio che avrebbe preso il nome di "casa degli italiani", da trasferire nella proprietà della preesistente "società italiana di beneficenza e scuole" ed in cui sarebbero stati ospitati (a titolo sia gratuito sia oneroso) gli enti formativi italiani presenti *in loco* ed altre associazioni della comunità italiana (l'atto costitutivo parla al riguardo di "istituzioni scolastiche filantropiche o patriottiche"). A fine 1911 venne effettivamente acquistato l'edificio sito in pasaje Mendez Vigo 8, che attualmente ospita la scuola secondaria di secondo grado. L'ente continuò la propria attività anche dopo l'acquisto dello stabile e si occupò di gestire la "casa degli italiani" e fornire sostegno alla società italiana di beneficenza e scuole attraverso il reperimento di fondi. Il consolato generale svolse all'epoca un ruolo attivo nella costituzione dell'ente, reperendo sostegni finanziari pubblici rispetto ai quali venne garantita una forma di controllo e vigilanza. Al console generale venne anche riservata la carica di presidente onorario del consiglio centrale, mentre a guidare effettivamente l'organizzazione era un presidente espressione della collettività italiana. Da tale schema organizzativo appare chiaro come fin da allora non vi fosse un rapporto di dipendenza amministrativa o funzionale tra consolato ed ente, e lo stesso continua a valere per quanto riguarda la situazione attuale.

Secondo il suo statuto, fornito dal consolato generale, che risulta approvato dall'assemblea generale straordinaria dell'associazione il 25 marzo 1999, la casa degli italiani (non l'ente per la fondazione) è succeduta alla società italiana di beneficenza e scuole, acquisendo quindi la proprietà dell'edificio di pasaje Mendez Vigo: Attualmente l'immobile, assieme al sito di carrer de Setanti nn. 10-12, che ospita la scuola primaria e secondaria di primo grado (e che da visura risulta acquistato nel 1957), costituisce il patrimonio immobiliare dell'associazione, come indicato nel suo statuto e come emerge, indirettamente, da risultanze documentali connesse, fra l'altro, alla presenza per un certo periodo all'interno dell'edificio di Mendez Vigo anche dell'istituto italiano di cultura.

I documenti disponibili (inclusa la visura estratta presso i competenti uffici del catasto locale) fanno risalire all'ente casa degli italiani la proprietà di detti edifici. Per quanto riguarda l'edificio di Mendez Vigo, dalla visura non sembra risultare un cambio di titolarità, ma piuttosto un cambio di denominazione della società titolare da "società italiana di beneficenza e scuole" a "casa degli italiani" o "casa de los italianos". Non è esattamente noto quando e come sia avvenuto il passaggio, ragione per cui sono stati avviati diversi approfondimenti legali. Va peraltro ricordato che, benché lo statuto annoveri all'art. 3, tra le finalità statutarie, quella di "favorire e sostenere lo sviluppo in Barcellona di scuole italiane", l'ente non può considerarsi un ente di diritto pubblico e non è da ritenersi sottoposto alla gestione, diretta o indiretta, del consolato generale.

Per quanto concerne la situazione della scuola italiana, l'istituto comprensivo di Barcellona è stato istituito come tale nel 2003, riunendo la scuola primaria statale, la scuola secondaria di primo grado, entrambe situa-

te nella sede di carrer de Setanti, e il liceo scientifico ubicato nella sede storica di pasaje Mendez Vigo. Nell'anno scolastico 2019/2020 gli studenti iscritti sono stati 549, suddivisi tra scuola primaria (253), scuola secondaria di primo grado (150), e liceo scientifico (146); a questi si aggiungono 100 iscritti alla scuola dell'infanzia paritaria ospitata presso i locali di carrer de Setanti. I titoli di studio finali rilasciati hanno valore legale a tutti gli effetti sia in Italia che in Spagna. L'insegnamento delle materie curriculari italiane è integrato con lo studio della lingua e della cultura spagnola.

In termini di risorse impiegate, il contingente del personale della scuola statale inviato dall'Italia ammonta a 31 unità totali; di questi 28 sono docenti (di cui 3 di sostegno), più un dirigente scolastico e un direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA). Al personale inviato dall'Italia si aggiungono 16 unità, di cui 7 docenti e 9 assistenti amministrativi, contattati localmente a tempo indeterminato.

Fin dallo scorso anno, alla luce della normativa locale in materia di sicurezza degli edifici scolastici, che impone l'effettuazione di importanti lavori di ristrutturazione in entrambi i plessi, con problemi particolarmente complessi per l'edificio di Mendez Vogo, il consolato generale si è attivato per sollecitare l'ente proprietario ad attuare le misure necessarie, promuovendo in parallelo e in via prioritaria la ricerca di una soluzione immobiliare alternativa, che consentisse tra l'altro, ove possibile, di riunire l'intero istituto comprensivo statale in un unico edificio. Diversi contatti sono stati avviati e alcune soluzioni possibili vagliate. Tuttavia, non è stato finora possibile reperire un edificio dotato delle caratteristiche necessarie, a causa, da un lato, dei numerosi ostacoli sopravvenuti per l'emergenza da COVID-19 (che, come noto, ha colpito in maniera particolarmente grave la Spagna e in particolare, tuttora, la città di Barcellona e la Catalogna), dall'altro, dell'eccessiva onerosità di altre soluzioni immobiliari esaminate.

Nella situazione attuale, priva di alternative, l'obiettivo prioritario è stato e rimane quello di garantire agli studenti e alle loro famiglie il regolare inizio del prossimo anno scolastico, in sicurezza, ed è quindi in corso una trattativa con l'ente casa degli italiani per rinnovare la locazione, nel frattempo scaduta, definendo di comune accordo, nel rispetto della normativa locale ed italiana, gli adempimenti e gli adeguamenti relativi ai due edifici, oltre naturalmente all'importo del nuovo canone di affitto.

*Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

SERENI

(1° settembre 2020)

---

GASPARRI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nei giorni scorsi numerosi organi di stampa hanno riportato la notizia di pericolosi *boss* di mafia, 'ndrangheta e camorra che, per motivi legati all'emergenza coronavirus, sarebbero stati trasferiti agli arresti domiciliari;

alcuni di questi, a quanto si apprende, erano detenuti in regime di *41-bis* e quindi in totale isolamento;

a quanto si apprende i *boss* scarcerati sono stati trasferiti in abitazioni poste anche in piccoli centri, privi di presidi ospedalieri e in un caso addirittura all'interno di una zona rossa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questi episodi;

se non ritenga grave che pericolosi criminali possano tornare nelle loro abitazioni;

se non ritenga contraddittorio il fatto che i detenuti vengano trasferiti per motivi sanitari in luoghi privi di presidi o addirittura in zone ad alto contagio;

se non ritenga di dover prendere eventuali provvedimenti nei confronti dei responsabili di queste iniziative.

(4-03303)

(30 aprile 2020)

RISPOSTA. - I provvedimenti di differimento dell'esecuzione pena, di cui agli artt. 146 (rinvio obbligatorio) e 147 (rinvio facoltativo) del codice penale, nonché la detenzione domiciliare, di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, dell'ordinamento penitenziario possono essere adottati a prescindere dalle preclusioni, di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario. Il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena non può essere adottato se sussiste il "concreto pericolo della commissione di delitti" (art. 147, comma 4, del codice penale). Compete dunque alla magistratura il bilanciamento tra l'esigenza di tutelare la salute del soggetto e la necessità di prevenire il pericolo di recidiva, ai fini della concessione dei "benefici penitenziari"; compete, altresì, alla stessa magistratura di sorveglianza la valutazione dell'eventuale necessità di un'iniziale concessione provvisoria *de plano*. Ai sensi dell'art. 666, comma 5, del codice di procedura penale "il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia

bisogno"; può dunque chiedere alla competente autorità sanitaria le informazioni riguardanti le misure adottate nell'istituto e nella sezione di appartenenza per la prevenzione del pericolo di contagio (come anche quelle di approfondimento sulla pericolosità, di cui sono già indice la sottoposizione allo speciale regime detentivo *ex art. 41-bis*, comma 2, dell'ordinamento penitenziario o l'assegnazione al circuito di alta sicurezza).

Al fine di consentire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di fornire agli uffici di sorveglianza ogni utile informazione in ordine alla pericolosità del detenuto e all'operatività dell'organizzazione di appartenenza, con nota 24 aprile 2020 la Direzione generale dei detenuti e del trattamento ha inoltre disposto che le direzioni degli istituti penitenziari provvedessero tempestivamente a trasmettere direttamente alla stessa Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo copia delle segnalazioni e delle istanze concernenti i ristretti sottoposti al regime di cui all'*art. 41-bis*, comma 2, dell'ordinamento penitenziario ovvero assegnati al circuito di alta sicurezza. L'*art. 2* del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, ha poi stabilito che l'autorità giudiziaria, in caso di concessione di permessi ai sensi dell'*art. 30-bis* dell'ordinamento penitenziario e prima di provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare *ex art. 47-ter* dell'ordinamento penitenziario in favore dei detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi *3-bis* e *3-quater*, del codice di procedura penale, chieda il parere del procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Tribunale, che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime di cui all'*art. 41-bis*, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e alla pericolosità del soggetto. Al fine di approntare nell'immediato l'attività di analisi finalizzata alla predisposizione delle idonee misure di carattere organizzativo, con nota 2 maggio 2020 la Direzione generale dei detenuti e del trattamento ha disposto che le venga inoltrata copia delle segnalazioni e delle istanze e (comprehensive delle relazioni sanitarie) trasmesse alla Direzione nazionale antimafia antiterrorismo.

Da ultimo, con il recente decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, il legislatore ha introdotto rilevanti disposizioni riguardanti i provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 nei confronti dei condannati o internati ai sensi dell'*art. 41-bis*, consentendo alla magistratura di sorveglianza di rivalutare entro il termine di 15 giorni dall'adozione del provvedimento stesso e, successivamente, con cadenza mensile, la permanenza dei motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare, al differimento di pena o alla sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari. Tale valutazione è effettuata immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini indicati, nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati

alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o a usufruire del differimento della pena. A tal proposito, evidenzia infine che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha già attivato i poteri di iniziativa previsti dagli artt. 2 e 3 del decreto-legge, effettuando le dovute segnalazioni all'autorità giudiziaria relativamente ai detenuti ai quali erano stati in precedenza concessi la detenzione domiciliare o gli arresti domiciliari.

*Il Ministro della giustizia*

BONAFEDE

(1° settembre 2020)

---

GASPARRI, MOLES. - *Ai Ministri dell'interno e dell'istruzione.*

- Premesso che:

nei giorni scorsi il sindaco di Roma Virginia Raggi si è recata nella sede del IV Municipio di Roma, per donare 62 *personal computer* a studenti sprovvisti di apparecchiature informatiche;

l'utilizzo dei PC è finalizzato alle lezioni telematiche;

a quanto si apprende, purtroppo, molti di questi apparecchi erano privi di parti tecniche con il conseguente malfunzionamento degli stessi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della spiacevole situazione descritta in premessa;

se non intenda chiarire questa vicenda e provvedere, qualora fosse vera, a svolgere tutte le azioni di sua competenza nei confronti di una istituzione che si sarebbe resa responsabile di un atto di grave negligenza nei confronti di famiglie svantaggiate, in un momento di particolare crisi, come quello attuale.

(4-03247)

(28 aprile 2020)

RISPOSTA. - La dotazione strumentale di 62 *personal computer*, assegnata al municipio Roma IV, è stata donata dall'ambasciata degli Stati

Uniti per essere destinata alla didattica a distanza per gli studenti durante il periodo emergenziale. Detta dotazione è stata consegnata il 15 aprile 2020 presso la sede municipale. A corredo della fornitura, l'ambasciata ha prodotto l'elenco descrittivo dei 62 *computer*, che ha acquistato tra il 2010 e il 2016, integrando la consegna con i componenti accessori, quali le tastiere, i *mouse* e gli adattatori DVI-VGA per i collegamenti con i *monitor*. Il personale dell'ufficio informatico municipale ha proceduto a esaminare i *computer*, constatando che gli *hard disk*, per ovvie ragioni di sicurezza e di *privacy*, erano stati "formattati" e, dunque, privati del sistema operativo e di qualsiasi *software* o di altri dati.

Tenuto conto che le apparecchiature informatiche dovevano essere conferite con tempestività agli istituti scolastici del territorio municipale, al fine della sollecita distribuzione agli studenti che ne avessero necessità, l'ufficio municipale ha installato su alcune macchine un sistema operativo *open source*, munito di supporto a lungo termine e di una serie di *software open source* gratuiti, atti a consentire un'esauriente fruibilità per lo svolgimento delle attività scolastiche da remoto (*browser*, posta elettronica, LibreOffice, visualizzazione *file pdf*, *webcam*, lettore multimediale).

Dopo l'operazione è stata eseguita una prova di regolare funzionalità sulla connessione di rete, nonché sul collegamento al *web*, verificando il perfetto esercizio anche degli altri *software* e installando la stessa configurazione su tutte le macchine.

Inoltre, tenuto conto della disponibilità di *monitor* provenienti da altre donazioni, l'ufficio ha potuto allestire 62 postazioni complete di *personal computer*, *monitor*, tastiere e *mouse*, che sono state poi consegnate, in massima parte (58), a diversi istituti scolastici comprensivi, mentre le ultime 4 postazioni risultano approntate in vista della loro successiva consegna.

L'ufficio ha infine assicurato che non sono emerse evidenze circa malfunzionamenti di alcun genere.

*Il Ministro dell'istruzione*

AZZOLINA

(2 settembre 2020)

---

LAFORGIA. - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ricercando, fra gli altri, l'istituto comprensivo statale "Via Trionfale" sito a Roma, in via Trionfale n. 7333, si trovava, fra le altre informazioni utili, an-

che la presentazione della scuola che riportava: "L'ampiezza del territorio rende ragione della disomogeneità della tipologia dell'utenza che appartiene a fasce socio-culturali assai diversificate. La sede di via Trionfale e il plesso di via Taverna accolgono, infatti, alunni appartenenti a famiglie del ceto medio-alto, mentre il Plesso di via Assarotti, situato nel cuore del quartiere popolare di Monte Mario, accoglie alunni di estrazione sociale medio-bassa e conta, tra gli iscritti, il maggior numero di alunni con cittadinanza non italiana; il plesso di via Vallombrosa, sulla via Cortina d'Ampezzo, accoglie, invece, prevalentemente alunni appartenenti a famiglie dell'alta borghesia assieme ai figli dei lavoratori dipendenti occupati presso queste famiglie (*colf*, badanti, autisti, e simili)";

in seguito al diretto interessamento del Ministro in indirizzo la presentazione della scuola è stata modificata tagliando la descrizione incriminata;

considerato che:

strutturare i plessi scolastici in base ai "ceti" suddivisi in medio-alti e medio-bassi significa qualificare uno studente non in base alle capacità scolastiche meritorie ma rispetto ai conti correnti bancari della propria famiglia;

l'articolo 34, comma 1, della Costituzione sancisce il libero accesso all'istruzione scolastica, senza alcuna discriminazione;

a parere dell'interrogante tale episodio appare tanto deprecabile quanto inopportuno nella misura in cui la scuola dovrebbe essere il luogo in cui agli alunni ed alle alunne vanno insegnati i principi dell'uguaglianza e non della discriminazione per censo,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda evitare il ripetersi di simili episodi.

(4-02736)

(16 gennaio 2020)

RISPOSTA. - La presentazione dell'istituto comprensivo statale "Via Trionfale" di Roma, presente sul sito *web* del Ministero dell'istruzione da molti anni, è stata opportunamente eliminata proprio a seguito della lettura errata che i *media* hanno fornito in merito alla vicenda segnalata. Il consiglio di istituto della scuola, dopo le polemiche insorte, ha comunque precisato che i dati riportati nella presentazione della scuola, composta da 4 distinti plessi, collocati in diversi contesti socioculturali, dovevano leggersi

come mera descrizione socio-economica del territorio. Ha, altresì, ribadito che l'istituto scolastico non ha mai posto in essere condotte discriminatorie nella ripartizione degli alunni nei diversi plessi o nelle diverse classi. In ogni caso, lo stesso consiglio ha ritenuto opportuno procedere a una modifica del piano formativo triennale, per rimuovere le definizioni interpretate in maniera discriminatoria e per descrivere compiutamente i percorsi formativi e inclusivi realmente applicati e portati avanti dalla scuola e dalle famiglie.

Descrivere e pubblicare la propria popolazione scolastica per censo non ha sicuramente senso. A parere della dirigente scolastica dell'istituto "Via Trionfale", interpellata dagli uffici del Ministero, si trattava di una descrizione del tessuto sociale caratterizzante il contesto dove insiste il plesso e non certo una suddivisione delle classi in base al ceto sociale. Questa diversità veniva descritta come un valore aggiunto, erroneamente non riportato dai *media*, e un'opportunità di sviluppare percorsi formativi di qualità.

In merito alla vicenda dell'istituto romano, si conclude ribadendo con forza che la scuola deve sempre operare per favorire l'inclusione, attuando costantemente e quotidianamente, attraverso il lavoro dei docenti e la collaborazione delle famiglie, le migliori e più opportune pratiche per l'inclusione e la rimozione di qualunque forma di discriminazione.

*Il Ministro dell'istruzione*

AZZOLINA

(2 settembre 2020)

---

LANNUTTI, NATURALE, CRUCIOLI, CORRADO, ANGRISANI, MARILOTTI, PAVANELLI, ROMANO, PRESUTTO, TRENTACOSTE. - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:

negli ultimi mesi sono comparse sui giornali diverse notizie di cronaca relative all'introduzione e all'utilizzo nelle carceri italiane di telefoni cellulari da parte dei detenuti;

alcuni di questi episodi sono particolarmente gravi, come quello di Giuseppe Gallo, detto "Peppe o pazzo", capo del *clan* Gallo-Limelli-Vangone di Boscotrecase, sorpreso nel carcere di Parma nel dicembre 2019 con 3 telefoni cellulari, che utilizzava quasi quotidianamente. Gallo sta scontando 20 anni in regime detentivo speciale ai sensi dell'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, un regime che dovrebbe far diventare il carcere impermeabile all'esterno;

ad aprile 2020, un drone con a bordo 6 telefoni cellulari, varie SIM e caricabatterie è stato intercettato e bloccato dalla Polizia penitenziaria, mentre era diretto nel cortile dei passeggi del reparto detentivo S2 nel carcere di Secondigliano;

più recentemente, il 18 maggio 2020, alcuni detenuti della casa circondariale di Avellino, grazie all'uso del telefonino, hanno potuto pubblicare su un *social network* un video e alcune immagini delle proprie celle, con tanto di dediche e saluti a parenti e amici;

il 19 maggio, all'interno del carcere bolognese della Dozza, durante un colloquio, un'avvocata avrebbe tentato di passare a un detenuto un involucre contenente due *smartphone* con caricabatterie e schede SIM. Gli agenti della Polizia penitenziaria si sono accorti del pacchetto e sono intervenuti, sequestrando tutto il materiale. Sulla vicenda è intervenuto anche il SAPPE, il sindacato di Polizia penitenziaria, che ha ricordato come "all'interno del carcere bolognese anche in passato sono stati trovati dei telefoni cellulari, utilizzati anche durante la recente rivolta";

questi episodi destano molto allarme, perché si rischia di vanificare le restrizioni imposte a chi è detenuto e, in particolare, a chi si trova in regime detentivo speciale del 41-*bis*, una misura indispensabile nella lotta alle mafie. Ma anche perché si rischia di inficiare il prezioso e faticoso lavoro portato a termine dalle forze dell'ordine,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se intenda adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte sia contrastare la diffusione di tali episodi che potrebbero avere anche conseguenze più drammatiche di quelle descritte, sia a punire penalmente l'introduzione e l'uso illeciti all'interno delle carceri di mezzi idonei a comunicare con l'esterno;

se non ritenga utile adoperarsi affinché vengano al più presto impiegati dispositivi tecnologici che possano schermare il segnale della telefonia mobile nelle strutture detentive italiane o in parte di esse, come pure di dotare tutti i reparti di Polizia penitenziaria di appositi strumenti che rilevino la presenza di telefoni cellulari ed apparecchiature non consentite all'interno delle strutture detentive, al fine di garantirne l'ordine e la sicurezza.

(4-03540)

(26 maggio 2020)

RISPOSTA. - In data 21 novembre 2020, durante una perquisizione straordinaria svolta negli istituti penitenziari di Parma anche con l'ausilio di apparecchiature elettroniche specifiche per la ricerca di sistemi di telefonia mobile e preceduta da un attento monitoraggio effettuato nei giorni precedenti, il personale di Polizia penitenziaria ha sorpreso il detenuto Giuseppe Gallo, sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, mentre utilizzava uno *smartphone*; sempre all'interno della camera di pernottamento del medesimo ristretto sono stati inoltre rinvenuti altri due microtelefoni, completi di *sim card* e caricabatteria. Il rinvenimento di telefoni cellulari nella disponibilità di un detenuto ascritto al regime detentivo di cui all'art. 41-bis costituisce fatto di estrema gravità, per il quale sono in corso accertamenti volti a chiarire le circostanze in forza delle quali il soggetto ne sia entrato in possesso, considerato che le perquisizioni ordinarie effettuate precedentemente al rinvenimento avevano dato esito negativo.

Si rappresenta inoltre che dalle relazioni trasmesse dall'istituto e dalla direzione del gruppo operativo mobile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al fine di individuare la presenza nella struttura di apparecchi di video ripresa non consentiti, i responsabili dell'istituto hanno deciso di procedere, la mattina del 18 maggio, alle ore 6.30, a una perquisizione straordinaria delle due camere di pernottamento della sezione di alta sicurezza riconoscibili nel video. Nel corso di tale perquisizione sono stati rinvenuti uno *smartphone* Samsung A20, completo di *sim card*, tre microcellulari L8STAR (uno dei quali munito di *sim card*), due batterie per microtelefono, un adattatore USB; e due cavetti USB per la ricarica dei telefonini. Il sequestro di tali apparecchi elettronici è stato poi convalidato dalla locale Procura della Repubblica. La direzione dell'istituto ha poi richiesto l'allontanamento dei detenuti per motivi di opportunità. In data 21 maggio 2020, l'ufficio V della Direzione generale dei detenuti e del trattamento ha disposto il trasferimento di alcuni ristretti presso sedi extra distretto; per altri, veniva invece disposto di irrogare i necessari provvedimenti di carattere disciplinare. Di fatto, i detenuti coinvolti nella vicenda sono stati sanzionati con 10 giorni di esclusione dalle attività in comune per violazione dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, comma 1, punti 8), 9) e 16).

In data 18 maggio 2020, presso la casa circondariale di Bologna, l'avvocato Francesca Modaffari, durante un colloquio difensivo con il suo assistito, detenuto Eremia Covalschi, ha tentato di passargli due auricolari. Il personale addetto alla sorveglianza ha notato strani movimenti da parte del difensore, che ha tentato di spostarsi con la sedia in un angolo della sala sottratto al controllo visivo. Immediatamente dopo, il medesimo personale ha notato la professionista estrarre da sotto la mantella due auricolari ed occultarli all'interno di una cartella portadocumenti. È stata pertanto disposta la sospensione del colloquio difensivo e l'avvocato è stato invitato a mostrare il contenuto della cartella in suo possesso; dopo un primo rifiuto ha aperto la cartella, all'interno della quale sono stati rinvenuti i due auricolari. Inoltre,

nonostante avesse negato di avere ulteriori oggetti non consentiti, è stato sufficiente chiederle di alzarsi dalla sedia, per rinvenire sul sedile due telefoni cellulari, uno di marca Huawei e l'altro Motorola. I due cellulari ed i relativi accessori sono stati pertanto sequestrati; sono stati inoltre informati la locale Procura della Repubblica ed il consiglio dell'ordine degli avvocati, per le valutazioni di rispettiva competenza.

Il ritrovamento di apparati di telefonia mobile è un fenomeno purtroppo diffuso in molti istituti penitenziari della Repubblica. Il progresso tecnologico ha infatti consentito la realizzazione di apparati di dimensioni sempre più piccole e dunque facilmente occultabili. All'interno degli istituti penitenziari l'esercizio del dovere di vigilanza è attribuito al Corpo di Polizia penitenziaria che, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 1999, ha il compito di "custodire costantemente e sorvegliare i detenuti e gli internati ovunque si trovino", così escludendo che in qualsiasi momento i medesimi possano sottrarsi alla doverosa necessaria vigilanza. Tale controllo avviene anche con strumenti di videosorveglianza alla stregua di specifiche modalità individuate caso per caso dall'amministrazione penitenziaria, atteso che la cella e gli ambienti penitenziari non sono luoghi di privata dimora del detenuto, al quale dunque non compete lo *ius excludendi alias* con riguardo agli spazi, essendo gli stessi, di contro, nella disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può fare sempre uso secondo le finalità e i modi consentiti dalle previsioni di legge (in tal senso, si veda le sentenze della Cassazione, sezione 7, n. 21506 del 16 marzo 2017, e sezione 1, n. 32851 del 6 maggio 2008).

Anche forme di controllo particolarmente incisive e penetranti, quali la videosorveglianza continua per i condannati sottoposti al regime del 41-*bis*, sono state ritenute non contrarie ai principi convenzionali della CEDU, trattandosi di misura proporzionata e conforme ai doveri istituzionali di controllo in ambito penitenziario (si veda la sentenza 1° settembre 2015, Paolello contro Italia). Nello stesso senso si è pronunciata la Corte di Cassazione laddove ha ritenuto fondato il ricorso presentato dal Ministro della giustizia (per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) annullando l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna, che aveva accolto il reclamo di Giuseppe Madonia, detenuto sottoposto al regime del 41-*bis*. Questi, in particolare, riteneva lesiva dei suoi diritti l'installazione di un sistema di videosorveglianza continua, attuato con telecamera nella cella di pernottamento con inquadratura verso il locale bagno (sentenza sez. I, n. 44972 del 16 aprile 2018).

Ciò posto, si rappresenta che la detenzione di telefoni cellulari o altro materiale atto a comunicare con l'esterno non è consentito ai detenuti, anche se, allo stato, la condotta di mera detenzione può essere valutata solo sotto il profilo disciplinare, non integrando alcuna ipotesi di reato. È invece penalmente rilevante, ai sensi dell'articolo 391-*bis* del codice penale, l'"agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario",

da parte di chiunque consente ai condannati sottoposti al regime speciale previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte. Tale condotta è punita con la reclusione da uno a 4 anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da 2 a 5 anni.

Per contrastare l'introduzione di apparati di telefonia mobile all'interno degli istituti penitenziari del territorio nazionale, la competente Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha comunque acquisito, nel corso del precedente esercizio finanziario, le seguenti apparecchiature: a) 200 rilevatori portatili di dispositivi elettronici a breve distanza (10-15 centimetri), di telefonia cellulare e dispositivi *bluetooth*. Acquisiti e distribuiti presso tutti i provveditorati regionali. Tali apparecchiature sono in grado di rilevare qualunque componente elettronico, anche circuiti stampati (tipo *sim card* telefoniche) oltre che metalli classici, cacciaviti o utensili di piccole dimensioni; b) 65 rilevatori portatili di telefoni cellulari. Tali apparecchiature rilevano telefonate o invio di messaggi in corso. In particolare, rilevano trasmissioni nelle seguenti bande: GSM, 3G, 4G, LTE, *bluetooth* e *wi.fi.*, a distanze che variano in base alla tipologia della struttura (10- 25 metri). Sono già stati acquisiti e distribuiti ai provveditorati regionali; c) 40 *jammer* (disturbatori elettronici). Distribuiti nei provveditorati regionali e usati, di volta in volta, in base alle necessità, negli istituti penitenziari presenti nel territorio italiano. È uno strumento utilizzato per impedire ai telefoni cellulari di ricevere o trasmettere comunicazioni. Tali apparecchiature sono utilizzate principalmente in luoghi ove l'uso dei cellulari o di comandi a distanza su frequenza possono rappresentare un immediato pericolo. Le leggi italiane e di molti Paesi europei ne consentono l'uso solo alle forze di polizia. È stata programmata una distribuzione di tali apparecchiature per ogni provveditorato regionale, il quale ha provveduto, a sua volta, in autonomia e sulla base delle esigenze che si sono prospettate, al relativo impiego sul campo.

Oltre alle strumentazioni esposte, sono state acquisite e distribuite sul territorio anche le apparecchiature di seguito indicate: a) 40 *metal detector* a portale. Acquisiti e distribuiti negli istituti penitenziari presenti sul territorio italiano, all'esito di una ricognizione preventiva, con priorità verso quelli privi o con dispositivi malfunzionanti. L'installazione di tali apparati consente l'intercettazione di armi da fuoco, armi bianche e piccole parti di armi da taglio, ispezionando in modo rapido le persone in transito negli istituti penitenziari; b) 90 apparecchiature a raggi X per il controllo pacchi. Acquisite e in fase di installazione presso gli istituti penitenziari presenti sul territorio italiano (si è partiti con l'area Centro-Sud, per un totale dei 2 terzi di quelli previsti), con priorità verso le strutture del tutto prive o con dispositivi malfunzionanti, sulla base dei risultati di una ricognizione preventiva. Tali apparecchiature sono di ridotte dimensioni esterne e possiedono *tunnel* d'esame di grande capacità e tecnologia avanzata. Sono poste, in genere,

nelle portinerie degli istituti e permettono indagini su valigie, bagagli, pacchi e colli, rilevando oggetti metallici non consentiti, dispositivi di innesco, oggetti pericolosi, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche.

Si evidenzia che proprio in data 17 giugno 2020, presso la casa circondariale di Avellino, gli operatori di Polizia penitenziaria ivi in servizio, grazie all'utilizzo di una nuova apparecchiatura a raggi X per il controllo pacchi, hanno sventato un tentativo di introduzione illecita di ben 19 microcellulari e 6 *smartphone*, con relativi caricabatteria del tipo USB, debitamente occultati in un doppio fondo ricavato dalle pentole da cucina contenute in un pacco destinato a un detenuto ivi ristretto.

Si rappresenta, inoltre, che presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è stato individuato un gruppo di lavoro composto da personale in servizio presso la Direzione generale del personale e delle risorse, la Direzione generale dei detenuti e del trattamento e la Direzione generale della formazione, al fine di analizzare la problematica e incrementare lo *standard* delle misure da adottare (sia dal punto di vista tecnologico che organizzativo), per un'efficace prevenzione e neutralizzazione del fenomeno. A tal fine, sono stati invitati tutti i provveditori regionali a comunicare informazioni di dettaglio inerenti al numero e alla tipologia delle strumentazioni distribuite negli istituti del distretto di competenza, con particolare riguardo ai rilevatori radio di cellulari, rilevatori di metalli e dispositivi elettronici e *jammer* telefonici, specificando l'indicazione delle procedure strutturate, ove emanate, per l'utilizzo delle stesse, il grado di efficienza ed efficacia del loro impiego e, da ultimo, l'elenco di eventuali ulteriori apparecchiature, similari a quelle fornite dall'amministrazione, acquistate in autonomia.

Nel corso della prima riunione si è ravvisata la necessità di acquisire, altresì, l'apporto professionale di operatori con specifica competenza nel settore, al fine di supportare le attività proprie del competente ufficio VIII, gestione dei beni mobili e strumentali, servizio approvvigionamento distribuzione armamento e vestiario, in seno alla Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento, nell'ambito delle procedure relative all'acquisizione e manutenzione di apparecchiature e sistemi elettronici, quali: reti analogiche e reti radio digitali in *standard* TeTRA, rilevatori e inibitori di telefoni cellulari, apparati radiogeni per il controllo dei pacchi, *metal detector* e portatili. Per tale obiettivo, in data 5 giugno 2020, è stato indetto apposito interpello nazionale per l'individuazione di 2 unità appartenenti al comparto funzioni centrali o ai ruoli non direttivi del Corpo di Polizia penitenziaria, in servizio presso gli uffici, gli istituti e i servizi penitenziari, in possesso di specifici requisiti.

Per completezza, relativamente alla situazione generale degli istituti di pena italiani, si indicano di seguito i numeri complessivi dei rinvenimenti di telefoni cellulari, relativi agli ultimi 5 anni, così come estrapolati dagli applicativi in uso alla sala situazioni di questo Dipartimento: anno

2015: 250; anno 2016: 213; anno 2017: 355; anno 2018: 642; anno 2019: 1.886; anno 2020: 1.061 (dato aggiornato al 18 giugno 2020).

*Il Ministro della giustizia*

BONAFEDE

(1° settembre 2020)

---

LONARDO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

le carceri sono luoghi ideali per l'incubazione e la rapida diffusione delle malattie infettive; ambienti chiusi, sovraffollati talvolta al limite del collasso, dove i detenuti vivono in condizioni igienico-sanitarie precarie; le carceri sono, per queste ragioni, il veicolo perfetto per la trasmissione anche del nuovo Coronavirus;

attualmente, risulta, peraltro, che gli agenti della Polizia penitenziaria non siano stati dotati delle necessarie attrezzature, mascherine o altro, per fronteggiare questa drammatica situazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di casi di contagio da Covid-19 che riguardano i detenuti e la Polizia penitenziaria, quali provvedimenti abbia adottato per salvaguardare la salute degli agenti e, al tempo stesso, dei detenuti che sono a contatto con alcuni loro colleghi già contagiati, e come intenda creare condizioni di serenità rispetto alla paura del contagio quando verranno ripresi i colloqui nelle carceri con i familiari attualmente sospesi;

se siano state assunte tutte le precauzioni necessarie per la Polizia penitenziaria e quali accortezze siano state previste per chi esce ed entra dalle carceri;

quali cautele siano state prese al fine di evitare il contagio tra detenuti e operatori, affinché chi opera all'interno delle carceri sia in sicurezza e non trasmetta al di fuori della struttura carceraria il potenziale contagio.

(4-03055)

(25 marzo 2020)

RISPOSTA. - Alla data dell'8 giugno 2020 sono risultati positivi al tampone un totale 57 agenti di Polizia penitenziaria, su circa 38.000 unità complessivamente in servizio, nonché 68 detenuti su una popolazione carceraria attestata, alla medesima data, intorno alle 57.462 unità. Dei 57 agenti del Corpo interessati dal contagio, uno è ricoverato presso strutture ospedaliere, 3 si trovano presso i rispettivi alloggi di servizio, mentre i restanti 53 si trovano in isolamento fiduciario domiciliare. Dei 68 detenuti coinvolti, 3 sono ricoverati presso strutture ospedaliere esterne ed i restanti in isolamento sanitario in camere di pernottamento singole, dotate di servizi igienici autonomi ad uso singolo, situate all'interno di apposite sezioni detentive nelle quali vengono effettuati tutti i controlli disposti dalle autorità sanitarie e vengono adottate tutte le cautele previste.

Con specifico riferimento alle iniziative assunte nei riguardi degli operatori di Polizia penitenziaria, si evidenzia che, già con circolare 22 febbraio 2020, n. 61554, recante "raccomandazioni operative per la prevenzione del contagio da coronavirus", il capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha sensibilizzato tutte le direzioni degli istituti, nonché tutto il personale ivi in servizio, ad un puntuale adempimento delle indicazioni fornite dal Ministero della salute per la prevenzione della diffusione del COVID-19. Nella fattispecie, con specifico riguardo agli istituti di pena, ha disposto che tutte le direzioni, con il coinvolgimento del medico competente ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, pongano in essere uno stretto coordinamento con le autorità sanitarie locali e gli altri eventuali riferimenti territoriali. Si è provveduto ad istituire una unità di crisi presso la Direzione generale dei detenuti e del trattamento, al fine di assicurare il costante monitoraggio dell'andamento del fenomeno e delle informazioni relative ai casi sospetti o conclamati, nonché per l'adozione tempestiva delle conseguenti iniziative.

Con successiva circolare 25 febbraio 2020, n. 65630, recante "ulteriori indicazioni per la prevenzione del contagio da coronavirus", il capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha dettato ulteriori prescrizioni, raccomandando, altresì, di evitare affollamenti nei locali d'ufficio e nelle caserme, di assicurare la frequente aerazione di tutti i siti e di curare la consueta pulizia e disinfezione degli ambienti. Sono state anche avviate tutte le procedure necessarie all'individuazione del reale fabbisogno dei presidi sanitari (DPI).

Con successiva circolare 13 marzo 2020, n. 87186, recante "ulteriori indicazioni operative per la prevenzione del contagio da coronavirus negli istituti penitenziari", attesa l'estensione dell'emergenza su tutto il territorio nazionale, sono state disposte raccomandazioni e cautele più stringenti, come l'effettuazione di un *triage* da parte degli operatori penitenziari al momento dell'ingresso dalla libertà di soggetti "nuovi giunti" (da condursi in apposite tensostrutture, ove presenti, o in altri locali idonei all'uso allestiti); è stato inoltre permesso agli operatori addetti di utilizzare dispositivi di protezione individuale. L'eventuale isolamento sanitario del detenuto dispo-

sto all'interno del carcere dal medico competente avrà attuazione mediante allocazione del detenuto medesimo in un'apposita sezione già individuata dalla direzione (isolamento in camera singola con servizi igienici ad uso esclusivo, con tutte le precauzioni necessarie). In tali sezioni, sul cui ingresso dovranno essere presenti *dispenser* con soluzioni disinfettanti, gli operatori penitenziari dovranno essere muniti dei dispositivi di protezione individuali (mascherine FFP2, guanti e visiere); il tampone eventualmente ritenuto necessario verrà eseguito da personale medico e infermieristico della ASL, che potrà recarsi presso l'istituto. In caso di positività al tampone, il personale sanitario valuterà, in base alle condizioni cliniche del detenuto, se farlo permanere in isolamento sanitario all'interno dell'istituto o disporre il ricovero ospedaliero.

Con circolare 20 marzo 2020, n. 95149, recante "indicazioni per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus. Seguito circolare del capo del Dipartimento 13 marzo 2020, n. 87186", alla luce delle previsioni di cui all'art. 87, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, si è stabilito che, nei casi in cui ciascun appartenente alla Polizia penitenziaria ritenga di aver avuto un contatto (diretto o indiretto) con un caso di COVID-19 o, comunque, avverta l'eventualità di una possibile esposizione a rischio contagio per sé o per gli altri, debba contattare il proprio medico di famiglia o la guardia medica che, insieme ai medici della ASL, ovvero al medico competente ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, forniranno dettagliate informazioni ed effettueranno adeguata valutazione del rischio di esposizione, informando il direttore dell'istituto. Le indicazioni offerte dal medico competente saranno tenute nella necessaria considerazione ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento di dispensa dal servizio, di cui all'art. 87, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020. Tale periodo di assenza sarà equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato (informazioni di dettaglio su trattamento economico, previdenziale, indennità di servizio ed eventuali istituti e benefici in favore del personale del Corpo, contingentate all'emergenza in corso, sono state emanate per il tramite di circolari esplicative della competente Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria).

Al fine di facilitare i contatti tra la popolazione detenuta e i familiari, è stata consolidata con TIM un'importante *partnership* che consentirà di mettere a disposizione degli istituti penitenziari 1.600 apparati mobili utilizzabili per le telefonate e le videochiamate tra i ristretti e i loro familiari. Si è dunque disposto che, in via eccezionale e limitatamente alla durata dell'emergenza in atto, i detenuti appartenenti al circuito di alta sicurezza possono effettuare colloqui a distanza mediante collegamenti di cui dispone l'amministrazione ("Skype"), nonché effettuare colloqui telefonici anche attraverso i suddetti apparati mobili con altrettante utenze telefoniche intestate a persone che risultino già autorizzate. Nelle more dell'adozione di iniziative più mirate alla disciplina della ricezione e dell'invio pacchi da parte dei detenuti, tutti i direttori sono stati inoltre invitati a favorire l'effettuazione di bonifici *on line* in favore dei detenuti medesimi. È intervenuta, da ultimo, la

circolare 21 marzo 2020, n. 96018 a firma del capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, relativa ai "colloqui detenuti con i propri familiari", con la quale è stata data applicazione anche in ambito penitenziario alle disposizioni più stringenti adottate dal Governo su tutto il territorio nazionale.

In data 18 marzo 2020 il Dipartimento ha inoltrato apposito quesito al comitato operativo del Dipartimento della protezione civile circa la possibilità per i familiari e detenuti di recarsi presso gli istituti penitenziari a far data dal 23 marzo 2020 per effettuare un colloquio. A tale quesito il comitato ha risposto in data 21 marzo ritenendo, in coerenza con quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, che il divieto di movimento generale, valido per tutti i cittadini, sia applicabile anche allo spostamento dei detenuti. Consapevole del fatto che la concreta impossibilità di svolgimento dei colloqui visivi determina disagio e malcontento nella popolazione detenuta, il Ministero della giustizia continua a approfondire tutto il suo impegno per l'attuazione concreta di misure finalizzate ad alleviare il disagio, quali: acquisto di ulteriori 1.600 cellulari per l'effettuazione di chiamate e videochiamate; possibilità per tutti i detenuti di effettuare videocolloqui senza alcuna spesa; incremento della corrispondenza telefonica, gratuita e oltre i limiti di legge; utilizzo, senza costi, del servizio di lavanderia; possibilità di ricevere bonifici *on line*; aumento dei limiti di spesa per ciascun detenuto.

Giova infine evidenziare che in alcune realtà ci si è già attivati per lo *screening* preventivo delle condizioni di salute del personale del Corpo e di tutto il personale che accede all'interno degli istituti, così da impedire l'accesso di quanti risultino affetti da alterazione febbrile.

Alla data del 30 marzo 2020, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha consegnato ai provveditorati regionali 259.829 mascherine, suddivise in 18.032 con classe di protezione FFP2-FFP3 e 241.797 di tipo chirurgico; sono stati inoltre distribuiti sul territorio 927.852 guanti di gomma monouso, 3.427 occhiali o visiera facciale, 600 *kit* di protezione totale, 5.786 camici o tute impermeabili monouso e 125 termometri ad infrarossi.

*Il Ministro della giustizia*

BONAFEDE

(1° settembre 2020)

---

MALLEGNI. - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 2200 del 6 dicembre 2019, all'articolo 4, reca disposizioni relative ai requisiti di ammissione e articolazione della procedura selettiva "Internalizzazione dei servizi di pulizia";

il comma 1 dispone che "in deroga al requisito culturale previsto dalla Tabella A allegata CCNL - Comparto scuola - del 29 novembre 2007 per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico, e in ragione della specialità delle procedure selettive disciplinate dal decreto, sono ammessi a partecipare alle procedure selettive coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, e hanno svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, e a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi";

il decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", all'articolo 2, comma 5, novellando l'articolo 58 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, ha modificato la disciplina relativa alla stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato e impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi per almeno 10 anni, anche non continuativi;

in particolare, ha differito dal 1° gennaio al 1° marzo 2020 il termine a partire dal quale i servizi possono essere erogati esclusivamente da parte di personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico, e ha sostituito alla procedura selettiva per titoli e colloquio una prima procedura selettiva per soli titoli;

inoltre, per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva, prevede ulteriori attività, nonché una procedura di mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2020/2021, e una seconda procedura selettiva per soli titoli riservata al medesimo personale, ma con un requisito di almeno 5 anni di servizio, che può essere svolto in questo caso anche a tempo determinato;

già, a tal fine, ricordare che l'art. 1, comma 760, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), novellando anch'esso il comma 5 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 69 del 2013, e inserendovi i commi da 5-bis a 5-quater, ha disposto che dal 1° gennaio 2020 le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgano i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e rendendo disponibili i posti già accantonati nell'organico

dei collaboratori scolastici, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 551 e riservati (previo superamento, a testo previgente, di una procedura selettiva per titoli e colloquio) al personale dipendente a tempo indeterminato delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, già impegnato nell'erogazione dei predetti servizi presso le istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché siano inclusi il 2018 e il 2019;

ancor prima delle modifiche menzionate, la decisione di procedere all'esternalizzazione del servizio di pulizia negli edifici scolastici, al fine di ottenere maggiore efficienza nelle economie di gestione, aveva provocato gravi ricadute;

alla luce delle ulteriori novelle introdotte e citate, si sta verificando che a fronte di alcuni dipendenti stabilizzati, ve ne sono altri che, per mancanza del requisito di anzianità di servizio (10 anni), sono rimasti esclusi;

il 24 febbraio 2020 sono state pubblicate le graduatorie provinciali di merito della Regione Toscana, formulate sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, per le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire che tutti i lavoratori che hanno prestato per anni servizio di pulizia nelle scuole siano interessati dalle procedure di internazionalizzazione.

(4-03008)

(4 marzo 2020)

RISPOSTA. - L'art. 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha apportato modifiche all'art. 58, commi 5, *5-bis* e *5-ter*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, prevedendo che: "5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, e sino al 31 dicembre 2019, le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. *5-bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai

sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5. Il predetto limite di spesa è integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. *5-ter*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi".

Dall'analisi della platea dei potenziali lavoratori coinvolti si è constatata la presenza di un consistente contingente che, carente del requisito dei 10 anni, sarebbe stato escluso dalla procedura di selezione. L'art. 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, ha inteso rispondere alle aspettative sia dei lavoratori esclusi dalla procedura sia di quelli che hanno subito una sostanziale riduzione del reddito, a seguito dell'assunzione a tempo parziale. In particolare, tenendo conto della peculiarità della procedura e della platea dei lavoratori a cui essa si rivolge, si sono previste tre ulteriori fasi, oltre alla principale, così articolate.

La prima fase è disciplinata dal comma *5-quater* dell'art. 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in forza del quale "i posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma *5-ter* sono utilizzati per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma *5-ter* sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti". In sintesi, la fase si rivolge a coloro che, ammessi a tempo parziale o risultanti in soprannumero, e inseriti a domanda in un'opportuna graduatoria, possono prendere servizio in province differenti da quelle dove hanno presentato domanda, sia a tempo parziale sia a tempo pieno, a seconda della disponibilità dei posti residuali. Con decreto dipartimentale n. 686 del 16 giugno 2020 il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ha approvato la graduatoria nazionale per avviare la procedura di mobilità.

La seconda fase è prevista dal comma 5-*quiquies* dell'art. 58 per cui "Nel limite di spesa di cui al comma 5-*bis*, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, una tantum, operazioni di mobilità straordinaria a domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5-*ter* sui posti eventualmente ancora disponibili in esito alle attività di cui al comma 5-*quater*. Nelle more dell'espletamento delle predette operazioni di mobilità straordinaria, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5-*ter* e 5-*quater* sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie". Nell'anno scolastico 2020/2021 si avvia, quindi, una procedura di mobilità straordinaria nell'ambito dei posti complessivi pari ad 11.263, sui posti ancora residui, dopo la procedura esposta. Tale mobilità è regolata da specifici accordi sindacali e riservata al personale già assunto con la procedura selettiva.

A proposito della terza fase, il comma 5-*sexties* dell'art. 58 prevede che "il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i candidati secondo le modalità previste nel comma 5-*ter*. La procedura selettiva di cui al presente comma è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi".

La sostanziale differenza rispetto alle precedenti procedure di mobilità configura questa fase come "un'apertura" del procedimento a tutti quei lavoratori, che, a causa dei limiti anzidetti, sono stati esclusi per carenza dei requisiti. Nel limite dei posti residui dopo le prime due fasi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la procedura di selezione si rivolgerà al personale impegnato per almeno 5 anni, comprendenti il 2018 e 2019, permettendo ai precedenti esclusi di andare a ricoprire i posti resi disponibili dopo le prime fasi selettive.

*Il Ministro dell'istruzione*

AZZOLINA

(2 settembre 2020)

---

MARILOTTI, PACIFICO, FERRARA, PRESUTTO, ANGRISANI, GRANATO, PIRRO, TRENTACOSTE, LICHERI, MORONESE, LANNUTTI. - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

a livello locale e nazionale è più volte emersa la necessità di assicurare anche nei piccoli centri, in particolare quelli geograficamente più difficili da raggiungere e distanti dalle grandi città, il diritto all'istruzione, che deve essere garantito in modo capillare ed uniforme su tutto il territorio nazionale;

il mantenimento di un presidio scolastico in un piccolo comune rappresenta uno strumento fondamentale per garantire il diritto allo studio, nonché una garanzia per assicurare la sopravvivenza e la valorizzazione dei territori con minor popolazione che rivestono, comunque, grande importanza in merito alla gestione delle risorse naturali, alla qualità territoriale e alla coesione sociale;

la lotta contro lo spopolamento dei piccoli comuni e il contrasto alla dispersione scolastica dovrebbero rappresentare una priorità nella gestione e pianificazione del territorio;

i sindaci dei piccoli comuni, la stessa ANCI, molte associazioni, famiglie e privati cittadini più volte sono stati promotori di iniziative su questo importante tema;

tuttavia negli ultimi anni si è assistito a una costante e inesorabile riduzione dei servizi offerti nelle aree montane, periferiche ed insulari, con un impoverimento dei territori più disagiati e isolati. Moltissime le scuole che sono state chiuse o che rischiano di scomparire, contribuendo così ad accelerare l'esodo verso le grandi città;

considerato che:

in Sardegna, l'Ufficio scolastico regionale ha recentemente previsto la chiusura delle scuole dell'infanzia dei comuni di Bortigiadas e Nugghedu San Nicolò per l'anno scolastico 2020/2021;

da uno studio della Regione Sardegna, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari, denominato "Comuni in estinzione", che analizzava la dinamica di spopolamento delle comunità, Bortigiadas e Nugghedu San Nicolò erano individuati fra i 31 a rischio scomparsa;

questa decisione risulta ancor più intempestiva, essendosi verificata proprio nel momento di massimo impegno dei sindaci e delle istituzioni locali nella gestione dell'emergenza COVID-19;

a parere degli interroganti sarebbe necessario trovare un accordo con la Regione Sardegna sul piano di dimensionamento scolastico 2020/2021 affinché, anche alla luce dei problemi aggiuntisi per l'attuale emergenza COVID-19, nessuna scuola venga chiusa quest'anno e venga salvaguardata l'esistenza delle scuole d'infanzia di Bortigiadas e Nughedu di San Nicolò;

è evidente che la chiusura di una scuola in un piccolo centro rischia di aumentare l'isolamento e la marginalità dello stesso, pertanto sarebbe auspicabile garantire la continuità e la qualità scolastica anche in futuro nei comuni più piccoli,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intenda adottare per evitare la chiusura delle scuole d'infanzia di Bortigiadas e Nughedu San Nicolò.

(4-03278)

(29 aprile 2020)

RISPOSTA. - Le sezioni dell'infanzia si costituiscono, di norma, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26. In caso di eccedenza, ove i bambini non possano essere ridistribuiti nei comuni vicini, il numero massimo di 26 può essere elevato a 29. Difatti, sulla base della suddetta disposizione, secondo quanto dichiarato dall'ufficio scolastico regionale per la Sardegna, sono state gestite e autorizzate le sezioni rientranti nei parametri, come indicati, inserendo anche le monosezioni con numero di iscritti pari almeno a 7 e sino a 17, arrivando ad impiegare complessivi 734 posti dei 742 posti comuni assegnati alla provincia di Sassari. Peraltro, l'ufficio precisa che le monosezioni in deroga autorizzate, pur in presenza di un numero di bambini inferiore al tetto minimo previsto, ammontano a un numero pari a 19.

Successivamente, proprio nell'ottica di alleggerimento di situazioni di maggiore affollamento, riscontrate in alcune realtà della scuola dell'infanzia, si è proceduto, con i posti residuati, allo sdoppiamento di sezioni con un numero di alunni compreso tra i 26 ed i 29, con ciò andando ad esaurire le risorse disponibili.

In ultimo, dagli elementi forniti dall'ufficio regionale è emerso che: a) la mancata autorizzazione delle sezioni non determina la soppressione della sezione medesima; la stessa, infatti, potrà rinnovarsi in termini di funzionamento qualora nelle prossime tornate di organico il numero di iscritti raggiunga un minimo ragionevole; b) l'emergenza da COVID-19 è stata tenuta nella giusta considerazione andando a sanare situazioni di parti-

colare affollamento di alcune sezioni il cui numero, seppur in linea con le norme vigenti, destava qualche preoccupazione nella considerazione dell'età dei bambini iscritti; c) la scuola dell'infanzia non rientra nella fascia del primo ciclo di istruzione, obbligatorio, e, pertanto, il funzionamento della medesima in provincia deve articolarsi e armonizzarsi con le risorse di organico a disposizione; se il fabbisogno globale supera la massima disponibilità di posti, su tale fabbisogno l'ufficio dovrà adottare un quadro di criteri che, in ordine di priorità, salvaguardi le situazioni che si appalesano di maggiore criticità.

Si assicura che l'ufficio scolastico regionale per la Sardegna, nella stesura dell'organico di diritto, ha tenuto conto dei vincoli esistenti, anche al fine di garantire le condizioni di contenimento dei rischi connessi con l'emergenza sanitaria, rendendo così imprescindibile la sicurezza dei bambini e delle bambine che è sempre stata e continua ad essere al primo posto nell'azione dell'amministrazione centrale e periferica.

*Il Ministro dell'istruzione*

AZZOLINA

(2 settembre 2020)

---

MARIN. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che tre agenti della Polizia penitenziaria sarebbero stati aggrediti nel carcere di Salerno nella giornata di sabato 23 maggio. Ad aggredire gli agenti sarebbe stato un detenuto di origini africane nella prima sezione detentiva della casa circondariale di Salerno, mentre i carcerati rientravano dai cortili di passeggio;

secondo quanto riferito dal segretario nazionale SAPPE della Campania, sembrerebbe che un detenuto straniero, senza apparenti motivi, abbia aggredito un assistente della Polizia penitenziaria in servizio. L'intervento di altri poliziotti avrebbe evitato peggiori conseguenze all'agente colpito, nel frattempo colto da *shock* per i violenti colpi subiti;

il detenuto autore dell'insano gesto sembrerebbe, in passato, essere stato in osservazione per disturbi mentali;

per questi ed altri motivi denunciati dal SAPPE già da molto tempo, è stato indetto lo stato di agitazione e l'interruzione delle relazioni sindacali con la direzione del penitenziario, per l'assenza di interventi da parte dell'amministrazione, come richiesto dalla segreteria regionale, prima e do-

po la violenta rivolta del 7 marzo 2020, che ha visto l'istituto di Salerno dare inizio alle devastazioni;

considerato che ampia è la platea dei difensori dei diritti dei detenuti, ma che gli stessi si dimenticano sistematicamente dei servitori dello Stato, come gli agenti di Polizia penitenziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine, che ogni giorno rischiano la vita per la salvaguardia dei cittadini e delle istituzioni,

si chiede di sapere:

quali interventi ritenga opportuno adottare il Ministro in indirizzo al fine di tutelare l'incolumità, nonché la salute fisica e psichica, degli agenti di Polizia penitenziaria;

se non ritenga opportuno prevedere per i detenuti violenti una custodia differenziata, soprattutto per chi, soffrendo di un disagio psichico e mentale, dovrebbe essere collocato in strutture specifiche.

(4-03586)

(3 giugno 2020)

RISPOSTA. - Va subito evidenziato come la tutela psicofisica degli agenti della Polizia penitenziaria, unitamente a quella degli operatori tutti e, naturalmente, dei ristretti in carcere, è dovere primario dell'amministrazione, perseguito costantemente con impegno.

Ciò ribadito, passando al grave episodio, questo è riconducibile a un detenuto di origini nigeriane, in esecuzione della pena per violazione dell'art. 628, comma 1, del codice penale, giunto presso la casa circondariale di Salerno in data 28 novembre 2019, a seguito di un trasferimento per motivi di ordine e sicurezza dalla casa di reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi. L'assegnazione presso la casa circondariale di Salerno era l'ennesima tappa di un percorso detentivo che si è presentato sin da subito (ingresso dalla libertà presso la casa circondariale di Roma Rebibbia risalente al 2018) complicato, con una manifesta riottosità al rispetto delle regole e una latente aggressività con diversi trasferimenti in vari istituti penitenziari (Roma Rebibbia, Campobasso, Velletri, Sant'Angelo del Lombardi). Durante la permanenza presso tale casa circondariale Enoma si è distinto per diversi cambi stanza e sezioni, per problematicità allocative conseguenti a continui diverbi con altri detenuti (per lo più stranieri), con i quali veniva ubicato per evitare un controproducente stato di isolamento, ma i tentativi posti in essere, purtroppo, non hanno dato gli esiti sperati. Una condotta eteroaggressiva in danno del personale della Polizia penitenziaria si era verificata anche prima

dei fatti citati, allorquando, il 7 marzo 2020, aveva tentato invano di colpire dall'interno della cella l'unità di Polizia penitenziaria che si trovava nel corridoio della sezione.

Da ciò un percorso di sostanziale isolamento di fatto con il detenuto che manteneva un atteggiamento di chiusura con gli altri ristretti (sia italiani che stranieri) con allocazioni in stanza singola e permanenza ai passeggi da solo, essendosi ormai diffusa nella popolazione detenuta una certa diffidenza nei confronti di un soggetto poco rassicurante negli atteggiamenti oltre che di difficile lettura nei comportamenti. In data 23 maggio 2020, appunto, si verificava il grave ed immotivato episodio di aggressione in danno di personale della Polizia penitenziaria, prima colpendo un'assistente, quindi il restante personale nel frattempo intervenuto per cercare di riportare la calma, ma che veniva invece attinto da calci e pugni.

All'esito, il detenuto debitamente curato, veniva allocato in camera singola a regime chiuso, con grandissima sorveglianza custodiale, quindi veniva deferito alla competente autorità giudiziaria e sanzionato con 15 giorni di esclusione dall'attività in comune per violazione art. 77, commi 15, 16 e 21, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000. Il personale che aveva subito l'aggressione riportava diversi giorni di prognosi per contusioni ed edemi di varia natura. La direzione provvedeva a richiederne anche l'allontanamento presso altra sede.

In data 9 giugno 2020 si è reso nuovamente protagonista di un evento critico a danno di altro agente di Polizia penitenziaria ed il 19 giugno è stato trasferito presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale.

Per quanto riguarda il trattamento delle persone affette da patologie mentali, si evidenzia che questa amministrazione negli anni ha intrapreso diverse iniziative finalizzate a realizzare azioni integrate con le Regioni e le aziende sanitarie locali per la predisposizione di percorsi gradualmente di intervento. Ad oggi, in tutti gli istituti penitenziari è assicurata la presenza di uno psichiatra o di un servizio psichiatrico diversamente articolato in relazione alla tipologia dell'istituto e ai bisogni di salute della popolazione detenuta presente. L'obiettivo perseguito è di individuare, possibilmente fin dall'ingresso, le persone con disagio, con patologia psichiatrica o con rischio suicidario, per attivare immediate azioni di sostegno e per concordare con l'azienda sanitaria locale gli interventi sanitari, sociali, psicologici, educativi, culturali e informativi di cui il detenuto può usufruire nell'ambito penitenziario, in continuità con il territorio o anche all'esterno per il reinserimento nei contesti sociali di appartenenza.

Inoltre, è in stato di avanzata realizzazione il piano di attivazione in uno o più istituti penitenziari di ogni regione di poli psichiatrici regionali, denominati "articolarioni per la tutela della salute mentale" (ATSM) per la cura e l'accertamento delle infermità psichiche degli imputati, dei condanna-

ti e degli internati, anche ai fini dell'adozione da parte dell'autorità giudiziaria degli eventuali successivi provvedimenti volti al ricovero di tali pazienti in apposite strutture dotate di assistenza psichiatrica intensificata, interne ai penitenziari o esterne. Le ATSM garantiscono l'accoglienza e la presa in carico dei disturbi mentali delle persone detenute che abbiano manifestato disagio psichico e per le quali, almeno temporaneamente, l'allocatione in sezione ordinaria sia considerata dai sanitari non opportuna; il ricovero e la cura delle persone con infermità psichica sopravvenuta nel corso della misura detentiva, *ex art.* 148 del codice penale o condannate a pena diminuita per vizio parziale di mente, *ex art.* 111, commi 5 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000; l'accertamento delle infermità psichiche di cui all'art. 112 del decreto.

Anche presso la casa circondariale di Salerno, naturalmente, è prevista una sezione per l'articolazione della salute mentale, ove alla data del 8 luglio sono presenti 7 detenuti su una capienza di 9 posti.

Infine, per quanto attiene alla prevenzione delle aggressioni perpetrate dai detenuti a danno degli operatori penitenziari già con la circolare n. 0186697-2015 del 26 maggio 2015 è stata data disposizione ai provveditorati regionali di individuare alcune sezioni ove allocare quei detenuti non ancora pronti per il regime aperto, o incompatibili con lo stesso, in osservanza di quanto previsto dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, che prevede che i detenuti e gli internati che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, vengano assegnati ad appositi istituti o sezioni ove sia più agevole adottare le suddette cautele. Vale la pena rammentare che l'individuazione di tali sezioni non risponde ad una logica di isolamento o punizione, ma ad un'idonea attività trattamentale che miri ad agevolare per i soggetti che vi sono assegnati il ritorno al regime comune "aperto", e nel contempo, a salvaguardare detto regime da attività negative di prevaricazioni e violenza. È comunque previsto che l'allocatione presso tali sezioni venga verificata dalle direzioni periodicamente, con cadenza semestrale, al fine di appurare la permanenza delle ragioni della separazione dei soggetti che vi sono assegnati dalla restante popolazione detenuta.

Si menziona, inoltre, la nota del capo del Dipartimento *pro tempore* n. 0316870 del 10 ottobre 2018 avente ad oggetto "trasferimenti dei detenuti per motivi di sicurezza", ove viene evidenziato che le richieste delle direzioni relative all'allontanamento di detenuti per motivi di ordine e sicurezza dovranno riguardare quei soggetti responsabili di aggressioni consumate o tentate nei confronti del personale dell'amministrazione penitenziaria del personale medico o infermieristico od ancora di quello del volontariato, le aggressioni consumate o tentate nei confronti di altri detenuti, danneggiamenti dei beni dell'amministrazione e qualsiasi altro evento di violenza. Il provvedimento dovrà essere adottato dai provveditorati regionali che disporranno il trasferimento del detenuto presso altro istituto del distretto. Nei casi da considerarsi più gravi, la Direzione generale dei detenuti e del trattamen-

to, acquisiti tutti gli elementi informativi più utili, potrà provvedere, anche su richiesta del capo del Dipartimento, al trasferimento del detenuto o dei detenuti interessati dall'evento critico disponendone l'assegnazione presso altro istituto extra distretto.

Da ultimo, in data 22 luglio 2020 il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è nuovamente intervenuto sul punto a mezzo della circolare n. 3689/6139, avente ad oggetto proprio un aggiornamento sulle linee di intervento nei casi di aggressione al personale.

*Il Ministro della giustizia*

BONAFEDE

(1° settembre 2020)

---

ORTIS, LANNUTTI, CORRADO, TRENTACOSTE, FERRARA, D'ANGELO, LEONE, ANGRISANI, PAVANELLI, VACCARO, ACCOTO, PRESUTTO, ROMANO, GIANNUZZI, ABATE. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il 27 gennaio 2020, 75 detenuti della casa circondariale e di reclusione di Campobasso hanno inscenato una protesta, denunciando così pubblicamente alcune criticità che vertono, in particolar modo, sull'area sanitaria della struttura;

causa principale del denunciato mancato rispetto dei diritti della persona appare essere la carenza di personale medico, carenza aggravata da una popolazione carceraria "composta in ampia percentuale da persone con problemi di tossicodipendenza e psichici", come annotato da Gianmario Fazzini, responsabile di Antigone Molise, come riportato all'Ansa il 28 gennaio 2020;

le criticità denunciate sono esplose il 31 dicembre 2019, alla scadenza dei contratti di due infermieri in servizio nella struttura. Senza questi ultimi "i detenuti non possono nemmeno avere a disposizione i farmaci salvavita", come dichiarato da Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato di Polizia penitenziaria. Lo stesso Di Giacomo, tre giorni prima dell'inizio della protesta, aveva denunciato alla Procura della Repubblica ed al magistrato di sorveglianza proprio la carenza di personale medico e infermieristico all'interno del penitenziario, come si legge lo stesso giorno su "primonumero";

altre problematiche, ricordate dal responsabile di Antigone, riguardano le istanze depositate dai detenuti all'ufficio matricola, le quali

"vengono smaltite con tempi lunghi a causa della mancanza di personale"; "tempi lunghi e inadeguati alla soddisfazione dei bisogni delle persone detenute" anche per l'ufficio sopravvitto (che si occupa della consegna dei prodotti acquistati dai reclusi). Si segnalano poi diverse criticità per l'ufficio ragioneria, il centralino, il magazzino detenuti e la cucina detenuti. In alcune camere, infine, sono presenti castelli a tre letti, pur essendo vietati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;

nel comunicato da loro rilasciato, i detenuti, "pur nella consapevolezza di essere colpevoli", dovendo "espiare una pena per aver commesso dei reati e rispettare le regole previste dal codice penale", ricordano come lo Stato debba "garantire il rispetto della dignità umana" mettendoli nella condizione "di poter riconquistare il diritto di appartenere in modo concreto alla nostra società", come riportato su "termolionline" il 27 gennaio;

la situazione è aggravata infine dal perenne stato di sovraffollamento del carcere: 168 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 106. Non diversa, e anzi peggiore, è la situazione della vicina casa circondariale di Larino (Campobasso), che ospita ben 235 detenuti, a fronte di una capienza di 114;

considerato che:

questa è solo l'ultima di una serie di proteste che hanno avuto come teatro la casa di detenzione campobassana;

il 20 febbraio 2020 le organizzazioni sindacali Sappe, Osapp, Uilpa, PP, Sinappe, USPP, FNS, Cisl, Cgil e FP, rappresentanti del personale appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria, hanno indetto lo stato di agitazione, specificando come tale decisione costituisca "un passaggio preliminare ad altre forme di protesta anche di carattere pubblico". L'obiettivo è che possa "avviarsi quel confronto più volte sollecitato sui principali temi che si è chiesto di porre all'ordine del giorno, tra i quali *in primis* il problema delle continue, pericolose e intollerabili aggressioni messe in atto nei confronti del personale di Polizia penitenziaria, le problematiche connesse alla carenza di organico e alla ridotta capacità degli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria di poter assolvere correttamente i propri compiti istituzionali, proprio in ragione della carenza organica",

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia intenzione di porre in atto per assicurare il rispetto dei diritti della popolazione carceraria molisana, nonché per garantire la sicurezza operativa del Corpo di Polizia penitenziaria, anche intervenendo per coprire le carenze di organico;

se non ritenga opportuna un'ispezione nelle case circondariali di Campobasso, Larino e Isernia al fine di valutare le condizioni di detenzione dei carcerati e quelle lavorative del personale.

(4-02957)

(25 febbraio 2020)

RISPOSTA. - In ordine all'evento critico, risulta che in data 27 gennaio 2020, dalle ore 9.00 alle ore 10.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00, i detenuti ristretti presso la seconda e quarta sezione della casa circondariale di Campobasso hanno messo in atto una manifestazione di protesta collettiva mediante percussione di oggetti metallici sulle inferriate di finestre e cancelli delle rispettive camere di pernottamento. La protesta, scaturita da criticità inerenti all'area sanitaria dell'istituto, è continuata anche nei due giorni successivi; si è tuttavia svolta in maniera pacifica e non è ulteriormente proseguita.

La protesta è scaturita dal mancato rinnovo da parte della ASL, nonostante i ripetuti solleciti del dirigente medico, dei contratti di due infermieri in servizio presso il presidio sanitario dell'istituto, scaduti in data 31 dicembre 2019, nonché dalla conseguente necessità di una diversa organizzazione dei turni da parte dei 5 infermieri rimasti in servizio, con inevitabile riduzione dell'operatività dell'intero presidio. Tale situazione, unita alla quasi totale assenza di operatori del SERT, ha dunque indotto la protesta da parte dei detenuti, che hanno comunque mantenuto un dialogo aperto con la direzione e assicurato la correttezza della protesta.

Dalle ricerche esperibili al sistema di cognizione penale (SICP), non risulta pervenuta alla Procura di Campobasso la denuncia presentata dal segretario del sindacato di Polizia penitenziaria, Aldo Di Giacomo, il quale, secondo un articolo di stampa, avrebbe lamentato la carenza di personale medico ed infermieristico all'interno dell'istituto. In data 1° febbraio 2020, la ASL ha comunque provveduto all'immissione in servizio di due nuovi infermieri; in pari data è stata inoltre assicurata la presenza del medico del SERT per 6 ore settimanali e dello psicologo, già nominato in precedenza.

Non risultano recenti comunicazioni da parte dell'istituto di eventi critici quali atti di violenza e aggressioni perpetrate dai detenuti in danno al personale del Corpo.

L'individuazione precisa ed esaustiva dei fascicoli iscritti o pendenti presso la Procura della Repubblica di Campobasso e relativi alla ricezione di denunce di aggressioni in danno di personale della Polizia penitenziaria non è concretamente operabile, atteso che il SICP non consente l'e-

strapolazione di tali dati in mancanza dei nominativi delle persone offese e dovendosi altrimenti procedere all'analisi di tutti i fascicoli iscritti (previa individuazione del periodo di riferimento) e successivamente all'individuazione di quelli le cui vittime risultino essere appartenenti alla Polizia penitenziaria (elenco che la Procura di Campobasso non possiede) per poi verificare se si tratta di condotte riconducibili allo svolgimento dell'attività di servizio.

Si riporta di seguito la statistica degli eventi critici di violazione di norme penali relativi all'anno 2019 e fino alla data del 3 marzo 2020 (data dell'ultima rilevazione effettuata): aggressioni fisiche al personale di Polizia penitenziaria: nel 2019, due, nel 2020, zero; atti di violenza, minaccia, ingiuria, oltraggio o resistenza a pubblico ufficiale: nel 2019, due, nel 2020, zero.

Secondo la circolare 26 maggio 2015 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria relativa agli eventi critici, per evitare che la nuova modalità operativa della vigilanza dinamica sia inficiata dagli atti di aggressione ai danni del personale o da qualsiasi altra azione sanzionabile di turbativa dell'ordine e della sicurezza, devono essere previsti, nell'ambito delle unità operative di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 1999, un servizio di controllo che intervenga in caso di necessità del personale in servizio e la creazione di sezioni *ex art.* 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 (previa disposizione alle articolazioni periferiche di individuare alcune sezioni appositamente dedicate ove allocare i detenuti non ancora pronti al regime aperto, ovvero che si rivelino incompatibili con esso).

L'individuazione di tali sezioni non risponde a una logica di isolamento o punizione, ma costituisce un'idonea attività trattamentale che miri ad agevolare, per i soggetti che vi sono assegnati, il ritorno al regime comune aperto, e, nel contempo, a salvaguardare detto regime da attività negative di prevaricazioni e violenza; è comunque previsto che l'assegnazione a tali sezioni debba essere verificata dalle direzioni con cadenza semestrale, al fine di accertare la sussistenza delle ragioni della separazione dei soggetti che vi sono assegnati dalla restante popolazione detenuta.

Al fine di garantire l'innalzamento dei livelli di sicurezza all'interno degli istituti della Repubblica, con specifico riguardo al fenomeno del verificarsi degli eventi critici (in particolare di quelli aventi ad oggetto violenza nei confronti del personale dell'amministrazione, del personale medico e infermieristico che presta assistenza sanitaria negli istituti, dei volontari o, ancora, nei confronti di altri detenuti) è intervenuta anche la lettera circolare 9 ottobre 2018, recante "trasferimenti dei detenuti per motivi di sicurezza", con l'intento di valorizzare l'applicazione degli strumenti normativi, previsti sia dalla legge n. 354 del 1975 sia dal decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, diretti proprio a tutelare la sicurezza degli istituti.

È stato in particolare evidenziato che in buona parte le condotte aggressive vengono consumate da detenuti con seri e gravi profili psicologici o, addirittura, psichiatrici, meritevoli di cure e trattamenti terapeutici, mentre in altri casi le dinamiche delle aggressioni da parte di un detenuto trovano contenuti e obiettivi del tutto differenti, spesso collegabili all'intento di porre in essere vere manifestazioni di forza prevaricatrice sugli altri detenuti, ovvero sul personale operante. In tali ipotesi la condotta aggressiva interviene a minare lo stato di sicurezza interno al carcere, per cui è necessario fare ricorso agli strumenti normativi previsti dalla legge n. 354 del 1975 e dal relativo regolamento di esecuzione, diretti a tutelare la sicurezza degli istituti.

La circolare ha dettagliato una mirata applicazione della normativa stabilita dall'art. 42 della legge n. 354 del 1975, nella parte relativa ai trasferimenti per gravi motivi di sicurezza. Parimenti funzionale allo scopo, è apparso il richiamo all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, nella parte in cui è prevista l'assegnazione, in via cautelare, a particolari istituti o sezioni di quei detenuti che, se anche ancora non abbiano commesso alcun episodio di violenza o di altro genere, per il loro comportamento siano da considerarsi pericolosi per la sicurezza.

Sulla base di quanto appena rappresentato, è stato dunque disposto il trasferimento ad altri istituti di quei soggetti che si siano resi responsabili di: aggressioni consumate o tentate nei confronti del personale dell'amministrazione penitenziaria, del personale medico e infermieristico o, ancora, di quello appartenente al volontariato; aggressioni consumate o tentate nei confronti di altri detenuti; danneggiamento dei beni dell'amministrazione; qualsiasi altro evento di violenza. Ferma restando in ogni caso l'apertura del procedimento disciplinare, i provvedimenti di trasferimento ad altri istituti diversi da quello originario dovranno essere immediati e potranno essere adottati dai provveditori regionali, che provvederanno a disporre il trasferimento del detenuto presso altro istituto sito all'interno del territorio distrettuale, ovvero, nei casi da considerarsi più gravi, anche su richiesta del capo del Dipartimento, dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento, con l'assegnazione ad altro istituto situato in territorio di altro distretto.

Ciò premesso, alla luce delle risultanze di alcuni mesi di applicazione, le "linee programmatiche del capo Dipartimento per il 2019" del 6 dicembre 2018 hanno ritenuto di dover porre l'accento sul perdurare di "una variegata e poliedrica realtà penitenziaria, dove proliferano le più differenziate forme di autogestione".

Con il provvedimento del capo del Dipartimento 18 aprile 2019 è stato istituito il gruppo di lavoro per l'elaborazione di proposte organiche finalizzate all'individuazione di nuove piante organiche del personale del Corpo di Polizia penitenziaria e per l'individuazione di strumenti organizzativi finalizzati a una migliore gestione degli eventi critici in ambito penitenziario, gruppo di lavoro del quale fanno parte esperti in materia di esecuzione-

ne penitenziaria che prestano servizio in sedi operative e scuole di formazione sparse su tutto il territorio nazionale. I lavori del gruppo sono in via di definizione e tendono al precipuo obiettivo di diffondere direttive per meglio prevenire e gestire le situazioni di criticità.

Inoltre, al fine di migliorare il servizio e le condizioni di lavoro degli appartenenti al Corpo, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nei limiti della disponibilità finanziaria sul capitolo competente, sta attuando una serie di iniziative quali l'approvvigionamento di nuovi equipaggiamenti in sostituzione o ad integrazione di quelli già in uso (caschi e scudi). In particolare, oltre alle dotazioni di reparto già in seno agli istituti penitenziari del Paese, sono stati recentemente distribuiti: 523 scudi tondi girevoli; 210 caschi antiproiettile; 16.508 manette individuali; 3.000 maschere antigas complete di 6.000 filtri anche contro i fumi (revisione). È in fase di produzione, altresì, il contratto per l'acquisizione di 100 paia di guanti antitaglio (in corso di sperimentazione), da utilizzarsi per gli interventi operativi nel corso degli eventi critici, mentre altri equipaggiamenti sono allo studio per l'anno 2020 (ad esempio prodotti paracolpi, scudi curvi, maschere facciali).

Alla data del 4 agosto 2020, presso la casa circondariale di Campobasso erano presenti 142 detenuti in totale (126 media sicurezza di cui 86 di nazionalità italiana ed i restanti 56 stranieri, nonché 16 collaboratori di giustizia), rispetto a una capienza regolamentare pari a complessivi 106 posti (di cui 8 temporaneamente non disponibili a vario titolo); si rileva dunque un indice percentuale di affollamento pari al 144,90 per cento, comunque in linea con quello di altri istituti del medesimo distretto.

La custodia aperta è prevista solo per quattro sezioni, le restanti cinque sono a custodia ordinaria. Relativamente alle posizioni giuridiche dei ristretti ivi allocati, si evidenzia la seguente situazione: 8 in attesa di primo giudizio; 3 appellanti; 11 ricorrenti; zero mista senza definitivo; 14 condannati non definitivi; 115 definitivi; 5 mista con definitivo.

La verifica delle condizioni detentive dei ristretti in termini di spazio minimo garantito non fa oggi registrare alcuna violazione dei parametri previsti dalla CEDU, atteso che tutti i ristretti risultano avere a disposizione, nelle rispettive camere di pernottamento, un adeguato spazio di vivibilità. Nella fattispecie, allo stato, 36 detenuti risultano avere a disposizione uno spazio di vivibilità compreso tra i 3 e i 4 metri quadrati, mentre i restanti 103 ristretti risultano fruire di spazi superiori ai 4 metri quadrati. La competente Direzione generale dei detenuti e del trattamento, al fine di evitare situazioni di criticità, attua comunque con continuità, a livello nazionale, un'intensa opera di monitoraggio dei livelli di presenza e capienza dei posti disponibili nelle strutture penitenziarie, intervenendo sia a livello locale, sollecitando i singoli provveditorati regionali a provvedere a una più equa distribuzione dei detenuti sul territorio del distretto di competenza, sia

provvedendo, ove richiesto, alla movimentazione dei detenuti in sedi extra distretto.

Si evidenziano di seguito le presenze detentive relative agli altri istituti molisani (case circondariali di Isernia e di Larino). Alla data del 4 agosto 2020 presso la casa circondariale di Isernia erano presenti di 42 detenuti in totale, rispetto a una previsione di 48 posti (di cui 20 non disponibili a vario titolo), rilevandosi un indice percentuale di affollamento pari al 150 per cento. Presso quella di Larino, invece, alla stessa data, erano presenti 203 detenuti in totale (153 di media sicurezza e 50 di alta sicurezza), rispetto a una previsione pari a complessivi 114 posti disponibili, rilevandosi un indice percentuale di affollamento pari al 175,07 per cento. Pur nel rispetto dei parametri previsti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, le sedi penitenziarie molisane soffrono di un generalizzato stato di sovraffollamento, peraltro comune alla quasi totalità degli istituti presenti sul territorio della Repubblica; in particolar modo, per la casa circondariale di Larino, il competente ufficio provveditoriale, al fine di attenuare gli effetti nefasti dovuti all'incremento della popolazione detenuta, ha temporaneamente sospeso le assegnazioni a qualsiasi titolo e sta monitorando la situazione complessiva della capienza degli istituti del distretto al fine di adottare provvedimenti mirati a scopo deflattivo.

Fermo restando che, a fronte della modifica dell'organico complessivo del Corpo apportata dal decreto legislativo n. 95 del 2017 (il quale ha ridotto l'organico previsto da 45.121 a 41.202 unità), nonché della lunga prassi di arruolamenti nei limiti del *turn over*, le criticità riscontrate presso gli istituti molisani sono comuni a quelle risentite da tutti gli istituti del Paese, si riportano di seguito i dati relativi all'organico previsto e alla forza amministrata.

#### Casa circondariale di Campobasso

Ruolo	Organico previsto	Forza amministrata
direttivo	3	3
ispettori	9	8
sovrintendenti	12	6
agenti assistenti	88	80
totali	112	97

Ai dati sopra riferiti vanno aggiunte 6 unità distaccate in ingresso e sottratte 4 unità distaccate in uscita; pertanto, al netto delle entrate e delle uscite, sono effettivamente presenti complessive 99 unità. In occasione del piano di mobilità elaborato a seguito delle assegnazioni del 176° corso per la nomina in ruolo degli agenti assistenti, il personale della casa circondariale di Campobasso è stato incrementato di un'unità femminile.

## Casa circondariale di Isernia

Ruolo	Organico previsto	Forza amministrata
direttivo	2	2
ispettori	6	3
sovrintendenti	6	4
agenti assistenti	26	27
totali	40	36

Ai dati sopra riferiti vanno aggiunte 7 unità distaccate in ingresso e sottratta un'unità distaccata in uscita; pertanto, al netto delle entrate e delle uscite, sono effettivamente presenti complessive 42 unità.

## Casa circondariale di Larino

Ruolo	Organico previsto	Forza amministrata
direttivo	3	3
ispettori	13	11
sovrintendenti	19	4
agenti assistenti	98	97
totali	133	115

Ai dati sopra riferiti vanno aggiunte 5 unità distaccate in ingresso e sottratte 3 unità distaccate in uscita; pertanto, al netto delle entrate e delle uscite, sono effettivamente presenti complessive 117 unità.

Dai dati esposti, si evince che le carenze maggiori riguardano, in particolare, i ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti. A tal uopo, si evidenzia che il concorso interno a complessivi 2.851 posti per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo maschile e femminile del Corpo (a seguito del decreto legislativo n. 95 del 2017 in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia), è in corso di svolgimento. Relativamente alla carenza che si registra nel ruolo degli ispettori, invece, la competente Direzione generale del personale e delle risorse ha assicurato che terrà nella massima considerazione la situazione in occasione della possibile rimodulazione delle risorse umane.

Per quanto attiene alle problematiche dell'area sanitaria degli istituti penitenziari molisani, tra le cause scatenanti la protesta collettiva, si è potuto apprezzare un sensibile miglioramento delle condizioni generali di assistenza: è stato ripristinato il servizio infermieristico, tornato a ruotare sulle 24 ore con 7 infermieri professionali; è stato ripristinato il servizio di prenotazione delle visite sanitarie interna al CUP; è stato ripristinato il ser-

vizio dello psicologo dell'azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM), per 20 ore complessive, così distribuite: 6 ore alla casa circondariale di Campobasso, 4 a quella di Isernia e 10 a quella di Larino; lo psichiatra è presente per 10 ore a Latino, 8 a Campobasso e 2 a Isernia; la ASREM sta predisponendo la determina per l'approvazione del piano locale di prevenzione del rischio suicidario, come elaborato in sede di osservatorio regionale in materia di sanità penitenziaria; si è in attesa della firma del nuovo direttore generale dell'ASREM, appena nominato, relativamente all'approvazione del protocollo di intesa con gli istituti penitenziari.

Riguardo all'opportunità effettuare ispezioni presso gli istituti molisani, si evidenzia che la casa circondariale di Campobasso è stata oggetto di visita ispettiva nell'ottobre 2018, da parte del competente ufficio centrale, e nel giugno 2019 da parte del provveditorato regionale. La casa circondariale di Isernia, invece, è stata oggetto di un'attività ispettiva straordinaria nel 2014 e di una successiva di verifica e controllo nell'anno 2015, entrambe condotte dal competente ufficio attività ispettiva e di controllo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

*Il Ministro della giustizia*

BONAFEDE

(1° settembre 2020)

---

PAPATHEU, VITALI. - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

con nota n. 182 del 23 marzo 2020, il Ministero dell'istruzione ha pubblicato l'ordinanza relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) per l'anno scolastico 2020/2021. Tale decisione, al di là dell'eccezionalità del momento per l'emergenza coronavirus, è stata adottata, come evidenziato dai sindacati di categoria, senza nessun confronto e senza tenere conto delle legittime istanze di professionalità che con il loro lavoro di assistenza svolgono un'attività di indubbia utilità nel mondo della scuola, all'interno del quale rivestono sicuramente una funzione strategica ed un ruolo centrale;

sebbene le domande di trasferimento oramai da qualche anno vengano presentate nella modalità telematica, ciò non toglie che il periodo di presentazione (dal 28 marzo al 27 aprile) vede coinvolte decine di migliaia di docenti e lavoratori del personale ATA che avranno la necessità di ricorrere alle segreterie scolastiche, agli uffici dell'amministrazione e alle sedi sindacali. A questa complessità va aggiunta un'ulteriore criticità legata al fatto che migliaia di docenti e ATA, a causa dell'emergenza COVID-19, so-

no rientrati nella propria regione, come nel caso specifico della Sicilia, e quindi aumenteranno il carico di lavoro che di norma è già notevole;

la questione, pertanto, investe numerosi lavoratori in servizio nelle scuole del Centro-Nord che attendono questo momento con grande apprensione e sperano nel rientro definitivo nella loro regione. Come rilevato, a tal proposito, dai sindacati unitari della scuola, "pensare dunque di prevedere lo svolgimento di questi adempimenti, come se questa fosse una situazione ordinaria, significa essere completamente fuori dalla realtà". Basti pensare al divieto di circolazione delle persone, scuole e uffici, sinora rimasti chiusi, con la possibilità purtroppo di mettere in conto ulteriori proroghe;

l'attuale termine delle domande, fissato al 27 aprile, *rebus sic stantibus*, appare non idoneo e palesemente incompatibile con le restrizioni alla circolazione delle persone adottate dal Governo per il contenimento dell'epidemia COVID-19. Il problema interessa numerosi lavoratori e lavoratrici che vivono una situazione familiare e personale e familiari pesantissima, che stanno producendo uno sforzo encomiabile per mantenere viva, tra mille difficoltà, l'attività didattica e la relazione educativa con gli alunni. Appare così necessario che il Governo si attivi al fine di porre subito rimedio ad una vicenda dalla quale emerge un *vulnus* cronologico e una mancanza di rispetto verso le professionalità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda modificare con urgenza i termini dell'ordinanza n. 182/2020, disponendo un congruo prolungamento delle attuali disposizioni, e quali misure intenda così assumere a tutela del personale della scuola, alla luce delle problematiche rappresentate.

(4-03172)

(16 aprile 2020)

RISPOSTA. - Con l'ordinanza n. 182 del 23 marzo 2020, il Ministero ha dato avvio alla mobilità del personale docente, educativo ed ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) per l'anno scolastico 2020/2021. Tale procedura, che si è conclusa regolarmente nei tempi previsti, ha permesso ad oltre il 55 per cento delle richieste di essere soddisfatte. Tale dato emerge dall'analisi degli esiti della mobilità dei docenti per l'anno scolastico 2020/2021, pubblicati il 29 giugno 2020.

In particolare, quest'anno 108.676 sono state le domande elaborate, di cui 90.306 per la mobilità territoriale e 18.370 per quella professionale. Ben 96.000 sono stati i docenti effettivamente coinvolti, al netto delle domande non accoglibili, 78.881 le donne e 17.696 gli uomini. Le domande

soddisfatte a livello nazionale sono state 55.008; pari appunto ad oltre il 55 per cento del totale dei docenti che hanno partecipato alla mobilità ordinaria. Nello specifico, le domande di mobilità territoriale accolte sono state pari a 49.053, il 54,3 per cento di quelle presentate, per un totale di 8.000 spostamenti circa fuori regione garantiti agli insegnanti. Sono stati, così, garantiti i diritti degli insegnanti, per 8.000 di loro c'è uno spostamento fuori regione, il che significa riavvicinamento a casa.

Si è conclusa anche la procedura di mobilità del personale ATA per l'anno scolastico 2020/2021. Le domande elaborate quest'anno sono state 26.326, delle quali 25.341 per la mobilità territoriale e 985 per quella professionale. I dipendenti ATA effettivamente coinvolti, al netto delle domande non accoglibili, sono stati 23.925 (15.789 donne e 8.136 uomini). Le domande soddisfatte a livello nazionale sono state 18.924 (di cui 343 mobilità professionale), pari a oltre il 79 per cento del totale del personale ATA che ha partecipato alla mobilità ordinaria.

Nel dettaglio, sono state accolte 18.581 domande di mobilità territoriale, il 73 per cento di quelle presentate. I soddisfatti nella mobilità provinciale sono stati 16.617, quelli nella mobilità interprovinciale sono stati 2.307 di cui 1.654 fuori regione.

Preme evidenziare che aver garantito la procedura mobilità è stato importante e non scontato, dato che si era in piena emergenza sanitaria. Il Ministero ha svolto un impegnativo lavoro, ha supportato il personale coinvolto, ha portato avanti un'operazione normalmente ordinaria in tempi straordinari. Oggi questo risultato può sembrare scontato, ma si ricorda che qualche mese fa non era considerato tale.

*Il Ministro dell'istruzione*

AZZOLINA

(2 settembre 2020)

---

PETRENGA. - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

con nota del 17 marzo 2020 (prot. n. 388), il Ministero dell'istruzione ha reso prime indicazioni per le attività didattiche a distanza;

la medesima nota, oltre a fornire una definizione delle attività di didattica a distanza, offrire prime risposte sui delicati temi di *privacy*, progettazione e valutazione delle stesse attività, fornisce informazioni sulla apposita area realizzata sul sito *internet* del Ministero, attraverso la quale le istituzioni scolastiche possono accedere a una sezione realizzata appositamente.

mente per consentire, nelle più diverse forme, di attivare didattica a distanza;

con nota del 30 marzo 2020, indirizzata ai Ministri dell'istruzione, dell'università e ricerca e delle pari opportunità e famiglia, il Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto un atto di indirizzo (n. 64 del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni") che individua importanti implicazioni per la didattica a distanza riguardo alla protezione dei dati personali, con particolare riguardo alle questioni del consenso, scelta e regolamentazione degli strumenti, ruolo dei fornitori dei servizi *on line* e piattaforme, limitazione delle finalità, correttezza e trasparenza del trattamento dei dati;

in effetti, mentre un numero sempre maggiore di studenti e di scuole utilizza piattaforme di videoconferenza, si segnalano numerosi episodi di "Zoom-bombing": conferenze e lezioni a distanza interrotte da immagini pornografiche o di *hate-speech*, con evidenti pericoli per i minori coinvolti;

sotto il profilo dell'agibilità degli edifici scolastici, nel *report* del Servizio Studi della Camera dei deputati del 15 aprile 2020 dedicato a "Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole", si menzionano recenti interventi riguardanti la sicurezza nelle scuole a seguito del Coronavirus, al fine di tutelare la salute del personale scolastico e degli studenti, e si menziona in particolare la necessità di adottare piani per l'adeguamento antincendio, per l'efficientamento energetico, per la costruzione di poli per l'infanzia e scuole innovative, per adeguamento strutturale ed antisismico delle scuole e risorse per l'edilizia scolastica ai Comuni e alle Province;

l'interrogante considera necessario intervenire con urgenza al fine di porre in essere fin da subito (e di non procrastinare a settembre) opportune misure per la messa in sicurezza degli edifici scolastici dai rischi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, compatibilmente con le vigenti norme per l'edilizia scolastica e al riparto delle competenze stabilito dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (segnatamente, sentenze 62/2013, 284/2016 e 71/2018);

appare infatti assolutamente necessario che si faccia, al più presto, chiarezza sul piano strategico che il Governo intende adottare per la scuola di ogni ordine e grado e l'insegnamento, posta la necessità di riprendere, da settembre, un'attività scolastica che sappia risolvere i nuovi problemi di distanziamento sociale, didattica a distanza, diritto allo studio, inclusione e riduzione del *gap* tecnologico, rispetto dei diritti e delle libertà individuali e dia certezze sulla qualità dell'insegnamento,

si chiede di sapere:

se, con quali modalità ed entro quale termine, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire se l'apertura delle scuole per l'anno scolastico 2020- 2021 sarà garantita nelle modalità della didattica a distanza ovvero in aula, e creare conseguentemente il corretto contesto di regole e linee guida per una equilibrata sostenibilità operativa, giuridica e amministrativa per alunni, famiglie ed operatori del settore;

se non ritenga urgente porre in essere fin da subito e senza indugio, senza procrastinare al momento dell'avvio del nuovo anno scolastico a settembre, opportune misure per la messa in sicurezza degli edifici scolastici dai rischi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, compatibilmente con la normativa vigente e nel rispetto del riparto delle competenze stabilite dalla legge;

se, con riferimento all'ipotesi verosimile di una proroga della didattica a distanza anche al prossimo anno scolastico, non ritenga necessario adottare un approccio differente riguardo a tale modalità, mediante un criterio volto a prediligere l'utilizzo di una piattaforma unica nazionale che sia conforme alla normativa nazionale e rispettosa dei diritti e delle libertà individuali, nonché idonea a garantire continuità educativa e protezione per i minori che vi accedono.

(4-03261)

(28 aprile 2020)

RISPOSTA. - Durante il periodo di emergenza in cui si è assistito alla chiusura delle istituzioni scolastiche ed alla conseguente sospensione delle attività didattiche in presenza, il Ministero ha integrato e arricchito l'offerta di strumenti, *community* e classi virtuali con una pagina *online* interamente dedicata alla didattica a distanza, fornendo a tutte le scuole la possibilità di avere gratuitamente strumenti e mezzi per assicurare a tutti il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito.

Inoltre, al fine di supportare le istituzioni scolastiche coinvolte nel ricorso a metodologie didattiche a distanza, il Ministero, con nota del 28 febbraio, ha invitato tutti gli operatori di mercato, produttori di servizi o strumenti funzionali a tali finalità, a manifestare la propria adesione all'iniziativa attraverso la piattaforma "Protocolli in rete". Al momento dell'adesione, attraverso la piattaforma, gli operatori hanno garantito il possesso dei requisiti richiesti, ovvero: che tutte le piattaforme fossero rese disponibili gratuitamente nell'uso e nel *tutorial*; che le piattaforme di fruizione di contenuti didattici e assistenza alla *community* scolastica garantissero sicurezza, affidabilità, scalabilità e conformità alle norme sulla protezione dei dati personali, nonché al divieto di utilizzo a fini commerciali o promozionali di dati, documenti e materiali di cui gli operatori di mercato entrano in possesso

per l'espletamento del servizio; in ultimo, che le piattaforme di collaborazione *online* fossero dotate della qualifica di "*cloud service provider* della pubblica amministrazione" inerente alla piattaforma offerta, ai sensi delle circolari Agid n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018.

Con riferimento alle attività di protezione dei dati personali dei minori, si ricorda che tale attività è stata affidata alle stesse istituzioni scolastiche che dispongono, nella propria organizzazione, di un responsabile per la protezione dei dati. Anche il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso sulla questione, ribadendo che "spetta in primo luogo alle scuole e alle università la scelta e la regolamentazione, degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica, che devono offrire la garanzia della protezione dei dati personali". Ha, inoltre, affermato che il trattamento dei dati personali, in questi casi, è necessario poiché collegato all'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita la scuola, attraverso una modalità operativa prevista dalla normativa, con particolare riguardo anche alla gestione della fase di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pertanto, in questo ambito, le istituzioni scolastiche sono tenute ad informare gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, nel caso in cui si stiano avvalendo di piattaforme di operatori per l'erogazione della didattica con modalità a distanza che non erano già in uso presso la scuola. L'istituzione scolastica dovrà, pertanto, provvedere ad aggiornare l'informativa rilasciata agli interessati al momento dell'iscrizione, includendo tra i destinatari dei dati personali, che vanno specificamente individuati, i nuovi operatori che, in qualità di responsabili del trattamento, trattano i dati per conto dell'istituzione stessa. Si ricorda, inoltre, che a giugno è stato istituito un gruppo di lavoro che collabora con il Garante per la definizione dei profili di sicurezza e protezione dei dati personali, in linea con quanto previsto dal richiamato regolamento.

In merito all'avvio del nuovo anno scolastico, si ribadisce che a settembre si ripartirà in sicurezza e in presenza, riportando tutti gli studenti a scuola. Il Governo, difatti, sta approntando tutte le misure affinché l'avvio del prossimo anno scolastico possa avvenire in modo ordinato e in piena sicurezza: al miliardo di euro stanziati dall'articolo 235 del decreto "rilancio" se ne aggiungerà un altro che consentirà di avere un organico potenziato, per evitare classi sovraffollate, e disporre degli spazi supplementari, laddove fossero necessari.

La spesa per la messa in sicurezza degli edifici scolastici ha registrato, in costanza dell'emergenza epidemiologica, un'accelerazione: a marzo sono stati stanziati ben 510 milioni di euro, altri 320 milioni sono stati ripartiti tra le Regioni nel mese di aprile, inoltre, sono stati messi a disposizione ulteriori 855 milioni di euro a favore di Province e Città metropolitane. Infine, sono stati pubblicati i risultati relativi al bando che ha messo a disposi-

zione 330 milioni di euro per il finanziamento di azioni di "edilizia leggera" in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Nella concreta declinazione degli interventi da realizzare, le scuole non saranno lasciate sole. Nei giorni scorsi il Ministro ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali il protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre. Si tratta di un accordo importante che contiene le misure da adottare per garantire la tutela della salute di studentesse, studenti e personale, ma anche impegni che guardano al futuro e al miglioramento della scuola. Lo stesso Ministro sta partecipando ai tavoli tecnici regionali, convocati per analizzare ogni situazione e trovare risposte adeguate, insieme agli enti competenti, in un'ottica di condivisione e celerità. A queste attività si affiancheranno appositi spazi di formazione per tutto il personale scolastico, sulle tematiche digitali e sulla sicurezza.

Si rassicura che il Governo non lascerà sole le istituzioni scolastiche e accompagnerà ogni passaggio del ritorno a scuola delle studentesse e degli studenti italiani.

*Il Ministro dell'istruzione*

AZZOLINA

(2 settembre 2020)

---

PILLON. - *Ai Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

si apprende da fonti di stampa che in Ucraina, presso la *hall* dell'hotel "Venezia" di Kiev, sarebbero ospitati 46 neonati, nati in Ucraina mediante la pratica dell'utero in affitto;

si apprende, infatti, che con il blocco delle frontiere dovuto alla pandemia da COVID-19, i "committenti", di nazionalità diverse e anche italiana, non sarebbero potuti andare a prenderli e i bambini sono attualmente "parcheggiati", alla stregua di merce giacente, come testimoniato dalle immagini pubblicate dalla Biotexcom, la società che si occupa della gestione dei rapporti tra chi paga e le madri surrogate;

si apprende che la società avrebbe invitato i genitori "acquirenti" a rivolgersi ai propri ministri degli esteri, perché intercedano presso il Governo ucraino, in modo da ottenere un permesso per arrivare a Kiev, nonostante le attuali normative sugli spostamenti;

numerose associazioni hanno già protestato, tra queste la Rete italiana contro l'utero in affitto, che ha scritto all'ambasciatore italiano in Ucraina, chiedendo di verificare lo stato di salute dei bambini e chiedendo che ai "committenti" non sia concesso alcun permesso, ma che vengano anzi identificati;

inoltre, si apprende che la giornalista che aveva già affrontato la questione sul "Corriere della Sera" avrebbe provato a contattare l'ambasciatore, chiedendo un riscontro sulla lettera della Rete italiana contro l'utero in affitto, ma che ha ottenuto solo un "no comment";

considerato infine che l'utero in affitto nell'ordinamento italiano è un reato, ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza, intendano mettere in atto misure urgenti per far fronte a una palese violazione dei diritti umani di questi bambini, trattati alla stregua di pacchi postali comprati via *internet*;

se intendano valutare la possibilità di non concedere il permesso di spostamento ai "committenti" e se ritengano opportuno adottare ulteriori misure volte ad inibire ai cittadini italiani il ricorso all'utero in affitto, anche all'estero.

(4-03434)

(13 maggio 2020)

RISPOSTA. - Va evidenziato che in Italia la surrogazione di maternità costituisce reato, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 6, legge n. 40 del 2004. Allo stato della legislazione, quindi, il comportamento dei cittadini italiani che si sono recati all'estero per fare ricorso alla maternità surrogata in ordinamenti, come quello ucraino, in cui tale pratica è lecita, potrebbe essere fonte di responsabilità penale, considerato il tenore della disposizione che sanziona penalmente tale fattispecie.

Si evidenzia l'esistenza di un contenzioso che ha ad oggetto, a seconda dei casi, la trascrivibilità dell'atto di nascita del minore formato all'estero nel caso in cui, conformemente alla legislazione di tale Stato, sia il genitore biologico che quello intenzionale possano legittimamente dichiarare di essere genitori del minore nato da maternità surrogata, oppure la possibilità di formare in Italia un atto di nascita che comprenda, oltre al genitore biologico, anche quello "intenzionale", ove si sia ricorsi alla maternità sur-

rogata all'estero, ma poi la nascita sia avvenuta in Italia. La giurisprudenza, di merito e di legittimità, non è univoca nel ritenere trascrivibile un atto di nascita formato all'estero in caso di ricorso alla maternità surrogata (anche se lecito nello Stato dove il minore è nato), né è univoca nel ritenere che il genitore "intenzionale" possa o non possa essere inserito, insieme a quello biologico, nell'atto di nascita del minore nato in Italia da maternità surrogata.

Si segnala in argomento che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 8325/2020 emessa a seguito dell'udienza del 15 dicembre 2019, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, e agli articoli 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 369 del 2000 e 64, comma 1, lettera g), della legge n. 218 del 1995, "nella parte in cui non consentono, secondo l'interpretazione attuale del diritto vivente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l'ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento nell'atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della gestazione per altri (altrimenti detta 'maternità surrogata') del c.d. di intenzione non biologico, per contrasto con gli articoli 2, 3, 30, 31, 117, comma 1 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art., 8 della Convenzione Europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione 20 novembre 1989 delle Nazioni Unite sui diritti dei minori, e dell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea".

Nel caso portato all'attenzione della Corte di Cassazione, la Corte d'appello di Venezia aveva invece accertato che l'atto (in quel caso emesso da un giudice straniero) con cui il genitore intenzionale del minore nato da maternità surrogata con gameti dell'altro genitore è stato riconosciuto come genitore del minore stesso poteva essere riconosciuto, non potendosi rinvenire nell'ordinamento italiano un principio superiore fondante e irrinunciabile dell'assetto costituzionale che impedisca di attribuire la potestà genitoriale al genitore intenzionale del minore nato da procreazione assistita. Per quanto di interesse, si osserva che la Corte d'appello di Venezia ha in particolare ritenuto non dirimente il fatto che in Italia la pratica della maternità surrogata è sanzionata penalmente "dato che il divieto e la sanzione penale non si sovrappongono alla valutazione del miglior interesse del minore concepito all'estero con tali tecniche" e tale interesse superiore non consente di privare il minore dello *status* acquisito legittimamente nel Paese in cui è nato.

La questione è tornata di recente al vaglio della Consulta, dopo il parere consultivo reso dalla Grande camera della CEDU il 10 aprile 2019 sulla richiesta preventiva dell'adunanza plenaria della Corte di cassazione francese; in tale parere, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha evidenziato che lo strumento dell'adozione da parte del genitore che non sia anche il genitore biologico può essere astrattamente considerata una modalità alternativa al riconoscimento del legame di filiazione con il genitore intenzionale, purché sia idonea a garantire l'effettività di tale riconoscimento e consista in

un procedimento di attribuzione dello *status* celere e idoneo a eliminare la condizione di incertezza sulla condizione giuridica del minore.

Nel ritenere che tale risposta della Corte di Strasburgo si ponga in conflitto con il diritto vivente in Italia, la suprema Corte, con ordinanza n. 8325 depositata il 29 aprile 2020, pronunciandosi in un caso di omogenitorialità maschile, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 e dell'art. 65, comma 1, lett. g), della legge n. 218 del 1995, nella parte in cui non consentono, per contrasto con l'ordine pubblico italiano, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo il provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento nell'atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della gestazione per altri (cosiddetta maternità surrogata), del genitore d'intenzione non biologico, per contrasto con gli artt. 2, 3, 30, 31, 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 8 della CEDU, agli artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della convenzione 20 novembre 1989 delle Nazioni Unite sui diritti dei minori e dell'art. 24 della Carta di Nizza.

Il dubbio di legittimità costituzionale è alimentato dal confronto dell'impostazione offerta dalla citata pronuncia della suprema Corte di Cassazione a sezioni unite sia con i parametri sovranazionali (la CEDU, la Carta di Nizza e la convenzione Onu di New York sui diritti del fanciullo), sia con le norme della stessa Carta costituzionale in materia di diritti della persona, in quanto il diniego di trascrizione dell'atto di stato civile, nella parte relativa al padre d'intenzione, realizza una discriminazione dei minori rispetto all'attribuzione dello stato di figlio "a seconda delle circostanze della nascita e della modalità di gestazione", oltre al fatto che l'adozione in casi particolari dell'art. 44 citato difficilmente compatibile con i principi affermati dalla Corte CEDU, in quanto non consente l'instaurazione di legami di parentela con i genitori adottivi ed esclude il diritto a succedere nei loro confronti.

Sotto il profilo penalistico, appare utile evidenziare che la suprema Corte, con la sentenza n. 13525 del 2016, ha escluso l'applicazione della sanzione penale per la coppia che ricorre alla maternità surrogata, se praticata all'estero, per il reato di alterazione di Stato. La Corte, in particolare, ha affermato che, perché possa configurarsi il delitto di cui all'art. 567, comma 2, del codice penale, la condotta deve comportare un'alterazione destinata a riflettersi sulla formazione dell'atto e, pertanto, deve escludersi l'ipotesi delittuosa nel caso di dichiarazioni di nascita effettuate ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, in ordine a cittadini italiani nati all'estero e rese all'autorità consolare secondo le norme stabilite dalla legge del luogo. La Corte ha dunque escluso la configurabilità del reato nella condotta dei coniugi che avevano richiesto la trascrizione in Italia dell'atto di nascita del figlio, nato in Ucraina a seguito di tecniche di maternità surrogata, esibendo in ambasciata il certificato redatto dalle autorità ucraine che li indicava come genitori, a seguito dell'autorizzazione della madre naturale e della "informazione di relazione genetica".

Quanto ad eventuali iniziative legislative in corso si segnala la proposizione, in sede di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020 di un emendamento (7.0.4) finalizzato a modificare l'art. 7 del codice penale, "Reati commessi all'estero", allo scopo di inserire, con il n. 4-*bis* del comma 1, anche i reati previsti e puniti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 40 del 2004.

Con riferimento al caso concreto, acquisite le informazioni necessarie per quanto di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, deve rilevarsi che le autorità ucraine hanno adottato dal 16 marzo rigide misure sull'ingresso di cittadini stranieri nel Paese. È stato stabilito con decreto del gabinetto dei Ministri del 14 marzo 2020, in particolare, il divieto di ingresso in Ucraina, qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato, a tutti i cittadini stranieri che non siano titolari di permesso di soggiorno (anche temporaneo) in Ucraina o che non siano membri di nuclei familiari comprendenti cittadini ucraini. È stata inoltre introdotta la possibilità di derogare a tale divieto e consentire l'ingresso, indipendentemente dal mezzo utilizzato, a singoli cittadini stranieri non rientranti nelle suddette categorie in presenza di una formale richiesta da parte della rappresentanza diplomatica del Paese di cittadinanza dello straniero.

Alcune coppie che nei mesi precedenti avevano fatto ricorso a tecniche di surrogazione della maternità si sono trovate nella necessità di fare ingresso in Ucraina a seguito della nascita dei bambini, sopraggiunta nel periodo di quarantena del Paese. Coerentemente con le indicazioni già impartite in relazione alla trascrizione di atti di nascita, l'Italia ha dato istruzioni all'ambasciata italiana a Kiev di non intervenire presso le autorità ucraine per sostenere istanze connesse ad una pratica illegale per l'ordinamento italiano.

*Il Ministro della giustizia*

BONAFEDE

(1° settembre 2020)

---

**RICHETTI.** - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che l'ordinamento italiano riconosce il ruolo delle associazioni dei consumatori e degli utenti, promuovendo lo sviluppo di un associazionismo "libero, volontario e democratico" (art. 2 del decreto legislativo n. 206 del 2005, codice del consumo);

rilevato che:

da nessun elemento pubblico è possibile desumere che il Codacons rispetti i requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 137 del codice del consumo (un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione) e di iscrizione non simbolica da parte di questi, come disposto dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto n. 260 del 2012 del Ministero dello sviluppo economico;

per quanto risulta all'interrogante, i bilanci presenti sul sito del Codacons non sono aggiornati e contengono molti *omissis*, con pochi dati su iscritti, quote e risultato d'esercizio;

sulla base delle informazioni di cui è a conoscenza l'interrogante, il Codacons si fa sistematicamente assistere dal presidente Carlo Rienzi e da altri professionisti domiciliatisi presso l'ufficio legale nazionale del Codacons. Recentemente, peraltro, sul proprio sito, ha affermato di ricorrere al "metodo delle convenzioni di quota lite" senza chiarire come tali convenzioni siano strutturate, tenuto conto che le stesse sono severamente vietate dall'ordinamento forense ove "l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa" (art. 13, comma 3, della legge professionale n. 247 del 2012, e art. 25, comma 2, del nuovo codice di deontologia forense);

il Codacons afferma di non ricevere finanziamenti pubblici nonostante risulti, nella sezione trasparenza del proprio sito, che avrebbe ottenuto centinaia di migliaia di euro di contributi da pubbliche amministrazioni;

il costo del servizio del Codacons per l'assistenza legale e psicologica per l'emergenza coronavirus è di quasi un euro al minuto di chiamata, ma non sono chiare le giustificazioni per tale costo né le competenze degli operatori che rispondono alle chiamate. Inoltre, il costo della chiamata rimane lo stesso anche negli orari in cui gli operatori non sono disponibili, il che non sembra essere corretto nei confronti del consumatore;

il Codacons utilizza diverse società per svolgere le proprie attività. In particolare: a) l'ente Ter.Mil.Cons, quale soggetto notificato al Ministero dello sviluppo economico e abilitato a svolgere, in nome e per conto del Codacons, le attività con le imprese; b) Proconsum Srl, registrata presso il registro delle imprese di Roma, che ha per oggetto sociale "l'assunzione di partecipazioni in società, consorzi ed enti, sia in Italia che all'estero, non nei confronti del pubblico, esclusivamente in nome e nell'interesse proprio e senza fini di collocamento, con esplicita esclusione di attività di locazione finanziaria e di factoring", con socio unico Carlo Rienzi; c) Class Action Srl, registrata presso il registro delle imprese di Roma, che ha per oggetto sociale porre "in essere attività di ideazione, progettazione, sviluppo, promozione e realizzazione, anche in sede giudiziaria, di *class action* private e

pubbliche, nonché azioni collettive presso qualsiasi magistratura civile, penale e amministrativa", con socio Alice Alessandra Ianni all'1 per cento delle quote e Proconsum Srl al 99 per cento delle quote,

si chiede di sapere, in considerazione della vigente normativa, dei requisiti richiesti e dei principi di trasparenza, libertà e volontarietà, se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto, quali siano gli elementi informativi in suo possesso, se risultino complete le informazioni a disposizione del Codacons circa il rispetto da parte del Codacons dei citati requisiti normativi e in particolare sul numero degli iscritti, se le informazioni riportate rispondano a verità e quali iniziative intenda assumere nei confronti dell'associazione per assicurare il rispetto della legge.

(4-03911)

(28 luglio 2020)

RISPOSTA. - In primo luogo, si asserisce che non sarebbe possibile desumere da fonti pubblicamente disponibili il rispetto da parte dell'associazione dei requisiti previsti dal codice del consumo per l'inserimento nell'elenco previsto dall'articolo 137, relativamente al numero di iscritti ed al carattere non simbolico dell'iscrizione. Allo stesso modo, si rileva la presenza sul sito del Codacons di bilanci non aggiornati e parzialmente oscurati per l'apposizione di numerosi *omissis*, con pochi dati su iscritti, quote e risultati d'esercizio. In terzo luogo, si riferisce il ricorso dell'associazione, in relazione all'attività di assistenza legale svolta, alle convenzioni di quota lite, con modalità non chiare, anche tenuto conto delle previsioni del codice di deontologia forense.

L'atto fa quindi riferimento, per un verso, all'asserzione dell'associazione di non ricevere in alcun modo finanziamenti pubblici, e, dall'altro, ai costi del servizio telefonico offerto dal Codacons per l'assistenza legale e psicologica ai fini dell'emergenza coronavirus. Infine, si rimanda alle diverse società cui l'associazione ricorre per lo svolgimento delle proprie attività.

Relativamente al primo punto sollevato, si informa che le associazioni iscritte all'elenco unico nazionale, di cui all'articolo 137 del codice del consumo, devono ogni anno inviare al Ministero la domanda di conferma dell'iscrizione nell'elenco. Nei documenti che vengono richiesti vi è l'obbligo di inserire il numero degli iscritti (modello B) che presenta la conferma dell'iscrizione. Gli iscritti riferiti devono tutti presentare requisiti di validità per i fini attesi e conformi al citato articolo 137, letto in combinato con il regolamento (UE) 260/2012. Altresì, devono essere soci consapevoli, che hanno aderito volontariamente all'associazione, versando la quota associativa.

Il numero dei soci dichiarati e l'importo da loro versato, a seconda della tipologia degli iscritti e del relativo versamento, devono essere inseriti nel bilancio dell'associazione richiedente e trovano corrispondenza anche in uno dei modelli inviati per la conferma iscrizione inviati per la conferma iscrizione (modello C5).

Orbene, stando ai dati risultanti dagli atti dei competenti uffici del Ministero, Codacons ha dichiarato, al 31 dicembre 2018, 32.615 iscritti con un versamento iscritto nel bilancio chiuso alla medesima data pari a 241.744 euro, mentre al 31 dicembre 2019 31.415 iscritti, con un versamento iscritto nel bilancio chiuso alla stessa data pari a 195.853 euro.

In merito al secondo punto, sentita la Direzione generale, sembrerebbe che i bilanci dell'associazione contengano diversi *omissis* e non siano stati aggiornati. Per quanto attiene in particolare alle quote, si rileva che nella pagina iscrizione dell'associazione vengono riportate le varie tipologie di socio con versamenti variabili a seconda della tipologia di appartenenza.

Per quanto attiene, invece, alla questione delle convenzioni di quota lite, si rappresenta di non disporre di elementi di competenza a riguardo.

Inoltre, in ordine alla presunta assenza di finanziamenti pubblici, si conferma che dalla documentazione acquisita, nonché dai bilanci di esercizio e da altra documentazione trasmessa, nonché dallo stesso sito dell'associazione, si evince il versamento a Codacons di contributi pubblici erogati a seguito dell'attuazione di progetti per i consumatori. In particolare, Codacons risulta aver partecipato ai bandi 2015, 2016 (cosiddetto canone TV in bolletta) e determina dirigenziale 1° ottobre 2018, ricevendo un complessivo finanziamento per 310.863,97 euro. Nell'ultimo dei tre bandi citati, risulta una fattura emessa da una delle società indicate nell'atto, la Ter.mil.cons, per 27.000 euro. Inoltre, per il bando conciliazioni paritetiche, Codacons ha acquisito versamenti per un importo totale di 37.151 euro nel periodo 2014-2020.

Relativamente al costo dei servizi telefonici di assistenza, si evidenzia che le associazioni optano per diversi strumenti di informazione. Il Codacons, già in passato, utilizzava un numero a pagamento per i soci, ma dal momento che i numeri stessi riportano chiaramente i costi del servizio, il consumatore è in grado di decidere se utilizzarli o meno. A tal proposito, si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 27 del codice del consumo, è competenza esclusiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, quale autorità indipendente che, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette per i soggetti iscritti nell'elenco. Ciò premesso, appare evidente che non rientra nelle competenze del Ministero esprimere valuta-

zioni in merito ai costi dei servizi offerti dal Codacons per l'assistenza legale e psicologica durante l'emergenza sanitaria.

Infine, circa le società cui l'associazione si affiderebbe per svolgere le proprie attività, si precisa che il Codacons, sin dal 2008, ha stipulato una convenzione con Ter.mil.cons, dichiarando che tale attività è "strumentale" all'attività dell'associazione stessa e pertanto legittima (così come dichiarato dal Consiglio di Stato). Invero, per quanto concerne le altre due società indicate nell'atto, Proconsum srl e Class Action srl, non si hanno informazioni.

Con riferimento al quesito specificatamente formulato, in linea generale, si rappresenta che, nel 2019, si è proceduto alle istruttorie di competenza circa gli accertamenti richiesti, che si sono concluse con decreto direttoriale 20 dicembre 2019, che ha previsto la conferma di iscrizione nell'elenco citato per le 20 associazioni già incluse sulla base del numero dei soci dichiarato nel modello 1, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, comunicato al momento del deposito dell'elenco unico nazionale degli iscritti.

Per il 2020, anche alla luce delle diverse segnalazioni pervenute (pubbliche e private), il Ministro ha già investito gli uffici competenti in relazione ad un pronto esercizio dei poteri di verifica volti a confermare o meno la permanenza dei requisiti dell'associazione. La Direzione generale competente ha informato che l'istruttoria è già stata avviata e condurrà, nei prossimi mesi, ad una richiesta di aggiornamento dei dati (in modo tale che siano pubblicati adeguatamente i contenuti informativi sia sull'organizzazione che sul funzionamento dell'associazione) e all'adozione di ogni provvedimento necessario e successivo alla verifica, anche alla luce della disciplina di cui al decreto ministeriale n. 260/2012.

Giova rilevare, altresì, che, agli inizi del 2020, è stato avviato un processo di parziale revisione della procedura di verifica concernente il controllo dell'elenco degli iscritti, con l'obiettivo di renderla più efficace ed efficiente, prevedendo anche il coinvolgimento di altre autorità competenti nella fase di verifica delle discordanze che dovessero porsi tra le dichiarazioni e le informazioni raccolte.

Infine, si vuole ricordare che il sostegno al terzo settore e alle iniziative meritorie a difesa dei consumatori è comunque assicurato dal Ministero, il quale abitualmente sostiene le progettualità delle associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del codice del consumo, volte ad informare e ad assistere i consumatori, nonché le progettualità delle associazioni locali, finanziate per il tramite dei programmi regionali.

*Il Ministro dello sviluppo economico*

PATUANELLI

(14 agosto 2020)

SANTANGELO, TRENTACOSTE, ROMANO, VANIN, CORRADO, ORTIS, PRESUTTO, CAMPAGNA, ANGRISANI, ANASTASI, BOTTO, LANNUTTI, PAVANELLI, PISANI Giuseppe, NATURALE, CASTELLONE. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

nella notte tra il 12 e il 13 maggio 2020, si sono perse le tracce del motopesca "Nuova Iside" e del suo equipaggio composto dal comandante Vito Lo Iacono di 27 anni, da Matteo Lo Iacono di 54 anni e da Giuseppe Lo Iacono di 34 anni;

l'ultimo contatto avuto dall'imbarcazione sarebbe stato nello specchio di mare a dieci miglia da San Vito Lo Capo (Trapani), alle ore 22,33 del 12 maggio scorso;

il mare, ad oggi, ha restituito solo i corpi di Giuseppe Lo Iacono e del capitano Matteo Lo Iacono, rispettivamente il 14 e il 16 maggio 2020;

la Marina militare era già intervenuta per restringere l'area di ricerca nei giorni scorsi con la fregata "Carabiniere", e grazie al *sonar* ad alta frequenza "Panoramic Echo Sounder", con capacità di discriminazione di oggetti di medie dimensioni sino a 2.000 metri di profondità, aveva individuato alcuni contatti subacquei, ritenuti da investigare ulteriormente;

in data 31 maggio sempre la Marina militare ha iniziato le attività di ricerca del relitto del motopesca "Nuova Iside" nelle acque a nord est di capo San Vito con il cacciamine "Numana", del Comando delle forze di contromisure mine (MARICODRAG), e il Gruppo operativo subacquei (GOS) del Raggruppamento subacquei ed incursori (COMSUBIN), in grado di svolgere attività di localizzazione, identificazione, neutralizzazione di mine navali, residuati bellici, ordigni e, grazie alla sua versatilità per scopi *dual use*, reperti archeologici e oggetti di interesse depositati sul fondale;

l'articolo de "la Repubblica" *on line* del 2 giugno 2020, intitolato "I misteri del "Nuova Iside", il peschereccio scomparso a Palermo. Sulla rotta c'era una petroliera", riporta che da un riscontro su "Marinetraffic" (sito che traccia gli spostamenti delle navi), analizzando i tragitti tra San Vito lo Capo e Ustica tra le ore 21 e 40 del 12 maggio e le ore 3 del 13 maggio, sulla rotta del peschereccio "Nuova Iside", intorno alle ore 22 e 50, sarebbe stata registrata la presenza una petroliera;

considerato che:

la Procura della Repubblica di Palermo ha disposto il sequestro della scatola nera della nave cargo "Vulcanello" della società armatrice Augustadue, gruppo Mednav, utilizzata per il trasporto di carburante, che nelle ore del presunto naufragio avrebbe incrociato la stessa rotta della "Nuova Iside";

dall'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto di Palermo, Ennio Petrigli, risultano iscritte due persone nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. Precisamente due ufficiali di plancia, uno di nazionalità italiana e l'altro straniera, in servizio sulla petroliera "Vulcanello" posta sotto sequestro il 15 giugno;

considerato inoltre che:

resta ancora da individuare il punto esatto in cui la "Nuova Iside" è affondata, ma il quadrante battuto dalla Guardia costiera e dalla Marina militare comprende lo specchio d'acqua tra San Vito Lo Capo, Ustica e Terrasini;

il corpo del giovane comandante Vito Lo Iocano non è ancora stato ritrovato;

la nave Numana è dotata di un *sonar* ad alta scoperta e veicoli subacquei filoguidati tra cui il "Multipluto", capace di acquisire immagini fino ad una profondità di oltre 1.500 metri. Il *team* ROV (Remotely operated vehicle) del GOS è imbarcato sulla nave Numana con il "Perseo", uno dei veicoli filoguidati ad alta tecnologia in dotazione che può immergersi fino a 1.500 metri di profondità, sia per acquisire immagini ad alta definizione attraverso le loro video camere subacquee, sia per recuperare oggetti presenti sul fondo mediante i rispettivi bracci manipolatori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

vista la cooperazione dei mezzi navali della Marina militare, con quali tempi e modalità si possa pervenire ad una celere individuazione e recupero della "Nave Iside", affinché il tragico episodio possa risolversi, permettendo così alla Procura di Palermo di poter concludere tutti gli accertamenti sull'imbarcazione, alla luce dei riscontri della scatola nera della petroliera "Vulcanello".

(4-03783)

(7 luglio 2020)

RISPOSTA. - In merito alle attività di ricerca del peschereccio "Nuova Iside", scomparso tra il 12 e il 13 maggio 2020 nelle acque del mar Tirreno meridionale, la Marina militare è intervenuta inizialmente con due assetti aeronavali (nello specifico, con nave "Carabiniere" e con un velivolo P72-A) impiegati tra il 23 ed il 25 maggio a supporto delle operazioni. A partire dal 30 maggio, a seguito dell'analisi degli elementi acquisiti, è stato disposto l'impiego del cacciamine "Numana" e di assetti specialistici del gruppo operativo subacquei del comando subacquei e incursori (COMSUBIN); ciò, al fine di procedere alla localizzazione del relitto del peschereccio attraverso l'investigazione, tramite l'impiego di veicoli subacquei filoguidati, delle anomalie che il sensore di bordo della nave Carabiniere aveva rilevato a circa 1.300 metri di profondità.

La sera del 18 giugno sono stati localizzati, recuperati e consegnati alla Capitaneria di porto di Palermo alcuni oggetti personali e parte di attrezzature riconducibili al motopeschereccio ed al suo equipaggio; nel pomeriggio del giorno successivo, la nave Numana ha localizzato il relitto dell'imbarcazione a circa 30 miglia a nord di Palermo, ad una profondità di 1.360 metri. Le operazioni sono state interrotte per il peggioramento delle condizioni meteorologiche; gli elementi video acquisiti sono stati comunque messi a disposizione delle autorità inquirenti.

Si è trattato di un'importante operazione che contribuirà al lavoro della magistratura e a fare chiarezza su una vicenda non ancora chiusa.

Quanto al recupero del relitto, qualora ne venisse fatta richiesta dalle competenti autorità, la Marina militare potrebbe concorrere con proprio personale specializzato a supporto delle società civili, in possesso di piattaforme idonee ad operare ad elevate profondità, incaricate di effettuare l'attività.

*Il Ministro della difesa*

GUERINI

(4 settembre 2020)

---

VALLARDI. - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

le numerose normative governative succedutesi nel tempo a seguito dell'emergenza causata dalla pandemia da COVID-19 hanno proibito, con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie, anche particolarmente ingenti, oltre che, qualora ne ricorrano le condizioni, di natura penale, ai cittadini italiani di muoversi dalla propria abitazione se non per motivi lavorativi, di salute e di primaria necessità;

l'art. 28 (rubricato "Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici") del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, presentato in un primo momento all'esame del Senato per la conversione, per poi essere assorbito dal successivo decreto-legge "cura Italia", cioè il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al comma 5 prevedeva che "I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante";

l'art. 41 (rubricato "Diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto") del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (recante "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo"), al comma 4 prevede che "In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare";

l'art. 88 (rubricato "Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto") del decreto-legge "cura Italia", attualmente all'esame del Parlamento per la conversione in legge, ha esteso l'applicazione del citato art. 28 anche "ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6", e prescritto, al comma 3, che: "I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un *voucher* di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione";

le scuole italiane di ogni ordine e grado hanno provveduto a prenotare viaggi di studio, istruzione, ricerca e culturali in Italia e all'estero, compreso l'Erasmus, conseguenti a convenzioni europee ed internazionali, per decine di migliaia di studenti, in un periodo antecedente all'inizio della crisi epidemica e, pertanto, gli studenti non hanno potuto fruire delle "gite scolastiche" e dei suddetti viaggi culturali e di studio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per chiarire definitivamente quali siano le disposizioni di legge applicabili ai casi di acquisto di pacchetti turistici relativi ai viaggi in Italia e all'estero, poi annullati per l'impossibilità sopravvenuta cagionata dalla crisi pandemica che sta investendo l'intero pianeta.

(4-03164)

(16 aprile 2020)

RISPOSTA. - Sin dall'insorgere dell'emergenza sanitaria il Governo ha adottato ogni provvedimento utile alla tutela della salute delle studentesse e degli studenti e al sollecito rientro in Italia degli alunni impegnati nei programmi internazionali di mobilità studentesca.

In ordine alle modalità di rimborso per i viaggi di istruzione annullati dalle istituzioni scolastiche a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, si è intervenuti con il decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto cura Italia), poi con il cosiddetto decreto rilancio. Prima del 30 aprile (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto cura Italia) le modalità di rimborso per i viaggi di istruzione annullati a causa dell'emergenza sanitaria sono quelle indicate dall'art. 28, comma 9, del decreto-legge n. 9 del 2020, il quale dispone che "Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione". Si ricorda che l'articolo 28, comma 9, è stato successivamente abrogato a partire dal 30 aprile, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto cura Italia (con salvezza degli effetti precedentemente prodottisi fino alla suddetta data).

A partire, invece, dal 30 aprile, le modalità di rimborso per i viaggi di istruzione annullati a causa dell'emergenza sanitaria sono quelle indicate dall'art. 88-*bis* del decreto cura Italia, così come modificato dall'articolo 182 del decreto rilancio. Nello specifico, l'articolo 88-*bis*, al comma 8, prevede che per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione, disposta in ragione dello stato di emergenza, si applica l'articolo 1463 del codice civile, nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 79 del 2011, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. In conseguenza delle ultime modifiche introdotte con il decreto rilancio, il medesimo comma estende da 12 a 18

mesi il periodo di validità dei *voucher* eventualmente emessi a seguito di sospensione di viaggi e iniziative di istruzione.

Si aggiunge che il comma 12-*bis* dell'articolo 88-*bis* dispone che, decorsi i 18 mesi dall'emissione, per i *voucher* non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi, è corrisposto, entro 14 giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai *voucher* emessi, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestri, il rimborso può essere richiesto decorsi 12 mesi dall'emissione ed è corrisposto entro 14 giorni dalla richiesta.

L'articolo 88-*bis* ha inteso estendere la previsione di corresponsione del rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di *voucher*, oltre che ai casi in cui il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, anche ai soggiorni di studio degli studenti del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca previsti per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 (articolo 182, comma 3-*bis*, lettere *a*) e *b*), del decreto rilancio).

A seguito della dichiarazione di pandemia emessa dall'Organizzazione mondiale della sanità, i vari enti che operano nell'ambito della mobilità studentesca individuale hanno terminato anticipatamente i programmi all'estero. In raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, questo Ministero si è fatto mediatore per assicurare il rientro anticipato degli studenti. Con la nota dipartimentale n. 493 del 14 aprile 2020, il Ministero ha, inoltre, fornito istruzioni operative ai consigli di classe per far sì che il rientro degli studenti avvenisse in maniera serena, concordando con l'alunno "un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell'anno successivo".

In ultimo, per quanto riguarda la programmazione per il prossimo anno scolastico 2020/2021, il Governo intende dispiegare ogni sforzo per non lasciare sole le famiglie, garantendo, in condizioni di sicurezza, le opportunità di studio e di crescita sviluppate da queste forme di mobilità studentesca internazionale, ove ve ne siano le condizioni sanitarie e sulla base del contesto epidemiologico.

*Il Ministro dell'istruzione*

AZZOLINA

(2 settembre 2020)

---

VANIN, TRENTACOSTE, MANTOVANI, LEONE, DONNO, PAVANELLI, MONTEVECCHI. - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.* - Premesso che:

il progetto "Fuss" (sistema libero per una scuola digitalmente sostenibile) è nato nel 2005 con lo scopo di far utilizzare in tutte le scuole in lingua italiana della Provincia autonoma di Bolzano la distribuzione GNU/Linux FUSS, sviluppata all'interno del progetto e rilasciata con licenza libera, per aggiornare e sostenere gli insegnanti nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'attività didattica e supportare i referenti delle scuole nella gestione delle reti informatiche;

è un progetto di sostenibilità digitale che permette ad alunni e docenti di usare a casa gli stessi strumenti informatici installati a scuola, liberamente e senza alcun aggravio di costo, per favorire lo sviluppo di una cultura informatica basata sulla condivisione e diffusione delle conoscenze;

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", prevede all'art. 68 l'analisi comparativa delle soluzioni in merito alla scelta di *software* da usare nella pubblica amministrazione;

in data 18 gennaio 2018 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha siglato un protocollo di intesa triennale con Wikimedia Italia per la diffusione dell'utilizzo del *software* libero nelle istituzioni scolastiche italiane;

considerato che:

l'assessore della Provincia di Bolzano, Giuliano Vettorato, ha deciso di sospendere il progetto Fuss adottando nella scuola di lingua italiana dell'Alto Adige il sistema operativo Windows della multinazionale americana Microsoft;

tale decisione comporta un aggravio economico nei costi di gestione, non giustificabile nell'ottica dell'art. 68 citato in quanto il progetto Fuss "fino ad oggi è costato alla Provincia 670.000 euro, mentre mantenere Windows per lo stesso periodo sarebbe costato circa 2.500.000 euro", come si legge in un articolo pubblicato su "La Voce di Bolzano" il 3 dicembre 2019;

a sostegno del progetto Fuss è stata inoltrata una petizione ad Arno Kompatscher, che ha la delega alle tecnologie informatiche, e ai tre assessori per la scuola e la cultura, Philipp Achammer, Giuliano Vettorato e Daniel Alfreider per sottolineare anche il problema di come la migrazione a

soluzioni Microsoft in sostituzione di Fuss costituirebbe l'inizio di un *lock-in* tecnologico,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda e quali iniziative di competenza intendano intraprendere per verificare la regolarità dell'*iter* procedurale di dismissione del progetto Fuss da parte della Provincia di Bolzano attraverso la decisione dell'assessore Giuliano Vettorato;

quali iniziative intendano altresì intraprendere al fine di verificare la legittimità della decisione riferendosi al contesto della normativa vigente in merito alle politiche di utilizzo sull'adozione dei *software* per la promozione della cultura digitale sostenibile.

(4-02674)

(19 dicembre 2019)

RISPOSTA. - Il sovrintendente scolastico e direttore per l'istruzione e la formazione italiana della Provincia autonoma di Bolzano, con propria nota, ha fornito nel dettaglio le argomentazioni riguardanti l'utilizzo di Microsoft Windows e ha precisato che i prodotti Microsoft si sono dimostrati validi per l'insegnamento e più compatibili tra di loro rispetto a *software* liberi analoghi. In particolare, il *software* "Online Suite Office 365" aprirebbe nuove possibilità didattiche che non sono presenti nei prodotti alternativi. Si sarebbe, comunque, resa necessaria l'installazione di due sistemi che avrebbe comportato un ingiustificabile aumento sostanziale degli oneri di manutenzione. Anche la formazione degli insegnanti su due sistemi non sarebbe stata, secondo quanto riportato dal sovrintendente, concretamente realizzabile ed efficace.

Nella nota, inoltre, egli afferma di ritenere non applicabile l'articolo 68 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale), in quanto ritenuto riferibile all'attività amministrativa e non all'insegnamento. Cionondimeno, sul merito, si evidenzia la diversa posizione assunta dal competente Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione secondo il quale il citato articolo 68 è certamente applicabile al caso, in cui l'amministrazione competente non effettua scelte relative all'insegnamento ma individua un sistema operativo, dismettendo quello precedentemente in uso per l'attività di insegnamento.

Lo stesso Ministro per l'innovazione tecnologica ha prontamente investito l'Agenzia per l'Italia digitale per verificare il rispetto delle norme e delle procedure previste dal richiamato codice dell'amministrazione digitale,

anche in considerazione delle linee guida adottate in materia di acquisizione e riuso di *software* per le pubbliche amministrazioni, in vigore dal 9 maggio 2019. Pertanto, l'Agenzia procederà ad una valutazione complessiva della questione, anche con riferimento alla coerenza della procedura adottata rispetto a quanto previsto dalle linee guida.

*Il Ministro dell'istruzione*

AZZOLINA

(2 settembre 2020)

---